




Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI



Progetti di legge

Abolizione della pena di morte
P.d.l. cost. n. 193 e 523

n. 27

24 Luglio 2006



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Abolizione della pena di morte

P.d.l. cost. n. 193 e 523

n. 27

24 Luglio 2006

DIPARTIMENTO ISTITUZIONI

<i>Consiglieri:</i>	Mario GENTILE (3209) Marina LOPRESTI (3761)
<i>Documentaristi:</i>	Luciano MECAROCCI (3819) Roberto CESELLI (3800) Adele MAGRO (3087)
<i>Segreteria:</i>	Luciana PIETROPAOLI (3855) Viola MONTUORI (9475)

Hanno partecipato alla redazione del dossier il Servizio Rapporti internazionali e l'Ufficio Rapporti con l'Unione europea.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: ac0106.doc

INDICE

SCHEDA DI SINTESI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Dati identificativi	3
Struttura e oggetto	5
▪ Contenuto	5
▪ Relazioni allegate	5
Elementi per l'istruttoria legislativa	6
▪ Necessità dell'intervento con legge	6
▪ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite	6
▪ Rispetto degli altri principi costituzionali	6
▪ Compatibilità comunitaria	7

SCHEDE DI LETTURA

Il contenuto delle proposte di legge costituzionale	11
Il quadro normativo interno	12
Gli atti internazionali	15
L'attività dell'Unione europea <i>(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)</i>	16
▪ Il Trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali	16
▪ Gli orientamenti in materia di pena di morte	17
▪ L'azione politica	18
▪ Il sostegno finanziario	19
▪ Il Parlamento europeo	20
▪ Altre iniziative	21
L'attività del Consiglio d'Europa <i>(a cura del Servizio Rapporti internazionali)</i>	22
▪ Il Protocollo n. 6 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati	22

- Il Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 23

I precedenti parlamentari 24

- XIV legislatura 24
- XIII legislatura 25

PROGETTI DI LEGGE

- A.C. 193 (on. Boato), Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte 29
- A.C. 523 (on. D'Elia ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte 39

LAVORI PARLAMENTARI SVOLTI NELLA XIV LEGISLATURA

ITER ALLA CAMERA

Proposte di legge costituzionale

- A.C. 1436, (on. Boato ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte 49
- A.C. 2072, (on. Piscitello ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte 53
- A.C. 2110, (on. Pisapia), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte 59
- A.C. 2531, (on. Zanettin ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della pena di morte 63
- A.C. 2373, (on. Bertinotti ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte 67

Esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali

- Seduta del 12 marzo 2002 73
- Seduta del 21 marzo 2002 75
- Seduta del 26 marzo 2002 77
- Seduta del 9 aprile 2002 79
- Seduta del 23 aprile 2002 81

Esame in sede consultiva

- Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)
 - *Il Commissione (Giustizia)*

Seduta del 17 aprile 2002	85
- <i>IV Commissione (Difesa)</i>	
Seduta del 23 aprile 2002	87
Relazione della I Commissione Affari costituzionali	
▪ A.C. 1436 e abb.-A, Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte	91
Discussione in Assemblea	
Seduta del 6 maggio 2002	107
Seduta del 4 giugno 2002	121
ITER AL SENATO	
Progetti di legge	
▪ A.S. 1472, (on. Boato ed altri), Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte	141
Esame in sede referente presso la 1^a Commissione Affari costituzionali	
Seduta del 30 luglio 2002	147
Seduta del 26 novembre 2002	151
Seduta dell'11 dicembre 2002	153
Seduta del 17 dicembre 2002	155
Seduta del 18 dicembre 2002	157
Seduta del 18 giugno 2003	159
Seduta del 24 giugno 2003	161
Seduta del 2 luglio 2003	163
Esame in sede consultiva	
▪ Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)	
- <i>IV Commissione (Difesa)</i>	
Seduta del 15 ottobre 2002	167
Seduta del 22 ottobre 2002	169
Seduta del 7 maggio 2003	171
Discussione in Assemblea	
Seduta del 13 febbraio 2003	175
Seduta del 19 febbraio 2003	183
Seduta del 20 febbraio 2003	187
Seduta del 25 febbraio 2003	191
Seduta del 25 febbraio 2003 (Pomeridiana)	195

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione della Repubblica Italiana (art. 27) 201
- Codice penale militare di pace (artt. 22, 25, 404, 428) 203
- Codice penale militare di guerra (artt. 25, 241, 290-294) 206
- L. 25 ottobre 1977, n. 881. Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966 210
- L. 2 gennaio 1989, n. 8. Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983 240

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

- Consiglio dell'Unione europea, *Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi terzi in materia di pena di morte*, 22 giugno 1998 249
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 2 e 19) 254

ATTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

- Protocollo n. 13 alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, riguardante l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze 257
 - Testo in francese* 257
 - Testo in inglese* 260
- Nota esplicativa del Protocollo 263
 - Testo in francese* 263
 - Testo in inglese* 268

ATTI DI ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU) 275

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

- Corte costituzionale. Sentenza 15 giugno 1979, n. 54 281
- Corte Costituzionale. Sentenza 25 giugno 1996, n. 223 289

ALLEGATI

- Documentazione tratta dal sito Internet di Amnesty International.
Sezione italiana 299
 - Ratifiche trattati internazionali sulla pena di morte al 1° gennaio 2005* 299
 - Paesi totalmente abolizionisti* 303
 - Paesi abolizionisti de facto* 306
 - Paesi mantenitori per reati eccezionali* 308
 - Paesi mantenitori* 309

**Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa**

DATI IDENTIFICATIVI

Numero del progetto di legge	A.C. 193
Titolo	Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte
Iniziativa	On. Boato
Settore d'intervento	Diritti e libertà fondamentali; diritto penale
Iter al Senato	No
Numero di articoli	1
Date	
▪ <i>presentazione o trasmissione alla Camera</i>	28 aprile 2006
▪ <i>annuncio</i>	28 aprile 2006
▪ <i>assegnazione</i>	6 giugno 2006
Commissione competente	I Commissione (Affari costituzionali)
Sede	Referente
Pareri previsti	Commissioni II (Giustizia) e IV (Difesa)

Numero del progetto di legge	A.C. 523
Titolo	Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte
Iniziativa	On. D'Elia ed altri
Settore d'intervento	Diritti e libertà fondamentali; diritto penale
Iter al Senato	No
Numero di articoli	1
Date	
▪ <i>presentazione o trasmissione alla Camera</i>	8 maggio 2006
▪ <i>annuncio</i>	18 maggio 2006
▪ <i>assegnazione</i>	6 giugno 2006
Commissione competente	I Commissione (Affari costituzionali)
Sede	referente
Pareri previsti	Commissioni II (Giustizia) e IV (Difesa)

STRUTTURA E OGGETTO**Contenuto**

Le proposte di legge costituzionale A.C. 193 (Boato) e 523 (D'Elia ed altri), di contenuto analogo, prevedono la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare corredate soltanto della relazione illustrativa.

ELEMENTI PER L'ISTRUTTORIA LEGISLATIVA

Necessità dell'intervento con legge

I provvedimenti in esame sono volti a modificare, secondo le procedure di revisione costituzionale disciplinate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, il quarto comma dell'articolo 27 Cost..

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si tratta, come detto, di proposte di legge di revisione costituzionale.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Si segnala che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- della legge 26 maggio 1984, n. 225, "Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America", nella parte in cui dà attuazione all'articolo IX del Trattato. Tale articolo prevede la consegna di un individuo per un reato punito con la pena capitale dalla legislazione dello Stato richiedente, a condizione che lo Stato richiedente si impegni, nei confronti dello Stato richiesto, a non fare infliggere la pena di morte o a non farla eseguire, se inflitta;
- dell'articolo 698 codice di procedura penale, che demanda al Ministro di grazia e giustizia ed all'autorità giudiziaria la competenza a valutare le garanzie di non inflizione o di non esecuzione della pena capitale nei casi di estradizione passiva.

La Corte, nella sentenza n. 223 citata, ha ribadito che, nel nostro ordinamento, il divieto contenuto nell'articolo 27, comma 4, della Costituzione, a protezione del bene essenziale della vita, impone una garanzia assoluta, che può essere lesa da una norma che demanda a valutazioni discrezionali il giudizio sul grado di affidabilità ed effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente. Secondo la Corte «il divieto della pena di morte ha un rilievo del tutto particolare - al pari di quello delle pene contrarie al senso di umanità - nella prima parte della Carta costituzionale. Introdotto dal comma 4 dell'articolo 27, sottende un principio (...) » che si configura «nel sistema costituzionale quale

proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2».

Tale sentenza si ricollega ad una precedente pronuncia della Corte (sent. n. 54 del 1979) con cui si è affermato che il concorso, da parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace, è di per sé lesivo della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si ricorda che al Trattato di Amsterdam (1998) venne allegata una dichiarazione relativa all'abolizione della pena di morte.

L'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, stabilisce, all'articolo 2, comma 2, che "Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato".

Come noto, tuttavia, tale Carta è priva di un'autonoma portata precettiva. Il suo contenuto è stato trasfuso nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato dall'Italia con legge 7 aprile 2005, n. 57, ma non entrato in vigore.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda *L'attività dell'Unione europea*.

Schede di lettura

IL CONTENUTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

Le proposte di legge costituzionale A.C. 193 (Boato) e 523 (D'Elia ed altri), di analogo contenuto, prevedono la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

In tal modo si procede ad adeguare la Costituzione all'abolizione della pena di morte, già disposta nella legislazione ordinaria dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589 *Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra*, che ha soppresso ogni riferimento alla pena capitale ancora esistente nel codice penale militare di guerra.

Si intende pertanto rendere impossibile, anche per il futuro, la reintroduzione della pena capitale, sotto qualsiasi forma, nell'ordinamento giuridico.

Il testo proposto riprende quello approvato in prima lettura, nel corso della XIV legislatura, dalla Camera dei deputati (A.C. 1436 e abb.). Trasmesso al Senato della Repubblica, il progetto di legge venne esaminato dalla 1^a Commissione (Affari costituzionali) in sede referente (A.S. 1472). L'Assemblea del Senato, tuttavia, non avviò la discussione sul provvedimento entro la fine della legislatura (si veda la scheda *Precedenti parlamentari* per più ampi dettagli sull'*iter*).

IL QUADRO NORMATIVO INTERNO

L'articolo 27 della Costituzione, al quarto comma, sancisce che "non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Esclusa dall'ordinamento con il primo Codice penale italiano del 1889 (*Codice Zanardelli*), la pena di morte fu ripristinata dal regime fascista a seguito di una serie di attentati contro il Capo del Governo Benito Mussolini. Tale reintroduzione fu confermata dal Codice penale del 1930 (*Codice Rocco*), che prevedeva la comminazione della pena di morte non solo per i delitti contro la personalità dello Stato (*attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, ecc.*) ma anche per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.

Soppressa di nuovo con il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 *"Abolizione della pena di morte nel codice penale"* e, dopo un temporaneo ripristino come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza (rapina, banda armata) ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 *"Disposizioni penali di carattere straordinario"*, fu infine definitivamente abolita dall'art. 27, comma quarto, della Costituzione, che la mantiene tuttavia in vita limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.

In attuazione del dettato costituzionale è stato emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante *"Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte"*, che ha disposto l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.

Infine, la legge 13 ottobre 1994, n. 589 *"Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra"* ha disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo 1 di tale legge ha inoltre abrogato l'articolo 241 codice penale militare di guerra che regolava l'istituto della «coercizione diretta», con la possibilità del comandante di corpo di ordinare la pena di morte al di fuori di regolare processo, nonché tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che facevano riferimento alla pena di morte.

Nel corso dei lavori parlamentari relativi alla citata legge n. 589 del 1994, la scelta di introdurre una formula ampia di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta dalle Commissioni riunite Giustizia e Difesa del Senato come opzione di chiarezza legislativa, anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte (seduta del 13 settembre 1994). Pertanto è da ritenere non più in vigore il rinvio, contenuto nel codice penale militare di guerra, alle norme del codice penale militare di pace (*articoli 25 e 404*), che disciplinano

le modalità di esecuzione della pena: fucilazione a cura dell'autorità militare e con l'intervento del rappresentante del pubblico ministero, del cancelliere, di un ufficiale medico, e di un cappellano militare se richiesto.

Al riguardo si ricorda che erano punibili con la pena di morte una varietà notevole di reati commessi da militari (o da civili) che agivano in tempo di guerra o in luoghi in cui vigeva lo stato di guerra dichiarato dal nostro Paese (ad es. su una nave che si trovi in luogo di guerra): dall'attentato al comandante supremo, alla diserzione, all'aiuto al nemico, allo spionaggio, al disfattismo, alla violazione dei doveri. E ancora: disobbedienza all'ordine di attaccare oppure omissione nell'esecuzione di un ordine; violazione di consegne; soppressione o falsificazione di ordini scritti; passaggio al nemico; sabotaggio; sottrazione di forniture militari; atti ostili contro Stati neutrali o alleati; ribellione; ostilità da parte di un prigioniero liberato sulla parola; violenze e minacce a fine di lucro.

Il concorso delle circostanze attenuanti ed aggravanti poteva influire sull'applicabilità o meno della pena capitale prevista come pena edittale: se il giudice riteneva prevalenti le attenuanti sulle aggravanti, la pena di morte veniva sostituita con la pena detentiva.

Essa inoltre poteva essere oggetto di amnistia, indulto, grazia; non era però soggetta a prescrizione, ad eccezione dei reati per i quali era prevista la fucilazione sul petto (art. 67 C.p.m.p.).

Le sentenze emesse dai tribunali militari di guerra sul territorio dello Stato erano esecutive solo dopo che la sentenza fosse passata in giudicato, mentre quelle emesse dai tribunali militari di guerra costituiti presso i corpi di spedizione, dai tribunali militari di guerra di bordo, all'estero o all'interno, e dai tribunali straordinari avevano esecutività immediata, prescindendo da ogni ricorso per annullamento (art. 290 c.p.m.g.).

L'esecuzione della pena era a cura dell'autorità militare e doveva essere preceduta sempre dalla lettura della sentenza. In alcuni casi era possibile la sospensione dell'esecuzione (per interposizione di gravame, per inoltro di domanda di grazia, per ragioni di disciplina, ecc.).

Va ricordato che, diversamente da quanto previsto nel campo della giurisdizione penale ordinaria, per l'ordinamento militare la pena di morte poteva essere irrogata al di fuori di una decisione giurisdizionale, nell'ambito dell'istituto sopra menzionato, denominato «coercizione diretta».

L'art. 241 del codice penale militare di guerra, che regolava tale istituto e che è stato espressamente abrogato dalla L. 589/94, permetteva l'irrogazione della pena di morte senza che vi fosse stata la condanna del giudice, nè alcuna altra fase giurisdizionale, ma a seguito di decisione del comandante di un corpo, di una nave o di un aeromobile militare, nel caso di flagranza dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento e rivolta e qualora vi fosse imminente pericolo di compromettere la sicurezza del corpo militare o l'efficienza della nave o dell'aeromobile.

Va infine rilevato che la pena di morte poteva essere irrogata in tempo di pace, per i reati commessi in tempo di guerra e previsti dalle norme penali militari di guerra, da parte di organi dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il fatto che lo stato di guerra avesse avuto termine non impediva l'irrogazione della pena di morte in quanto, relativamente ai reati commessi in tempo di guerra, vigeva il principio della "ultrattività" della norma penale (art. 23 c.p.m.g.).

Poiché alla luce del vigente codice penale militare di guerra (art. 9) erano soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, tutti i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari fino al momento in cui inizia il passaggio dei confini dello

Stato, si era reso necessario, in occasione delle recenti missioni militari italiane, disporre espressamente che al personale in esse impegnato fosse applicato il codice penale militare di pace.

Va precisato che l'espressione «leggi militari di guerra», usata dal Costituente, è in sé un'espressione ellittica, priva di significato letterale proprio, non essendo previste leggi militari di guerra nella gerarchia delle fonti. Sul punto la dottrina è concorde nel ritenere che per leggi militari di guerra debbano intendersi le leggi che disciplinano la materia penale militare in occasione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento ai sensi dell'art. 78 Cost. È ovvio inoltre che la fattispecie per la quale la pena potrebbe essere irrogata deve essere qualificata come reato dall'ordinamento. Può quindi concludersi che la materia cui sarebbe, in ipotesi, applicabile la pena di morte viene specificata in doppio grado dalla Costituzione: deve infatti trattarsi di un reato militare che sia previsto da una norma penale militare di guerra.

Si segnala inoltre che il 25 giugno 2005 è stato approvato il **regolamento (CE) 1236/2005 del Consiglio** che istituisce uno specifico regime per il commercio dei dispositivi e dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (vedi *infra*, *Le attività dell'Unione europea*).

GLI ATTI INTERNAZIONALI

La **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** sancisce, all'art. 3, che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. L'art. 5 della Dichiarazione stabilisce inoltre che nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Sono attualmente in vigore vari atti internazionali di particolare rilevanza sul tema dell'abolizione della pena di morte.

Si ricorda in particolare il **Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici**, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con *legge 25 ottobre 1977, n. 881*. Il **secondo Protocollo** stabilisce (articolo 1) che nessuno Stato aderente possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione. L'unica riserva ammessa (articolo 2) riguarda l'applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.

Per gli atti in vigore e le iniziative assunte in materia in ambito europeo, con distinto riguardo all'Unione europea e al Consiglio d'Europa, si rinvia alle due schede che seguono.

L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA *(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)*

Il Trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali

Come stabilito dall'articolo 11 del **Trattato sull'Unione europea**, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce uno degli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune. A tal fine, la maggioranza degli accordi stipulati con i paesi terzi riguardano sempre anche il "dialogo politico", concernente lo Stato di diritto, la democratizzazione, i diritti umani. Questa componente è inserita in tutte le nuove strategie dell'Unione nei confronti dei paesi asiatici, dei paesi mediterranei (partnership euromediterranea), dei paesi latino-americani.

In questo contesto l'Unione europea opera da molti anni a favore dell'abolizione della pena capitale, che costituisce una ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri.

L'abolizione della pena di morte è un requisito per i paesi che aspirano ad aderire all'Unione europea. Tutti i paesi candidati hanno aderito al Protocollo n. 6 della Convenzione europea sui diritti umani, concernente l'abolizione della pena di morte. Inoltre, tutti gli Stati membri sono firmatari del protocollo n. 13 della citata convenzione concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, adottato a Vilnius nel maggio 2002. Il protocollo vieta il ricorso alla pena di morte in qualsiasi circostanza, ivi compreso il tempo di guerra.

La **Carta dei diritti fondamentali**, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e inserita nella Parte II del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa¹, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato (articolo 2) e che nessuno possa essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19).

¹ Il processo di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa è attualmente sottoposto alla pausa di riflessione decisa dal Consiglio europeo, dopo l'esito negativo dei referendum francese e olandese.

Gli orientamenti in materia di pena di morte

A dispetto di una tendenza globale verso l'abolizione della pena di morte, un gran numero di esecuzioni hanno ancora luogo e molti paesi nel mondo mantengono la pena capitale nella loro legislazione.

Il 29 giugno 1998 il Consiglio ha deciso, come parte integrante della politica in favore dei diritti umani, di rafforzare le sue iniziative internazionali in opposizione alla pena di morte, adottando "*Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi terzi in materia di pena di morte*". In particolare in tali orientamenti l'Unione europea si prefigge i seguenti obiettivi:

- adoperarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte;
- chiedere che, nei paesi in cui vige ancora la pena di morte, la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto di norme minime.

Secondo gli orientamenti, inoltre, l'Unione europea solleverà la questione dell'abolizione della pena di morte e di una sua moratoria nei consessi multilaterali e incoraggerà gli Stati ad aderire al **secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici** (ICCPR - *International Covenant on Civil and Political Rights*) nell'ambito delle Nazioni Unite e ad analoghi strumenti regionali volti all'abolizione della pena di morte. Per quanto riguarda gli Stati che insistono per mantenere la pena di morte, l'UE ritiene importante che siano rispettate le seguenti norme minime:

- si può imporre la pena capitale unicamente per i crimini intenzionali più gravi;
- non si può imporre la pena di morte per un reato per il quale tale pena era prevista quando il reato è stato commesso se, successivamente, è stata prevista una pena inferiore, e si deve imporre quest'ultima;
- non si può imporre la pena capitale alle persone che non avevano raggiunto i 18 anni al momento in cui hanno commesso un crimine, alle donne incinte, alle madri con figli in giovane età e alle persone sofferenti di alienazione mentale;
- occorrono prove chiare e convincenti e un equo processo, in cui l'accusato disponga di un'assistenza giuridica;
- dev'essere prevista la possibilità di presentare ricorso ad un tribunale di giurisdizione superiore e reclamo individuale nell'ambito delle procedure internazionali e il condannato a morte ha diritto a presentare una petizione affinché la pena sia commutata;

- la pena di morte dev'essere eseguita infliggendo il minimo possibile di sofferenze.

Sulla base di tali orientamenti, l'UE mantiene un alto livello di attività contro la pena di morte, utilizzando i diversi strumenti a disposizione, sia a livello politico sia tramite il sostegno finanziario.

L'azione politica

L'Unione europea è attiva a livello internazionale, in tutti i forum multilaterali per l'abolizione della pena di morte. A partire dal 1999, ogni anno l'UE ha continuato ad avvalersi della prassi consolidata, che consiste nel proporre una risoluzione sulla pena di morte in sede di Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite (CHR). Nell'ultima di esse, adottata nel 2005, in occasione della 61a sessione della CHR e fatta propria da 81 paesi, si ribadisce l'invito a una moratoria mondiale sulle esecuzioni capitali e si invitano gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) inteso ad abolire la pena di morte.

L'UE ribadisce inoltre la sua opposizione alla pena di morte ogni anno alle riunioni sull'attuazione della dimensione umana dell'Organizzazione per la sicurezza e al cooperazione in Europa (OSCE).

Parlamento europeo e Consiglio d'Europa hanno co-organizzato, insieme all'organizzazione non governativa *Ensemble contre la peine de mort*, il primo Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Strasburgo nel giugno 2001. Si è trattato del primo di una serie di eventi che hanno messo insieme esperti internazionali, istituzioni, ONG ed ex sostenitori della pena capitale.

L'UE ha preso parte anche alla Prima giornata mondiale contro la pena di morte, organizzata dalla Coalizione mondiale contro la pena di morte, che ha avuto luogo il 10 ottobre 2003. In quella occasione, la Presidenza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione europea in cui ha ribadito l'aspirazione dell'Unione europea a vedere la pena di morte abolita, *de jure* e *de facto*, in tutti i paesi del mondo, in tempo di pace e in tempo di guerra.

Dichiarazioni analoghe contro la pena di morte sono state rilasciate dalle istituzioni dell'UE in molte occasioni. Il 30 novembre 2002, il Consiglio si è espresso contro la pena di morte e, in particolare, contro le esecuzioni particolarmente crudeli che causano sofferenze immani, quali la lapidazione, esortando a non farvi più ricorso.

Nell'ambito delle **azioni politiche verso i singoli paesi**, l'UE adotta rimostranze generali e individuali.

Le rimostranze generali consistono nel sollevare la questione della pena di morte nel dialogo con i paesi terzi. Si tratta di passi intrapresi in particolare quando la politica di un paese in materia di pena di morte appare instabile, vale a dire quando si teme che una moratoria ufficiale o *de facto* volga al termine o quando si è in procinto di ripristinare nella legislazione la pena di morte.

L'Unione europea ricorre a *rimostranze individuali* quando ha conoscenza di singole condanne a morte che violano le citate norme minime.

In questi anni, l'UE ha sollevato la questione della pena di morte nei confronti dei governi di Giappone, USA, Cina, Pakistan, Siria, Kuwait, Barbados, Yemen, Autorità palestinese, Libia, Iran, Iraq, Uzbekistan, Sri Lanka, Vietnam, India, Indonesia e Bangladesh.

Tra le dichiarazioni ufficiali più recenti, rilasciate dalla Presidenza di turno a nome dell'Unione europea, si segnalano la dichiarazione del 2 settembre 2005 in occasione della condanna a morte di tre cittadini iracheni e quella del 2 dicembre 2005 in occasione della millesima esecuzione effettuata negli Stati Uniti dal 1976, quando è stata reintrodotta la pena di morte. Analogamente, un passo ufficiale o una dichiarazione pubblica vengono intrapresi quando un paese prende iniziative volte ad abolire la pena di morte. La dichiarazione più recente risale al 17 luglio 2006 quando la Presidenza finlandese ha espresso a nome dell'Unione europea il proprio vivo compiacimento per l'abolizione totale della pena di morte dalla legislazione delle Moldavia.

Il sostegno finanziario

L'impegno politico dell'UE contro la pena di morte si combina con il sostegno finanziario fornito in particolare attraverso lo strumento dell'Iniziativa europea a favore della democrazia e dei diritti umani² che comprende i finanziamenti relativi alla promozione dei diritti umani, alla democratizzazione e alla prevenzione dei conflitti. Nel quadro di tale strumento, l'abolizione della pena di morte figura tra le quattro priorità tematiche individuate dalla commissione nella Comunicazione del maggio 2001 "Il ruolo dell'UE nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi"³. Tra i progetti più recenti finanziati nell'ambito dell'Iniziativa europea a favore della democrazia e dei diritti umani si segnala il progetto "**L'applicazione della pena di morte nell'Africa del Commonwealth:**

² L'Iniziativa europea a favore della democrazia e dei diritti umani è un nuovo capitolo di bilancio istituito nel 1994 su iniziativa del Parlamento europeo. Si segnala che, nel quadro delle nuove prospettive finanziarie, il 29 giugno 2006 la Commissione ha presentato la proposta che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) (COM (2006) 354), destinato a sostituire l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani, i cui due regolamenti di base giungono a scadenza a fine 2006.

³ COM (2001) 252.

strumenti giuridici per l'Africa del Commonwealth" attuato dall'Istituto britannico del diritto internazionale e comparato (BIICL) in 13 paesi africani⁴ con l'obiettivo di aumentare la capacità di avvocati e giudici di mettere in discussione la pena di morte attraverso iniziative diverse (compilazione di materiale giuridico, corsi di formazione e seminari, creazione di una rete di scambio di informazioni tra avvocati, magistrati e gruppi della società civile per mettere a disposizione strategie ed esperienze vincenti in materia di pena di morte).

Il Parlamento europeo

Il **Parlamento europeo** ha preso posizione contro la pena di morte in più occasioni⁵, sia in relazione ad esecuzioni capitali presso altri Stati, sia in favore dell'adozione di una moratoria da parte di tutti quegli Stati che contemplano tale pena. In particolare, il Parlamento europeo ha ripetutamente:

- chiesto agli Stati membri di non permettere l'estradizione di alcuno per reati passibili di pena di morte verso gli Stati che continuano a prevederla nel loro ordinamento giuridico;
- invitato la Commissione e il Consiglio a promuovere l'abolizione della pena di morte nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi, anche in occasione del negoziato per accordi con tali paesi;
- proposto l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte.

Più recentemente, il Parlamento europeo si è espresso sull'argomento nell'ambito della risoluzione adottata il 18 maggio 2006 sulla relazione sui diritti umani dell'UE. Tale relazione, presentata ogni anno dal Consiglio, contiene il resoconto delle iniziative intraprese all'interno dell'UE, nei confronti dei paesi terzi e nei consessi internazionali, oltre che una sintetica informazione sulla situazione dei diritti umani nel mondo. Alla relazione è annessa la lista dei progetti finanziati nelle diverse parti del mondo sotto il citato capitolo di bilancio Iniziativa europea a favore della democrazia e dei diritti dell'uomo. L'ultima relazione, che copre il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005, è stata presentata il 20 aprile 2006.

Nella sua risoluzione il Parlamento europeo a proposito della pena di morte:

- ha apprezzato l'impostazione seguita dalla Presidenza del Regno Unito riguardo alla pena di morte, in linea con gli orientamenti dell'UE in materia, intraprendendo iniziative nei paesi in cui o vi è il rischio che la moratoria sulla pena di morte venga sospesa di diritto o di fatto o, al

⁴ Botswana, Camerun, Ghana, Kenya, Lesotho, Swaziland, Malawi, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe e Sierra Leone.

⁵ Il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni sulla pena di morte il 7 ottobre 1999, il 18 novembre 1999, il 16 dicembre 1999, il 13 aprile 2000, il 6 luglio 2000, il 26 ottobre 2000, il 5 luglio 2001, il 13 giugno 2002.

contrario, in cui si stanno prendendo in considerazione provvedimenti interni per l'introduzione di una moratoria;

- chiede alla Presidenza austriaca e a tutte le Presidenze future di seguire tale esempio, compiendo regolarmente passi presso i paesi che si trovino in tali situazioni;
- chiede a tutte le Presidenze di dare seguito, ove opportuno, ai passi compiuti in precedenza;
- chiede alla Commissione di dare istruzioni alle sue delegazioni nei paesi terzi in cui vige la pena di morte di appoggiare le iniziative del Consiglio volte a ottenere una moratoria nonché di raddoppiare gli sforzi nel caso di cittadini europei condannati alla pena di morte;
- accoglie con favore la risoluzione adottata dall'Assemblea parlamentare euro-mediterranea a Rabat il 21 novembre 2005, che rivolge un invito ai paesi partner del processo di Barcellona a sostenere la moratoria sulla pena di morte.

Altre iniziative

Il 25 giugno 2005 è stato approvato il **regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio** che istituisce uno specifico regime per il commercio dei dispositivi e dei prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte, la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. La prima componente del regime prevede il divieto per gli scambi di dispositivi che in pratica possono essere usati soltanto a questo scopo; la seconda componente prevede un regime autorizzativo per i dispositivi che potrebbero essere usati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi.

L'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO D'EUROPA
(a cura del Servizio Rapporti internazionali)

Il Protocollo n. 6 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati

Il principale strumento internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa nell'ambito della campagna a favore dell'abolizione della pena di morte è costituito dal **Protocollo n. 6** alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali **relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace**. Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 45 Stati membri⁶ del Consiglio d'Europa. Gli ultimi Stati ad averlo ratificato sono l'Armenia (settembre 2003), il Principato di Monaco (novembre 2005), la Serbia (marzo 2004) e la Turchia (novembre 2003). La Federazione russa, che ha firmato il protocollo il 16 aprile 1997, non lo ha ancora ratificato, anche se mantiene la moratoria delle esecuzioni adottata nel 1996.

Il Protocollo n. 6 introduce, all'art. 1, il principio dell'abolizione della pena di morte, imponendo così agli Stati firmatari di cancellare la pena capitale dalla propria legislazione. Il diritto all'abolizione della pena di morte viene definito, sempre all'art. 1, un diritto soggettivo dell'individuo.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha svolto un ruolo di primo piano, approvando alcuni significativi documenti contro la pena di morte. Tra le prese di posizioni più recenti dell'Assemblea si ricorda la **risoluzione 1253 (2001)**, del 25 giugno 2001, su "**L'abolizione della pena di morte nei Paesi osservatori del Consiglio d'Europa**" che invita i due soli Stati che mantengono nei loro ordinamenti la pena capitale, Giappone e Stati Uniti – aventi lo *status* di osservatori nell'Organizzazione di Strasburgo – ad introdurre le necessarie disposizioni per abolirla ed a migliorare le condizioni di detenzione nel "braccio della morte". Inoltre l'Assemblea ha stabilito che, allo scopo di evitare situazioni simili in futuro, lo *status* di osservatore venga concesso solo a quei Paesi che rispettino strettamente la moratoria delle esecuzioni o abbiano già abolito la pena di morte nel proprio ordinamento.

L'Assemblea ha reiterato questa posizione con la **risoluzione 1349 (2003), del 1° ottobre 2003**, motivata dalle **4 esecuzioni in Giappone e dalle 137 negli Stati Uniti** disposte dal giugno 2001, data di approvazione delle precedente risoluzione. Di fronte a questo insuccesso, l'Assemblea ha rinnovato le richieste al Giappone e agli Stati Uniti di attivare una moratoria delle esecuzioni capitali, al fine ultimo di arrivare quanto prima ad una abolizione completa. A questo scopo

⁶ *L'Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 con Legge n. 8 del 2 gennaio 1989, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 12, suppl. ord. del 16 gennaio 1989.*

ha chiesto il pieno sostegno del Comitato dei Ministri per la promozione e l'approfondimento del dialogo parlamentare con i due Paesi osservatori in questione.

Con la **risoluzione 1455 (2005), del 22 giugno 2005**, sul rispetto degli obblighi e degli impegni della Federazione russa, l'Assemblea di Strasburgo ha chiesto a Mosca l'immediata abolizione della pena capitale, attraverso la ratifica del Protocollo n. 6, il cui termine è scaduto nel 1999.

Da ultimo con la **raccomandazione 1760 (2006)**, adottata il 28 giugno scorso, l'Assemblea, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, raccomanda al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa di invitare **l'Albania e la Lettonia** ad abolire la pena capitale per i crimini commessi in periodo bellico o durante gli stati di emergenza, ribadire l'obbligo per la Federazione russa di ratificare il Protocollo n. 6 ed invitare Stati Uniti e Giappone a cancellare la pena capitale dai rispettivi ordinamenti. Chiede altresì al Comitato di sollecitare l'Unione europea ad affrontare la questione della pena capitale nel suo dialogo politico con la Cina del più fondamentale dei diritti dell'uomo, ossia il diritto alla vita. L'Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere i paesi desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e l'organizzazione di seminari di sensibilizzazione.

Il Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

I Ministri degli Affari Esteri ed i Rappresentanti degli Stati membri del Consiglio d'Europa, riuniti a Vilnius in occasione della 110^a sessione del Comitato dei Ministri dell'Organizzazione, hanno firmato il 3 maggio 2002, **il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza**.

Il Protocollo abolisce la pena di morte in ogni circostanza, anche per gli atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. Nessuna deroga né riserva è ammesse alle disposizioni del Protocollo.

Attualmente l'accordo è stato ratificato da 36 Stati membri: 8 altri Stati – **tra i quali l'Italia** – pur avendolo sottoscritto non hanno ancora **ultimato il procedimento di ratifica**.

I PRECEDENTI PARLAMENTARI

XIV legislatura

Il 4 giugno 2002 la Camera dei deputati ha approvato in prima deliberazione, ad amplissima maggioranza, il testo unificato di cinque proposte di legge costituzionale (A.C. 1436 ed abb., sottoscritte da esponenti di tutti i gruppi politici), nelle quali si prevedeva la soppressione, al quarto comma dell'art. 27 della Costituzione, dell'inciso "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". Tale modifica avrebbe **espunto dal testo costituzionale ogni residua ipotesi di introducibilità della pena capitale** nel nostro ordinamento.

L'intendimento dichiarato dei proponenti era, per l'appunto, quello di adeguare la Costituzione all'abolizione totale della pena di morte già disposta dalla L. 589/1994⁷, legge che ha soppresso ogni riferimento a tale pena nel codice penale militare di guerra; ciò allo scopo di rendere impossibile, anche per il futuro, la reintroduzione della pena capitale, sotto qualsiasi forma, nell'ordinamento giuridico⁸.

Il testo approvato dalla Camera riprendeva quello già approvato in prima deliberazione, nel corso della **XIII legislatura**, dal medesimo ramo del Parlamento.

Trasmesso al Senato della Repubblica, il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente (A.S. 1472), il quale ne ha concluso l'esame il 18 dicembre 2002, senza apportare modificazioni al testo.

Nella prima seduta dell'Assemblea dedicata al provvedimento – il 13 febbraio 2003 – il relatore on. Maffioli chiedeva tuttavia il **rinvio in Commissione** del disegno di legge, "avendo ricevuto diverse sollecitazioni ad un'ulteriore riflessione e ritenendo opportuno che una legge costituzionale venga approvata con un'ampia maggioranza".

Nella seduta del 25 febbraio l'Assemblea accoglieva la richiesta del relatore.

Il successivo esame in Commissione si è concluso, nella seduta del 2 luglio 2003, con l'approvazione di un nuovo mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato dalla Camera. L'Assemblea del Senato, tuttavia, non ha avviato la discussione sul provvedimento prima della fine della legislatura.

⁷ Legge 13 ottobre 1994, n. 589, *Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra*.

⁸ Cfr. al riguardo, tra gli altri, l'intervento del relatore on. Boato, nella seduta dell'Assemblea del 6 maggio 2002.

XIII legislatura

Nella seduta del 23 luglio 1997⁹, la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge costituzionale A.C. 3484 (Piscitello ed altri) e 3680 (Jervolino Russo ed altri), di contenuto identico a quello delle proposte oggi all'esame. In quella occasione il rappresentante del Governo¹⁰ esprimeva l'assenso dell'Esecutivo sul provvedimento per le ragioni politiche e morali emerse nel corso del dibattito, in coerenza con le iniziative che lo stesso Governo aveva assunto al fine di eliminare la pena di morte dagli ordinamenti degli altri Stati.

Successivamente, nella seduta del 14 aprile 1999, l'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima deliberazione, con un'ampia maggioranza¹¹, il testo della Commissione.

Il provvedimento, trasmesso al Senato (A.S. 3965) il 15 aprile 1999, non ha proseguito *l'iter presso* quel ramo del Parlamento.

⁹ Il presidente della Commissione on. Jervolino Russo, in qualità di relatore, ha ricordato che l'Ufficio di Presidenza della Commissione aveva deliberato all'unanimità di inserire in calendario le proposte di legge costituzionale in esame per la seduta del 23 luglio 1997, e cioè nel giorno in cui era stata programmata negli Stati Uniti l'esecuzione capitale di Joseph O'Dell, condanna effettivamente eseguita nel medesimo giorno.

¹⁰ Il Sottosegretario per l'interno on. Sinisi. In Assemblea è intervenuto il Sottosegretario per la difesa on. Rivera.

¹¹ Il risultato della votazione è stato il seguente: 362 favorevoli, 1 contrario, 4 astenuti.

Progetti di legge

N. 193

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente

l'abolizione della pena di morte

Presentata il 28 aprile 2006

Onorevoli Colleghi! - L'esclusione dall'articolo 27 della Costituzione del riferimento alla pena di morte è tema che è stato unanimemente condiviso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati che nella XIV legislatura approvò un testo unificato, con il parere favorevole delle Commissioni Giustizia e Difesa, di cui il proponente fu relatore e che la presente proposta di legge costituzionale riproduce. È una scelta di valore condivisa dalle forze politiche presenti in Parlamento, senza ragioni di schieramento e che fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani.

La civiltà giuridica italiana già dalla fine del XIX secolo, riprendendo l'insegnamento di Cesare Beccaria, ha negato il diritto dello Stato a condannare i cittadini alla pena capitale.

Il primo codice penale dell'Italia unitaria, adottato nel 1889 sotto il governo Zanardelli, fra i primi in Europa, non contemplava tra le pene comminabili la pena di morte.

La pena di morte fu successivamente reintrodotta nell'ordinamento, negli anni Venti, e la sua reintroduzione confermata nel Codice penale del 1930, per i delitti contro la personalità dello Stato (attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, eccetera) e

per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.

Essa, tuttavia, fu poi nuovamente soppressa dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 «Abolizione della pena di morte nel codice penale» e, dopo un temporaneo ripristino, come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, ad opera del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 «Disposizioni penali di carattere straordinario», fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27,

quarto comma, della Costituzione che, però, ne prevede la comminazione nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si è mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione avvenuta in Italia, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.

In attuazione del dettato costituzionale venne emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante «Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte», che dispose l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.

La legge 13 ottobre 1994, n. 589, recante «Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra», nella XII legislatura, ha, infine, disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Come si evidenzia dalla lettura dei lavori parlamentari di tale legge, la scelta di introdurre una formula ampia e irreversibile di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di

guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte.

Il tentativo di modificare l'articolo 27 della Costituzione è stato già portato avanti senza successo nel corso della XIII legislatura.

Il 23 luglio 1997, giorno in cui veniva eseguita, negli Stati Uniti d'America, la condanna a morte di Joseph O'Dell, la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati approvava il testo unificato delle proposte di legge costituzionale atti Camera n.n. 3484 e 3680. Successivamente il 14 aprile 1999, l'Assemblea procedeva alla prima approvazione. L'*iter*, tuttavia, non veniva ripreso al Senato.

Nella relazione per l'Assemblea, il relatore Maccanico affermava «l'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un paese democratico fondato sui diritti dell'uomo».

Così come tale riflessione era opportuna e motivata ieri, e lo è stata nella XIV legislatura, così oggi, nella legislatura che ha avuto inizio, riteniamo non più procrastinabile la sua attuazione sul piano costituzionale e legislativo.

La scelta contro la pena di morte accomuna molti paesi e le organizzazioni internazionali cui essi partecipano.

Chiara in tal senso è la politica portata avanti dalle Nazioni Unite. Il secondo Protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, ratificato ed eseguito con la legge 9 dicembre 1994, n. 734, stabilisce che nessuno Stato aderente possa giustiziare

alcun individuo soggetto alla sua giurisdizione. L'unica riserva ammessa dal Protocollo riguarda l'applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta, invece, implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.

L'azione internazionale dell'Unione europea per la promozione e la protezione

dei diritti umani, che si esplica sia nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, sia nel complesso delle relazioni esterne, è sempre più attenta e vigile.

In particolare l'Unione europea, in linea con gli obblighi stabiliti dalla comunità internazionale che riconosce e garantisce in sede di convenzioni e di dichiarazioni i diritti fondamentali dell'uomo:

condanna pubblicamente le violazioni dei diritti dell'uomo dovunque esse siano perpetrate;

interviene presso le autorità dei paesi in causa per indurli a far cessare dette violazioni;

adotta provvedimenti atti ad esercitare pressioni sulle autorità dei paesi in questione.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, infatti, uno degli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune. A tal fine, la maggioranza degli accordi stipulati con i paesi terzi riguarda sempre anche il «dialogo politico», concernente lo Stato di diritto, la democratizzazione, i diritti dell'uomo. Questa componente è inserita in tutte le nuove strategie dell'Unione nei confronti dei paesi asiatici, dei paesi mediterranei, dei paesi latino-americani.

In questo contesto l'Unione europea opera da molti anni a favore

dell'abolizione della pena capitale, che costituisce una ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri.

Nella dichiarazione sull'abolizione della pena di morte, allegata al trattato di Amsterdam, si prende atto che dopo la firma del sesto protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione e non è stata applicata in nessuno di essi.

La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato (articolo 2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19).

Fra i numerosi atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie, appare opportuno ricordare che il 29 giugno 1998, il Consiglio dell'Unione ha adottato, quale parte integrante della sua politica in materia di diritti dell'uomo, «*Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte*», ribaditi nell'ultima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo presentata il 24 settembre 2001. In particolare, in tali *Orientamenti* l'Unione europea si prefigge di adoperarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte, di chiedere che, nei paesi in cui vige ancora la pena di morte, la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto di norme minime.

Secondo gli *Orientamenti*, inoltre, l'Unione europea solleverà la questione dell'abolizione della pena di morte e di una sua moratoria nei consessi multilaterali e incoraggerà gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo

del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ad analoghi strumenti regionali volti all'abolizione della pena di morte.

Il problema della pena di morte è stato trattato in contatti bilaterali con una serie di paesi, compresi la Cina e gli Stati Uniti. L'Unione europea ha esposto la sua politica e i governi in questione sono stati invitati a prendere iniziative per l'abolizione della pena di morte. Inoltre, l'Unione è intervenuta in numerosi casi specifici, chiedendo la non applicazione della pena capitale, ad esempio nei casi di condanne comminate a soggetti in giovane età, o la revisione della legislazione.

Nel quadro dell'azione internazionale a favore dell'abolizione della pena di morte, occorre altresì ricordare che l'Unione ha presentato, per il terzo anno consecutivo, un progetto di risoluzione presso la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sul tema della pena di morte.

La risoluzione è stata adottata il 25 aprile 2001 e, come le precedenti, esorta gli Stati firmatari del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici a ratificare il già citato Secondo Protocollo Facoltativo. Nella risoluzione si chiede altresì di escludere dalla pena capitale i disabili, i condannati coinvolti in procedimenti ancora pendenti, di restringere comunque il numero di reati sanzionabili con la pena capitale e di disporre una moratoria in vista dell'abolizione totale.

L'8 maggio 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa al ruolo dell'Unione nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.

La comunicazione è il primo documento di strategia globale sui diritti umani nell'ambito delle relazioni esterne presentato dalla Commissione dal 1995; con essa non si intende riscrivere la politica di fondo in materia, bensì

inserirla nel contesto dell'impostazione strategica generale della Commissione nel campo delle relazioni esterne.

Il documento tiene conto degli sviluppi recenti del quadro giuridico e politico in cui vengono realizzate le attività dell'Unione europea, compresi i Trattati di Amsterdam e Nizza e la Carta dei diritti fondamentali.

La comunicazione individua tre campi nei quali la Commissione può operare più efficacemente:

1) promuovere politiche coerenti a sostegno dei diritti umani e della democratizzazione; si tratta di garantire la coerenza tra le diverse politiche dell'Unione, soprattutto a livello di politica estera e di sicurezza comune, nonché di assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni realizzate a livello di Unione europea e di Stati membri;

2) privilegiare i diritti umani e la democratizzazione nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi e adottare un'impostazione più attiva, in particolare sfruttando le opportunità offerte dal dialogo politico, dalle relazioni commerciali e dall'aiuto esterno. La Commissione intende integrare sistematicamente le questioni relative ai diritti umani e alla democratizzazione nel dialogo politico con i paesi terzi e nei suoi programmi di assistenza;

3) adottare un'impostazione più strategica per l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e adeguare i programmi e i progetti in tale settore agli impegni dell'Unione europea nei confronti dei diritti umani e della democrazia.

Un'attenzione particolare deve poi essere dedicata al ruolo del Parlamento europeo che nel corso degli anni ha rivolto costanti appelli (segnatamente con le sue relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo, le risoluzioni preparatorie alla Conferenza

intergovernativa conclusasi con il Trattato di Amsterdam, nonché diverse audizioni pubbliche in materia di diritti umani e politica estera) per far sì che la tutela dei diritti umani abbia un ruolo centrale nella definizione di una politica estera comune.

In particolare, il Parlamento europeo ha preso posizione contro la pena di morte in più occasioni, sia in relazione a esecuzioni capitali presso altri Stati, sia a favore dell'adozione di una moratoria da parte di tutti quegli Stati che contemplano tale pena. In particolare il Parlamento europeo ha ripetutamente:

chiesto agli Stati membri di non permettere l'estradizione di alcuno per reati passibili di pena di morte verso gli Stati che continuino a prevederla nel loro ordinamento giuridico;

invitato la Commissione e il Consiglio a promuovere l'abolizione della pena di morte nel quadro delle loro relazioni con i paesi terzi, anche in occasione del negoziato per accordi con tali paesi;

chiesto che l'Unione europea prendesse l'iniziativa presso le Nazioni Unite affinché l'Assemblea generale si esprimesse al più presto su una moratoria universale e sull'abolizione della pena di morte;

ricordato che, secondo la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam sulla pena di morte, nessun paese candidato in cui tale pena è ancora applicabile potrà aderire all'Unione.

Nella risoluzione sulla pena di morte negli Stati Uniti, del 6 luglio 2000 il Parlamento europeo ha reiterato la richiesta di abolizione della pena capitale e di imposizione immediata di una moratoria nei paesi in cui la pena capitale esiste ancora; in una risoluzione del 26 ottobre 2000, sull'attuazione delle linee di bilancio inerenti le campagne a favore di una moratoria sull'esecuzione della pena capitale, il Parlamento europeo ha inoltre ribadito che

l'abolizione della pena capitale rappresenta una conquista etica dell'Unione europea e ha invitato la Commissione a sostenere qualsiasi iniziativa che sia in grado di contribuire all'abolizione della pena capitale o alla promozione di una moratoria universale della stessa, chiedendole di considerare queste ultime un fattore determinante nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi.

Il 5 luglio 2001, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea sui diritti dell'uomo nella quale, relativamente alle problematiche connesse alla pena capitale:

approva gli orientamenti della politica comunitaria sulla pena di morte nei confronti dei paesi terzi;

ribadisce che la pena capitale imposta ai minori di 18 anni e ai ritardati mentali contravviene al patto internazionale sui diritti civili e politici nonché al diritto internazionale consuetudinario; chiede a tutti gli Stati di procedere ad una moratoria di tutte le esecuzioni al fine di abolire completamente la pena di morte;

ribadisce fermamente la richiesta rivolta a Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Congo, Iran e ad altri Stati di porre fine immediatamente a tutte le esecuzioni.

Nella stessa data, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla pena di morte e l'introduzione di una giornata europea contro la pena capitale. Richiamandosi alle conclusioni del primo congresso mondiale contro la pena di morte, gli eurodeputati condannarono l'applicazione della pena capitale ancora vigente in 87 paesi; chiesero alla Commissione di ritenere la pena capitale e la moratoria universale delle condanne come elementi essenziali delle relazioni tra l'Unione europea e i Paesi terzi; proposero l'istituzione di una

Giornata europea contro la pena di morte.

Nell'ambito delle iniziative avviate dall'Unione europea a seguito degli attentati dell'11 settembre, il 19 settembre 2001 la Commissione ha presentato due proposte di decisione: una relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2001)522) ed una relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2001)521). In particolare, la prima proposta mira a sostituire i procedimenti tradizionali di estradizione con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie basato sul mandato di cattura europeo. Recependo uno degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura, nella proposta è stato inserito, tra i considerando, il divieto di estradare la persona ricercata verso un Paese terzo qualora sussista il rischio che essa venga condannata alla pena di morte.

La lotta al terrorismo ha figurato tra le priorità della Presidenza spagnola, che al riguardo, tra l'altro, ha inteso rafforzare la cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti attraverso la stipulazione di uno specifico accordo. Il Parlamento europeo si è espresso in proposito con una risoluzione, approvata il 13 novembre 2001, nella quale si chiede che la pena di morte venga completamente abolita negli Stati Uniti e si rileva che l'estradizione di una persona ricercata dovrebbe essere subordinata alla garanzia che non sia applicata nei suoi confronti la pena capitale.

Nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 28 febbraio 2002, i ministri degli Stati membri hanno stabilito di attribuire alla Presidenza spagnola, entro il 25 aprile 2002, il mandato per negoziare l'accordo di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti. Il tema delle garanzie rispetto alla pena di morte rimane uno degli aspetti più delicati dell'intero negoziato.

Oltre alle iniziative dell'Unione europea, deve essere ricordata l'attività del Consiglio d'Europa. Il principale strumento internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa nell'ambito della campagna a favore dell'abolizione della pena di morte è costituito dal Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace. Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 39 Stati membri (l'Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 con la legge n. 8 del 1989). Armenia, Azerbaijan e Russia hanno, per ora, solo firmato il Protocollo, ma si prevede una ratifica a breve termine. L'unico paese a non aver firmato il Protocollo è la Turchia, che tuttavia osserva la moratoria delle esecuzioni da 17 anni.

Il Protocollo n. 6 introduce, all'articolo 1, il principio dell'abolizione della pena di morte, imponendo così agli Stati firmatari di cancellare la pena capitale dalla propria legislazione. Il diritto all'abolizione della pena di morte viene definito, sempre all'articolo 1, un diritto soggettivo dell'individuo.

Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha svolto un ruolo di primo piano, approvando alcuni significativi documenti contro la pena di morte.

Tra le prese di posizioni più rilevanti dell'Assemblea si ricorda la Raccomandazione 1246 (1994) sull'abolizione della pena capitale, in cui si afferma che «la pena di morte non può avere un posto legittimo nel sistema penale delle società civili e la sua applicazione può equipararsi alla tortura ed ai trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». L'articolo 6 della Raccomandazione contiene una serie di proposte rivolte al Comitato dei Ministri, tra cui l'invito a predisporre un Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che

abolisca la pena di morte sia in tempo di pace che in tempo di guerra, con l'esplicito obbligo per gli Stati firmatari a non reinserire questa pena nella legislazione nazionale.

Un fondamentale progresso è stato realizzato con la Risoluzione 1044 (1994) con cui l'Assemblea parlamentare ha reso l'immediata moratoria delle esecuzioni e l'abolizione della pena di morte condizioni preliminari per aderire al Consiglio d'Europa. Quest'obbligo è stato nuovamente riaffermato nella Risoluzione 1097 (1996) dove, peraltro, l'Assemblea ribadisce il proprio impegno ad assistere i paesi che desiderino abolire la pena capitale. Uno specifico appello è rivolto ai Parlamenti dei paesi retenzionisti affinché aboliscano la pena capitale entro la fine del millennio.

La proposta di un coinvolgimento diretto delle istituzioni del Consiglio d'Europa nella campagna contro la pena di morte è alla base della Raccomandazione 1302 (1996). In questo documento l'Assemblea raccomanda al Consiglio di sostenere finanziariamente e dal punto di vista logistico le campagne nazionali di informazione sull'abolizione della pena di morte; di organizzare conferenze internazionali su questa tematica e di considerare l'approccio verso l'abolizione della pena capitale dei paesi che richiedano l'adesione quale elemento per stabilire l'ammissione.

Nella Risoluzione 1187 (1999) su «L'Europa, un continente esente dalla pena di morte», l'Assemblea del Consiglio d'Europa, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, ribadisce il principio per cui la pena di morte deve considerarsi una pena inumana e degradante, nonché una violazione del più fondamentale dei diritti dell'uomo, ossia il diritto alla vita. L'Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere i paesi desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne

di informazione e l'organizzazione di seminari di sensibilizzazione.

Il 25 giugno 2001 l'Assemblea del Consiglio d'Europa ha approvato la risoluzione 1253 (2001) su «L'abolizione della pena di morte nei paesi osservatori del Consiglio d'Europa». Ai sensi della Risoluzione statutaria (93)26, «gli Stati desiderosi di ottenere lo *status* di osservatori presso il Consiglio d'Europa, sono tenuti ad accettare i principi di democrazia e di preminenza del diritto e il principio per cui tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione devono poter godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». Questa norma risulterebbe dunque violata nel caso di applicazione della pena di morte. Tra i paesi che hanno lo *status* di osservatori presso il Consiglio d'Europa, ossia il Canada (dal 1996), il Giappone (dal 1996), il Messico (dal 1999) e gli Stati Uniti (dal 1996), i soli due paesi che hanno conservato la pena di morte nel proprio ordinamento e non hanno attuato una moratoria delle esecuzioni sono il Giappone e gli Stati Uniti.

L'invito, più volte ribadito negli anni, ai due paesi ad introdurre una moratoria delle esecuzioni e ad adottare le necessarie disposizioni per abolire la pena di morte, nonché a migliorare le condizioni di detenzione nel «braccio della morte», non pare aver avuto esito o indotto iniziative significative. Al punto che l'Assemblea ha poi stabilito - allo scopo di evitare analoghi casi in futuro - che lo *status* di osservatore venga concesso solo a quei paesi che rispettino strettamente la moratoria delle esecuzioni o abbiano già abolito la pena di morte nel proprio ordinamento.

Il Consiglio d'Europa è stato promotore, insieme al Parlamento europeo, della riunione solenne dei Presidenti dei Parlamenti a favore dell'abolizione della pena di morte.

Il Presidente dell'*Assemblée Nationale*, d'intesa con la Presidente del

Parlamento europeo e con il Presidente dell'Assemblea

parlamentare del Consiglio d'Europa, ha preso l'iniziativa di promuovere una riunione dei Presidenti dei Parlamenti di tutto il mondo che intendano aderire alla campagna per l'abolizione della pena di morte. Hanno accordato il loro patrocinio il Presidente della Camera dei deputati italiana e il Presidente del *Bundestag*, nonché i Presidenti dei Parlamenti austriaco, belga e portoghese.

La riunione dei Presidenti si è svolta a Strasburgo il 22 giugno 2001, presso il Parlamento europeo, sotto la presidenza della Presidente N. Fontaine e del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Lord Russell Johnston. Sono stati invitati tutti i Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea nonché un gruppo di Presidenti rappresentativo delle diverse aree geografiche, selezionato sulla base del criterio della recente abolizione della pena di morte.

Oltre ai Presidenti, sono intervenuti nel corso della seduta alcuni «grandi testimoni», ed in particolare Mahmoud Ben Romdhane di *Amnesty International*, Sidiki Kaba della Federazione per i Diritti dell'Uomo, Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egidio e Michel Taube di *Ensemble contre la peine de mort*, Associazione promotrice del Congresso mondiale contro la pena di morte.

Al termine della riunione, i Presidenti dei Parlamenti hanno sottoscritto un Appello solenne a tutti gli Stati affinché dichiarassero, senza indugio e dovunque nel mondo, una moratoria delle esecuzioni dei condannati a morte e prendessero iniziative volte ad abolire la pena di morte dalla loro legislazione interna.

Il Parlamento italiano è stato rappresentato dall'allora Presidente della Camera dei deputati, on. Pier Ferdinando Casini.

Uno fra i più significativi contributi del Consiglio d'Europa è rappresentato dall'approvazione del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha trasmesso il 21 novembre 2001 all'Assemblea Parlamentare, che ha espresso parere favorevole nella sessione 2002 del 21-25 gennaio 2002, il testo del progetto di Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per ottenere il previsto parere.

Nel testo del Protocollo n. 13 si propone l'abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, casi che sono contemplati nel Protocollo n. 6 alla Convenzione.

In particolare il progetto di Protocollo prevede, fra l'altro, che:

la pena di morte è abolita. Nessuno può esservi condannato né possono essere eseguite esecuzioni capitali;

non sono autorizzate deroghe ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione (che le prevede in caso di guerra o di pericolo per la vita pubblica);

non sono ammesse riserve ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Il Comitato dei ministri ha, dunque, adottato definitivamente il Protocollo il 21 febbraio del 2002. Il Protocollo, a partire dal 3 maggio 2002, è stato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Anche al fine di poter procedere ad una ratifica di tale Protocollo era e rimane necessario modificare l'articolo 27 della Costituzione, rendendo impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordinamento.

Nella precedente legislatura questo testo ebbe, nella stesura della relazione, la preziosa collaborazione del servizio Studi della Camera dei deputati e, nel confronto parlamentare, l'approvazione quasi unanime dei deputati, che, senza

distinzione di schieramento politico, convennero sulla opportunità di questa modifica costituzionale, all'insegna della più alta tradizione della civiltà giuridica italiana.

**PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

N. 523

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

**D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, ANTINUCCI,
BELTRANDI, BUEMI, BUGLIO, CAPEZZONE, CREMA, DI GIOIA,
MANCINI, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCO,
SATTA, D'ANTONA, LEOLUCA ORLANDO, PEDRINI, SQUEGLIA,
PINOTTI, GRASSI, TOLOTTI, SAMPERI, LONGHI, BENVENUTO,
COLUCCI, CHIAROMONTE, ATTILI, MUSI, GIACHETTI,
GRILLINI, FORLANI, CORDONI, FASCIANI, BANDOLI, PIRO,
BUCCHINO, DE BRASI, DATO, CRISCI, DUILIO, RUGGERI,
BURTONE, CIALENTE, VENIER, FRANCI, MELLANO,
BARATELLA, CANCRINI, LARATTA, SASSO, SERVODIO**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

Presentata l'8 maggio 2006

Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge di modifica costituzionale è volta a cancellare l'ultimo retaggio della pena di morte ancora presente nella legislazione italiana

e, con esso, la possibilità, sia pure teorica, di una sua reintroduzione.

Il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione recita, infatti, al quarto comma: «Non è ammessa la pena di

morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Di questo comma si propone la modifica, che va nel senso della eliminazione del riferimento alle ipotesi di pena capitale previste dalle leggi militari di guerra.

È una riforma che attende di essere compiuta fin dal 1994, quando con l'approvazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, sono state abolite le ipotesi di pena di morte previste nel codice penale militare di guerra.

Con l'abolizione dai codici militari, l'Italia non ha solo compiuto il passo decisivo dell'abolizione completa e definitiva della pena di morte al proprio interno, ha anche iniziato un percorso che l'ha portata a essere il Paese che più spesso ha preso posizione a livello internazionale contro la pena di morte e che più spesso è intervenuto nei confronti di Paesi che ancora la prevedono per fermare le esecuzioni capitali.

Il nostro Paese, su impulso dell'associazione «Nessuno tocchi Caino» e del Partito radicale transnazionale e con una convergenza straordinaria, su questo tema, di Governo e opposizione, ha avuto il merito di muovere le acque a livello internazionale, incontrando nella sua lotta contro la pena di morte e a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali il crescente sostegno di Paesi di tutti i continenti.

Nel 1994, una risoluzione per la moratoria fu presentata per la prima volta all'Assemblea generale dell'ONU dal primo Governo Berlusconi. Tale risoluzione fu battuta per soli otto voti. Ma nel 1997, su iniziativa del Governo Prodi, la Commissione dell'ONU per i diritti umani ha approvato a maggioranza assoluta una risoluzione che chiede «una moratoria delle esecuzioni capitali, in vista della completa abolizione della pena di morte». Per la prima volta un organismo delle Nazioni Unite ha ritenuto la pena

di morte una questione attinente ai diritti umani e ha considerato la sua abolizione «un rafforzamento della dignità umana e un progresso dei diritti umani fondamentali».

Da allora, ogni anno, la risoluzione viene regolarmente approvata dalla Commissione di Ginevra, ed è grazie a questo se la situazione della pena di morte nel mondo è oggi radicalmente cambiata. Nel 1994 i Paesi membri dell'ONU in cui era prevista la pena di morte erano 97, oggi sono 55, 42 in meno. C'è un nesso diretto tra le iniziative italiane del 1994 e del 1997 e le abolizioni, moratorie legali e di fatto che sono intervenute da allora ad oggi. Non è stato l'esito naturale di un'evoluzione storica, ma l'effetto diretto di una campagna politica, promossa in particolare dall'associazione «Nessuno tocchi Caino», per cercare di tradurre in tempi politici i tempi storici dell'abolizione, subito fatta propria dal Parlamento e dal Governo italiano e sostenuta poi da molti Paesi in diversi continenti. Abolizioni e moratorie ovunque nel mondo hanno potuto salvare dal patibolo migliaia di persone.

In questi anni, l'Italia ha proiettato la sua posizione abolizionista sulla pena di morte anche nei confronti dei singoli Paesi che la mantengono. Con una storica sentenza, il 25 giugno 1996, la Corte costituzionale ha negato l'estradizione negli Stati Uniti di Pietro Venezia, cittadino italiano reo confesso di un omicidio compiuto in Florida. Nel rifiutare la richiesta degli Stati Uniti, l'Italia ha posto anche una rigida riserva a estradare in ogni caso verso Paesi mantenitori, anche in presenza di garanzie di non applicazione o esecuzione, della pena di morte, chiunque risieda o viva sul territorio italiano. Un Paese che ha abolito totalmente la pena di morte non può cooperare - ha stabilito la Corte - alla sua applicazione ovunque nel mondo, consegnando persone, cittadini italiani o stranieri che siano, nelle mani di chi la

pratica. Da allora, sono stati riscritti tutti i trattati bilaterali di cooperazione giudiziaria del nostro Paese e lo stesso codice di procedura penale; persone a rischio di pena capitale non sono state consegnate ai Paesi di origine, tra cui la Cina; altri Stati europei hanno seguito l'esempio dell'Italia, un Paese ormai riconosciuto a livello internazionale come quello che vuole abolire la pena di morte nel mondo.

In questo caso, l'Italia ha mostrato al mondo forza e autorevolezza. Ma perché essa guadagni maggiore coerenza interna e rispetto internazionale mancano ancora due passaggi: l'abolizione della pena di morte dalla Costituzione e la presentazione e approvazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di una risoluzione per una moratoria universale delle esecuzioni capitali.

Il compimento del primo passaggio è atteso ormai da molto tempo. Progetti di legge volti ad eliminare dalla nostra Costituzione le ultime vestigia di un passato che non ha alcun futuro nella coscienza civile e politica del nostro Paese, la previsione della pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, sono stati riproposti nelle ultime tre legislature da vari gruppi politici. Il Parlamento non ha mai trovato il tempo di approvarli. Nella scorsa legislatura, addirittura, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati nel 2002, la legge di modifica costituzionale è stata ferma al Senato della Repubblica per i restanti tre anni di lavori parlamentari.

È giunto il tempo di cancellare questa macchia anacronistica ancora presente nella nostra legge fondamentale.

È maturo anche il tempo per portare a compimento il secondo passaggio della

iniziativa italiana contro la pena di morte: la moratoria universale delle esecuzioni capitali.

L'iniziativa dell'associazione «Nessuno tocchi Caino» volta a presentare la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni capitali all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2003, affidata alla Presidenza italiana dell'Unione europea, non ha avuto alcun esito. L'Italia che, nel 1994, è stata la prima a portare all'attenzione dell'Assemblea generale la proposta di moratoria per poi, nel 1999, consegnare il testimone all'Unione europea, nella speranza di dare così maggior forza alla battaglia per la moratoria, ha tutti i titoli per riassumerla a fronte dei dubbi, delle divisioni e delle contrarietà che attualmente si registrano in Europa.

Una decisione a favore della moratoria da parte dell'organismo maggiormente rappresentativo della comunità internazionale, seppure presa a maggioranza, avrebbe l'indiscutibile effetto di consolidare l'opinione mondiale circa la necessità di mettere al bando le esecuzioni capitali, contribuendo così allo sviluppo dell'intero sistema dei diritti umani.

Grazie alla moratoria ONU - e in attesa dell'abolizione mondiale e totale - migliaia di condannati a morte potrebbero essere risparmiati: non solo quelli di cui tutti sanno e si preoccupano, i detenuti nei «bracci della morte» americani, ma anche gli innominati e i dimenticati della pena di morte, i detenuti nei bracci della morte cinesi, iraniani, sauditi, vietnamiti e di tutti gli altri regimi autoritari, che muoiono ammazzati nel silenzio e nell'indifferenza generali.

**PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

Lavori parlamentari svolti nella XIV legislatura

Iter alla Camera

Proposte di legge costituzionale

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1436

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei deputati

BOATO, CRAXI, INTINI, PECORARO SCANIO, RIZZO

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

Presentata il 27 luglio 2001

Onorevoli Colleghi! - La coscienza della inviolabilità dei diritti umani è comune alle forze politiche presenti in Parlamento e fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani. Il principio di tutela assoluta del diritto alla vita è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione.

Il problema, dal punto di vista giuridico, è estremamente semplice. Il testo vigente dell'articolo 27 della Costituzione recita al quarto comma: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Da questa volontà nasce il testo approvato all'unanimità dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nella scorsa legislatura, che ha l'obiettivo di

espungere dalla Costituzione anche il riferimento alla pena di morte come eventualità che può essere prevista dalle leggi militari di guerra.

In questo contesto di convinto contrasto nei confronti della pena di morte, si pone la proposta di modifica costituzionale in oggetto. L'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un Paese democratico fondato sui diritti dell'uomo.

**PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

ART. 1

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2072

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei deputati

PISCITELLO, ABBONDANZIERI, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI,
ANNUNZIATA, ARNOLDI, AZZOLINI, BANDOLI, BANTI, EMERENZIO
BARBIERI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO,
GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BIELLI, BIMBI, BINDI, BIONDI,
BOATO, BOLOGNESI, BRUSCO, BUFFO, BULGARELLI, BURANI
PROCACCINI, CALIGIURI, CALZOLAIO, CAMINITI, CAMO, CAMPA,
CARBONELLA, CARBONI, CARDINALE, CARLI, CARLUCCI, CARRA,
CASTAGNETTI, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIANI,
CIMA, COLLAVINI, COLLE', CORDONI, COSSA, ARMANDO
COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, COSTA, CRISCI, D'ALIA, DAMIANI,
DE BRASI, DE FRANCISCIS, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DELBONO, DI
SERIO D'ANTONA, DI VIRGILIO, DIANA, DUILIO, FANFANI,
FINOCCHIARO, FIORI, FIORONI, FISTAROL, FOLENA,
FRANCESCHINI, FRIGATO, FUMAGALLI, FUSILLO, GAMBALE,
GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIUSEPPE
GIANNI, GIGLI, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, IANNUZZI, INTINI,
LABATE, LADU, ANNA MARIA LEONE, LETTA, LETTIERI, LISI,
SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUCA',
LUCCHESI, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, FILIPPO
MANCUSO, MANTINI, MARAN, MARINI, MARIOTTI, MASCIA,
MAZZONI, MEDURI, MELANDRI, MERLO, MILANESE, MILIOTO,
MINNITI, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, MOTTA, NARO,
NICOLOSI, NICOTRA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI,
PAPPATERRA, PAROLO, PASETTO, PATRIA, PENNACCHI, LUIGI
PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISTELLI, PREDI,
RAMPONI, REALACCI, REDUZZI, RIVOLTA, RIZZO, ROCCHI,
RODEGHIERO, ROGNONI, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA,
RUGGIERI, RUSCONI, RUTELLI, RUZZANTE, SANDI, SANZA, SAVO,

**SCIACCA, SELVA, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, SUSINI, TANONI,
TAORMINA, TARANTINO, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VALPIANA,
VENDOLA, VERNETTI, VIGNI, VILLETTI, VOLPINI, WIDMANN,
ZACCHERA, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione

concernente l'abolizione della pena di morte

Presentata il 7 dicembre 2001

Onorevoli Colleghi! - Dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre, assieme alla necessità di una risposta ferma a quella che appare essere oggi la principale minaccia alla sicurezza dell'umanità, è cresciuta la consapevolezza di un ripensamento profondo degli stessi principi e sistemi che governano le dinamiche economiche, civili e politiche a livello internazionale. Dovremo essere capaci di costruire, su nuove basi di eguaglianza, di estensione della democrazia e dei diritti, di più equa distribuzione delle ricchezze e delle risorse, le fondamenta ed i presupposti comuni di questa era planetaria nella quale i destini dei popoli e delle nazioni sono sempre più complementari.

L'Italia da tempo ha scelto, con determinazione, il tema dei diritti umani quale identità della propria politica nazionale ed estera attraverso un impegno, sostenuto in forma unitaria da

tutto il Parlamento, che ha conseguito risultati importanti anche in sede di organismi internazionali. Uno dei terreni sui quali il nostro Paese si è esposto con una proiezione di alto profilo è stato e rimane quello della abolizione della pena di morte nel mondo. Un impegno che l'Italia sta portando avanti da oltre un decennio, riscontrando oggi un consenso crescente che ci ha fatto uscire dalla pur nobile solitudine dei primi anni novanta, quando il tema della pena di morte non apparteneva ancora alla sfera dei diritti della persona e la possibilità di una decisione o votazione in merito era fermamente respinta da alcuni dei Paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e non solo da loro, come inaccettabile ingerenza negli affari interni dei singoli Paesi. Oggi questa impostazione può essere considerata in via di superamento, essendosi aperta la strada ad una concezione del "diritto internazionale" che supera la soglia, un tempo invalicabile, della sovranità del

singolo Stato per andare verso il nuovo orizzonte del riconoscimento e della tutela internazionale dei diritti umani.

L'impegno generoso del nostro Paese è stato riconosciuto con l'assunzione di questa linea di pensiero da parte dell'intera Unione europea. Dopo due approvazioni consecutive della risoluzione per l'abolizione della pena di morte e per l'adozione di una moratoria delle esecuzioni presentata dall'Italia nel 1997 e nel 1998 alla Commissione per i diritti umani dell'ONU, l'Unione europea ha assunto la posizione italiana e presentato all'unanimità la risoluzione in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite. La decisione è maturata anche in conseguenza del successo che la risoluzione aveva registrato in sede di Commissione per i diritti umani, con un numero molto alto di "cosponsor" (77) e il più basso livello di voti contrari della storia (11). Come noto, la risoluzione fu formalmente presentata dall'Unione europea per la trattazione in occasione della sessione autunnale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Ma, come i colleghi ricordano, in quella occasione la battaglia registrò una battuta d'arresto poiché, di fronte alla possibilità di uno snaturamento dei principi e della sostanza della risoluzione, la Presidenza finlandese di turno dell'Unione europea, in accordo con gli altri Paesi europei, decise di non sottoporre la risoluzione al voto e di sospendere la trattazione. Ci furono, anche nel nostro Paese, valutazioni differenziate rispetto alla decisione del ritiro, tra quanti condivisero quella scelta per impedire lo

snaturamento dei contenuti della mozione e chi invece riteneva che la mediazione proposta, pur se non esattamente conforme ai principi ed alle intenzioni dei presentatori, rappresentava comunque un passo avanti. Ma ciò che conta è che questa determinazione comune dell'Italia e dell'Unione europea si è ormai consolidata e, anche in ambito ONU, la trattazione della risoluzione è solo sospesa in attesa delle condizioni che ne consentano l'approvazione.

Questo rallentamento non deve farci dimenticare i risultati concreti ottenuti in questi anni dal nostro Paese, anche con una azione di lobby, appropriata ed efficace, e grazie all'insostituibile impegno di associazioni come "Amnesty International" e "Nessuno tocchi Caino". Con l'approvazione della risoluzione presentata dall'Italia alla Commissione per i diritti umani dell'ONU, per la prima volta la pena di morte, politicamente e giuridicamente, viene riconosciuta come "(...) pratica contro i diritti umani universalmente riconosciuti". Dopo quel voto l'abolizione della pena di morte non è più un impegno dei movimenti e dei cittadini abolizionisti ma un punto di vista della comunità internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del quale fanno parte Paesi mantenitori come Cina e USA, ha escluso la pena di morte dallo Statuto dei tribunali internazionali istituiti per giudicare i crimini commessi in Ruanda e nella ex Jugoslavia. Analogamente la Conferenza plenipotenziaria dell'ONU riunita a Roma nel luglio 1998 ha

approvato lo Statuto del Tribunale penale internazionale escludendo la pena di morte anche per i crimini contro l'umanità. Crediamo sia di grande valore il fatto che la pena di morte sia stata cancellata definitivamente dal diritto delle organizzazioni internazionali anche se, pur essendo in questi anni aumentati i Paesi che hanno cancellato, "de jure o de facto", la pena di morte, le esecuzioni sono paradossalmente aumentate nei Paesi mantenitori, in Cina, negli USA e nella maggior parte dei Paesi islamici. Per questo, per la responsabilità che ci siamo assunti, per i risultati ottenuti, l'impegno che abbiamo profuso in questi anni deve essere mantenuto, sempre più qualificato ed esteso, fino alla definitiva cancellazione della pena di morte dagli ordinamenti delle nazioni del mondo.

In questo senso si muove la presente proposta di modifica all'articolo 27 della Costituzione. Il suddetto articolo, infatti, nella prima parte del quarto comma esclude la pena capitale dal nostro ordinamento ("Non è ammessa la pena di morte"), mentre nella seconda ne autorizza l'uso "nei casi previsti dalle leggi militari di guerra". Tanto è bastato alla Corte di cassazione per affermare che il nostro ordinamento non è in assoluto contrario alla pena di morte. Nella massima della sentenza 9 maggio 1977, I sezione, della Cassazione penale, infatti, si legge: "La norma dell'articolo 2 della Costituzione, sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, non pone il divieto assoluto della pena di morte che è ammessa dall'articolo 27". L'obiettivo della presente proposta di modifica

costituzionale è, dunque, la soppressione della frase: "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra", lasciando così nel testo costituzionale la inequivoca e fondamentale dichiarazione di principio: "Non è ammessa la pena di morte". Come alcuni colleghi ricorderanno, una analoga proposta (atto Camera n. 3484) fu dal primo firmatario della presente proposta di legge costituzionale sottoposta alla attenzione del Parlamento nella passata legislatura; fu accolta con favore ma non riuscì a completare l'iter prima della conclusione della legislatura stessa. La proposta fu infatti discussa dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1999 ed approvata quasi all'unanimità, con 362 voti favorevoli, 4 astenuti e un solo voto contrario. Una proposta che venne significativamente sostenuta dalla firma di centocinquanta deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari e la cui approvazione fu salutata con grande soddisfazione dalle associazioni abolizioniste e per la tutela dei diritti umani. In una dichiarazione pubblica Amnesty International parlò di "un evento di grande importanza, un segnale per tutto il mondo". Quel primo passaggio istituzionale, seppur incompleto, fu salutato da tutti come un momento storico, come l'atto fondamentale con il quale il nostro Paese sarebbe entrato di diritto tra i Paesi totalmente abolizionisti rafforzando la battaglia del nostro Parlamento per una moratoria delle esecuzioni capitali nella prospettiva della definitiva cancellazione della pena di morte nel mondo. Nel riproporre oggi la proposta di legge costituzionale con l'auspicio che questa legislatura sia quella che sancirà il

carattere totalmente abolizionista del nostro Paese, c'è quindi non solo la volontà di riaffermare una scelta, ma anche la convinzione che la approvazione definitiva della modifica costituzionale proposta aumenterà la legittimità e l'autorevolezza di un impegno che il nostro Parlamento e il nostro Paese hanno intrapreso a tutela dei diritti umani e del rispetto della vita ovunque nel mondo.

**PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2110

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato

PISAPIA

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

Presentata il 17 dicembre 2001

Onorevoli colleghi! - Considerazioni di ordine etico, giuridico e pratico portano a ritenere, in uno Stato democratico, inammissibile la pena capitale.

L'Italia, terra natale di Cesare Beccaria e uno dei primi Paesi al mondo ad abolire la pena di morte (cancellata dai nostri codici nel 1890, se si eccettua la parentesi fascista), può rivendicare con orgoglio il fatto di essere in prima fila a

livello internazionale nella battaglia per l'abolizione di tale pena.

Nessun ordinamento giuridico e nessun crimine, neanche il più efferato, può giustificare il fatto che lo Stato metta a morte un essere umano, dimostrando in tal modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato.

"Assassinio e punizione capitale - ammoniva George Bernard Shaw - non

sono opposti che si cancellano a vicenda, ma simili che generano la loro natura".

L'attuale formulazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, però, presenta un'antinomia: da un lato, si proclama il principio della finalità rieducativa e dell'umanità della pena; e dall'altro si consente, seppure in ipotesi residuali ed eccezionali, quali quelle previste dalle leggi militari di guerra, il ricorso alla pena capitale.

Sebbene tali ipotesi siano già state eliminate sul piano della normazione ordinaria con la legge n. 589 del 1994 recante "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra", al fatto che nel testo costituzionale permanga il riferimento ad ipotesi che giustificano il ricorso alla pena di morte, è necessario porre rimedio al più presto.

La presente proposta di legge costituzionale è tesa ad eliminare in maniera definitiva e irreversibile la pena capitale dal nostro ordinamento costituzionale.

Analoga proposta di legge costituzionale fu anche presentata nella scorsa legislatura (atto Camera n. 3484), firmata da numerosi deputati appartenenti a schieramenti politici diversi, ed approvata alla Camera dei deputati nell'aprile del 1999 pressochè all'unanimità (362 voti favorevoli, 4 astenuti e un solo voto contrario), ma purtroppo l'iter di approvazione non venne concluso prima della fine della legislatura.

La modifica dell'articolo 27 della nostra Costituzione costituisce un ulteriore passo del percorso che pone il nostro Paese in prima fila nella lotta contro la pena capitale nel mondo, e che collocherebbe l'Italia fra le nazioni che hanno deciso di rinunciare a ricorrere, in qualsiasi circostanza, all'uccisione legale di un essere umano.

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà, inoltre, di estrema importanza per la battaglia che già da tempo il nostro Paese sta conducendo per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo.

Si tratta di una battaglia che, con l'ingresso dell'Italia nel novero di quelli che le organizzazioni per i diritti umani definiscono Stati "totalmente abolizionisti", potrà proseguire con maggiore forza, affinché siano effettivamente garantiti, in tutto il mondo, quei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita, che consideriamo un patrimonio irrinunciabile dell'umanità.

Basti pensare all'apporto che, in occasione dell'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità, ha dato il nostro Paese, battendosi con successo per l'istituzione di un giudice internazionale, precostituito per legge, che giudicasse i crimini contro l'umanità e, in particolare, per eliminare la pena capitale tra le pene previste anche per reati di tale gravità.

**PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2351

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

**ZANETTIN, PALMA, D'ALIA, BIONDI, SCHMIDT,
STERPA, CICCHITTO, PECORELLA, FERRO, MAZZONI,
FRAGALA', GHEDINI, FRATTA PASINI**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente la soppressione della
pena di morte

Presentata il 14 febbraio 2002

Onorevoli Colleghi! - La pena di morte che la Costituzione repubblicana ha cancellato quasi completamente dal nostro ordinamento, è rimasta per lungo tempo comminabile solo dalle leggi militari di guerra.

Poiché questa previsione legislativa è stata soppressa dalla legge n. 589 del 1994, il riferimento costituzionale alla possibilità di applicare

la pena di morte in caso di guerra appare ormai un residuo inutile ed inapplicabile, e che è opportuno eliminare in quanto non riflette la coscienza civile dei cittadini, neanche per i casi di emergenza come quelli bellici.

Per tale ragione riteniamo sia opportuno che il Paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria escluda totalmente dalla propria Carta

costituzionale qualsiasi riferimento | pure nei casi eccezionali quali lo stato di
all'ammissibilità della pena di morte sia | guerra.

**PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2373

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei deputati

**BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO
GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, PISAPIA,
RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte

Presentata il 20 febbraio 2002

Onorevoli Colleghi -
Considerazioni di ordine etico, giuridico
e pratico portano a ritenere, in uno Stato
democratico, inammissibile la pena
capitale.

L'Italia, terra natale di Cesare
Beccaria e uno dei primi Paesi al mondo
ad abolire la pena di morte (cancellata

dai nostri codici nel 1890, se si eccettua
la parentesi fascista), può rivendicare con
orgoglio il fatto di essere in prima fila a
livello internazionale nella battaglia per
l'abolizione di tale pena.

Nessun ordinamento giuridico e
nessun crimine, neanche il più efferato,
può giustificare il fatto che lo Stato

metta a morte un essere umano, dimostrando in tal modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato.

"Assassinio e punizione capitale - ammoniva George Bernard Shaw - non sono opposti che si cancellano a vicenda, ma simili che generano la loro natura".

L'attuale formulazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione, però, presenta un'antinomia: da un lato, si proclama il principio della finalità rieducativa e dell'umanità della pena; e dall'altro si consente, seppure in ipotesi residuali ed eccezionali, quali quelle previste dalle leggi militari di guerra, il ricorso alla pena capitale.

Sebbene tali ipotesi siano già state eliminate sul piano della normazione ordinaria con la legge n. 589 del 1994, recante "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra" è necessario porre rimedio al più presto al fatto che nel testo costituzionale permanga il riferimento ad ipotesi che giustificano il ricorso alla pena di morte.

La presente proposta di legge costituzionale è tesa ad eliminare in maniera definitiva e irreversibile la pena capitale dal nostro ordinamento costituzionale.

Analoga proposta fu anche presentata nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3484) da numerosi deputati appartenenti a schieramenti politici diversi, ed approvata nella seduta del 14 aprile 1999 pressochè all'unanimità (362 voti favorevoli, 4 astenuti e un solo voto contrario), ma purtroppo l'iter di

approvazione non venne concluso prima della fine della legislatura.

La modifica dell'articolo 27 della nostra Costituzione costituisce un ulteriore passo del percorso che pone il nostro Paese in prima fila nella lotta contro la pena capitale nel mondo e che collocherebbe l'Italia fra le Nazioni che hanno deciso di rinunciare a ricorrere, in qualsiasi circostanza, all'uccisione legale di un essere umano.

Il raggiungimento di tale obiettivo sarà, inoltre, di estrema importanza per la battaglia che già da tempo il nostro Paese sta conducendo per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo.

Si tratta di una battaglia che, con l'ingresso dell'Italia nel novero di quelli che le organizzazioni per i diritti umani definiscono Stati "totalmente abolizionisti", potrà proseguire con maggior forza, affinché siano effettivamente garantiti, in tutto il mondo, quei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita, che consideriamo un patrimonio irrinunciabile dell'umanità.

Basti pensare all'apporto che, in occasione dell'istituzione della Corte penale internazionale per i crimini contro l'umanità, ha dato il nostro Paese, battendosi con successo per l'istituzione di un giudice internazionale preconstituito per legge, che giudicasse i crimini contro l'umanità e, in particolare, per eliminare la pena capitale tra le pene previste anche per reati di tale gravità.

**PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

**Esame in sede referente presso la I Commissione
Affari costituzionali**

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Resoconto di martedì 12 marzo 2002

Martedì 12 marzo 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 marzo 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per l'innovazione e le tecnologie Lucio Stanca e i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci e per le riforme istituzionali e la devoluzione Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 Boato e C. 2110 Pisapia.

(Esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge costituzionale C. 2351).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale C. 2351 di

iniziativa del deputato Zanettin concernente la modifica all'articolo 27 della Costituzione.

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, l'abbinamento.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), relatore, evidenziata la rilevanza della materia all'esame della Commissione, sottolinea che le proposte di legge costituzionale in esame sono state sottoscritte dai rappresentanti di un ampio schieramento politico. Nel preannunciare che proporrà l'adozione di un testo unificato, atteso che i testi all'esame della Commissione sono caratterizzati da identico contenuto, ricorda che essi sono volti a sopprimere, al quarto comma dell'articolo 27 della Carta fondamentale, l'inciso «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra», limitativo della soppressione della pena di morte sancita dai costituenti: tale disposizione, peraltro, non trova alcun riferimento nell'ordinamento italiano a seguito dell'abolizione nella XII legislatura della previsione della pena di morte dal codice penale militare di guerra.

Rilevato che i testi in esame ripropongono il contenuto del testo unificato approvato in prima lettura nella

scorsa legislatura dall'Assemblea della Camera, che non ha trovato seguito da parte del Senato, ricorda che l'Italia è stata tra i primi paesi ad abolire la pena di morte e che, dopo la parentesi del periodo fascista, tale principio, già reintrodotta con decreto luogotenenziale, è stato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, con l'eccezione rappresentata dal disposto di cui al quarto comma.

Sottolineato l'impegno costantemente profuso dall'Italia sul piano internazionale per l'abolizione della pena di morte o quanto meno per una moratoria delle esecuzioni, segnala che il testo del progetto di Protocollo n.13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali propone l'abolizione totale ed indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, contemplati da un precedente documento, peraltro ratificato dall'Italia fin dal 1989. Auspica pertanto che il nuovo progetto di Protocollo, che sarà aperto alla firma il prossimo 3 maggio, veda l'Italia tra i primi

sottoscrittori e che il Governo presenti tempestivamente il relativo strumento di ratifica, in coerenza anche con il ruolo svolto dall'Italia presso gli organismi internazionali per l'esclusione della pena di morte anche per i crimini più gravi.

Sottolineato che l'azione di civiltà giuridica intrapresa e sostenuta nel tempo da Governi di orientamento politico diverso troverebbe con la modifica del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione il suo completamento, raccomanda la sollecita approvazione delle proposte di legge in esame.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER, nel sottolineare la rilevanza della materia in esame, che comporta una modifica del testo costituzionale, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Resoconto di giovedì 21 marzo 2002

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 marzo 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Gianclaudio BRESSA. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 Boato, C. 2110 Pisapia e C. 2351 Zanettin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta di martedì 12 marzo 2002.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 12 marzo 2002 è stata svolta la relazione.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ricorda che la pena di morte, abolita già con l'approvazione del codice Zanardelli e poi ripristinata durante il regime fascista, ha trovato definitiva esclusione con l'articolo 27 della Costituzione, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Tale previsione deve essere espunta dalla Carta fondamentale: ad imporlo è la storia culturale e giuridica dell'Italia, patria di Cesare Beccaria, il filosofo che per la prima volta ha fornito argomenti razionali contro la pena di morte in contrasto con il

pensiero fino ad allora prevalente nel mondo occidentale, che ha sempre considerato, fin dai tempi di Platone, la pena di morte naturale. Il concetto di mitezza della pena, accompagnata dalla certezza della stessa, affermato da Beccaria, ha dunque costituito un'autentica svolta rispetto ad una sorta di filo rosso che ha unito i filosofi del diritto ed ha costituito un elemento di riflessione già per le monarchie della fine del settecento, come si evince dagli scritti di Caterina II di Russia.

Al di là delle teorie etiche ed utilitaristiche, riconduce il proprio rifiuto della pena di morte a ragioni culturali che trovano riferimento nel comandamento che impone di non uccidere, con tutti i suoi corollari.

Auspica in conclusione la rapida approvazione della modifica costituzionale proposta, che interviene a completare il disegno costituzionale predisposto all'indomani del secondo conflitto mondiale e che, sancendo la totale scomparsa della pena di morte, rappresenterebbe un progresso sul versante giuridico, civile e penale.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Resoconto di martedì 26 marzo 2002

SEDE REFERENTE

Martedì 26 marzo 2002 - Presidenza del vicepresidente Pietro FONTANINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 Boato, C. 2110 Pisapia e C. 2351 Zanettin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 21 marzo 2002.

Pietro FONTANINI, presidente, ricorda che nella seduta del 21 marzo 2002 è stato svolto un intervento di carattere generale.

Pierantonio ZANETTIN (FI) evidenzia che la proposta di legge costituzionale Zanettin ed altri C. 2351 è stata presentata per indicare che la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» con riferimento all'abolizione della pena di morte rappresenta un obiettivo condiviso da tutte

le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Nell'illustrare i motivi di natura giuridica che inducono a sopprimere tale riferimento nel codice penale militare di guerra, specifica che questi riguardano sia la sottoscrizione di trattati internazionali in materia, sia la contraddittorietà della previsione rispetto a quanto stabilito dal terzo comma dello stesso articolo 27 in merito alla finalità rieducativa della pena.

Richiamata la tradizione giuridica dell'Italia, nel cui ambito si colloca l'insegnamento di Cesare Beccaria, sottolinea che la modifica dell'articolo 27 della Costituzione, del tutto obsoleta nell'ambito del mutato assetto dell'esercito volontario, è volta ad escludere la possibilità che in futuro venga nuovamente introdotta con legge ordinaria la previsione della pena di morte.

Sottolinea infine che la soppressione dell'inciso riguardante i casi previsti dalle leggi militari di guerra, nell'affermare la centralità del principio della dignità dell'uomo, risponde ad una esigenza condivisa dalle diverse fedi laiche e religiose ed auspica la definitiva approvazione del testo proposto, che riprende quello approvato dalla Camera in prima lettura nella passata legislatura.

Michele SAPONARA (FI) rileva che le proposte di legge costituzionale all'esame

della Commissione sono volte a soddisfare un'esigenza avvertita da tutte le forze politiche, oltre che per motivi di ordine politico, per ragioni di carattere etico e religioso; tali ragioni sono particolarmente avvertite in un paese cattolico come l'Italia attento alla difesa della vita fin dal suo nascere.

Ritiene inoltre che la soppressione dell'inciso di cui al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione consenta all'Italia di svolgere un ruolo di sensibilizzazione nei confronti di paesi in cui la pratica della pena di morte viene ancora seguita.

Graziella MASCIA (RC) ritiene che la presentazione della proposta di legge costituzionale C. 2110 di iniziativa del deputato Pisapia risponda all'esigenza, propria di uno Stato democratico, di sottolineare la finalità rieducativa della pena e l'obiettivo del reinserimento del condannato.

Rilevato come nei paesi dove permane la pena di morte il fenomeno della criminalità non abbia segnato alcun regresso, sottolinea l'opportunità di concludere il percorso che ha portato all'abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra con la legge n. 589 del 1994, anche al fine di acquisire una posizione che consenta di svolgere un ruolo internazionale.

Ritiene infine che la soppressione dell'inciso di cui al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione risulti particolarmente opportuna in momenti di incertezza che possono indurre ad invocare

lo strumento della pena di morte come rimedio per contrastare le proprie paure.

Elena MONTECCHI (DS-U) ritiene che la soppressione della pena di morte non possa essere ambigualmente ricondotta alle stesse considerazioni di ordine religioso richiamate con riferimento al tema dell'aborto. Ricorda in proposito come alcune culture religiose integraliste rinvercano nelle proprie convinzioni le ragioni che legittimano la pena di morte.

Sottolinea pertanto la natura puramente giuridica e politica delle motivazioni che si pongono alla base della presentazione delle proposte di legge costituzionali, evidenziando al riguardo la necessità di considerare il tema nell'ambito della dimensione sovranazionale dell'amministrazione della giustizia con particolare riferimento ai crimini commessi nel corso di operazioni belliche. Richiama infine l'attenzione sull'applicazione della condanna capitale in caso di tradimento, nell'accezione più ampia dallo stesso assunta a seguito dell'evoluzione tecnologica dei conflitti.

Pietro FONTANINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 9 aprile 2002.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Resoconto di martedì 9 aprile 2002

SEDE REFERENTE

Martedì 9 aprile 2002. - Presidenza del Presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.

La seduta comincia alle 11.10.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 cost. Boato, C. 2110 cost. Pisapia; C. 2351 cost. Zanettin e C. 2373 Bertinotti - Rel. Boato.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 2373).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 26 marzo 2002.

Donato BRUNO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge costituzionale C. 2373 di iniziativa del deputato Bertinotti concernente la modifica all'articolo 27 della Costituzione.

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, l'abbinamento.

Non essendo stati presentati emendamenti, avverte quindi che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Resoconto di martedì 23 aprile 2002

TESTO AGGIORNATO AL 24 APRILE E AL 7 MAGGIO 2002

SEDE REFERENTE

Martedì 23 aprile 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e per la funzione pubblica Learco Saporito.

La seduta comincia alle 12.20.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 cost. Boato, C. 2072 cost. Piscitello, C. 2110 cost. Pisapia e C. 2351 cost. Zanettin.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2002.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le Commissioni II e IV hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), relatore, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti nelle precedenti sedute, prende atto con soddisfazione della piena

convergenza registrata sulla modifica dell'articolo 27 della Costituzione.

La Commissione delibera di conferire mandato al relatore, deputato Marco Boato, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

Esame in sede consultiva

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Resoconto di mercoledì 17 aprile 2002

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 17 aprile 2002. - Presidenza
del vicepresidente Enrico BUEMI indi del
presidente Francesco Saverio ROMANO.*

La seduta comincia alle 20.

**Modifica all'articolo 27 della
Costituzione.**

C. 1436 cost. Boato ed abb.

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione - Parere
favorevole).*

La Commissione inizia l'esame.

Enrico BUEMI, presidente relatore, illustra le proposte di legge in esame, che prevedono tutte la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» con riferimento all'abolizione della pena di morte. Si tratta di un provvedimento di rilevante importanza, condiviso da tutte le forze politiche e coerente non solo con la nostra cultura giuridica, che da sempre ha sottolineato la finalità rieducativa della

pena e l'obiettivo del reinserimento del condannato, ma anche con l'azione internazionale dell'Unione europea per la promozione e la protezione dei diritti umani.

L'abrogazione in questione è, altresì, in linea con numerosi trattati internazionali attualmente in vigore, ed in particolare con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici approvato dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 e ratificato dall'Italia con legge ottobre 1977 n. 881 e con il secondo protocollo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 e ratificato con la legge del 9 dicembre 1994, n.734.

Per quanto riguarda l'Italia, ricorda che la pena di morte, non prevista dal codice Zanardelli (codice penale italiano del 1889), venne reinserita nell'ordinamento con l'approvazione del codice Rocco (codice penale italiano del 1930), che ne prevedeva l'applicazione non solo per i delitti contro la personalità dello Stato, ma anche per taluni reati comuni, quali l'omicidio aggravato e il delitto di strage.

Soppressa nuovamente con il decreto legislativo luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 244, la pena di morte venne

definitivamente abolita dai costituenti, che ne mantennero tuttavia l'applicazione limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari

A questo riguardo, rileva che già nel corso della XII legislatura il Parlamento aveva provveduto a sopprimere la previsione della pena di morte dal codice penale militare; pur tuttavia, la presenza nella Carta costituzionale della previsione in esame non escludeva, per il futuro, la possibilità di un reinserimento della pena di morte da parte del legislatore ordinario.

Con l'approvazione delle leggi costituzionali in esame il riferimento alla pena di morte non sarà più presente nei nostri testi normativi e sarà

contemporaneamente esclusa la possibilità che in futuro venga nuovamente introdotta con legge ordinaria la previsione di tale istituto.

Osserva, infine, che il testo delle proposte in esame riprende quello approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 20.10.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Resoconto di martedì 23 aprile 2002

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 aprile 2002. - Presidenza del presidente Luigi RAMPONI.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.

C. 1436 cost. Boato ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Enzo TRANTINO (AN), relatore, nel dichiarare la propria convinta e fervida adesione alla proposta di legge costituzionale in titolo, ricorda di essersi impegnato in sede internazionale, in qualità di sottosegretario di Stato per gli affari esteri, sin dal 1994 per la moratoria della pena di morte e che su tale obiettivo, nel corso degli anni, si è acquisito un ampio consenso da parte di vari Stati. Ricorda altresì di aver svolto negli anni successivi, sia a titolo personale sia in qualità di vicepresidente della III Commissione, numerose missioni all'estero aventi come obiettivo l'abolizione della pena capitale.

Sottolinea quindi che il rifiuto della pena di morte è motivato da ragioni non solo etiche e religiose ma anche e soprattutto giuridiche; basti considerare l'argomento decisivo concernente l'impossibilità di porre rimedio all'errore giudiziario.

Propone infine di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge in titolo, che cancella definitivamente la pena capitale dall'ordinamento giuridico italiano.

Luigi RAMPONI, presidente, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, dichiara di aver sottoscritto la proposta di legge costituzionale in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

Relazione della I Commissione Affari costituzionali

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1436-
2072-2110-
2351-2373-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 26 aprile 2002

(Relatore: **BOATO**)

sulle

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

n. 1436, d'iniziativa dei deputati

BOATO, CRAXI, INTINI, PECORARO SCANIO, RIZZO, AMICI, BRESSA, BRUGGER, RAMPONI

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente
l'abolizione della pena di morte

Presentata il 27 luglio 2001

*NOTA: Per il testo delle proposte di legge costituzionale
nn. 1436, 2072, 2110, 2351 e e 2373 si vedano i relativi stampati.*

n. 2072, d'iniziativa dei deputati

**PISCITELLO, ABBONDANZIERI, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI,
ANNUNZIATA, ARNOLDI, AZZOLINI, BANDOLI, BANTI,
EMERENZIO BARBIERI, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI,
BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BIELLI, BIMBI,
BINDI, BIONDI, BOATO, BOLOGNESI, BRUSCO, BUFFO,
BULGARELLI, BURANI PROCACCINI, CALIGIURI, CALZOLAIO,
CAMINITI, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CARBONI, CARDINALE,
CARLI, CARLUCCI, CARRA, CASTAGNETTI, CENTO,
CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIANI, CIMA, COLLAVINI,
COLLE', CORDONI, COSSA, ARMANDO COSSUTTA, MAURA
COSSUTTA, COSTA, CRISCI, D'ALIA, DAMIANI, DE BRASI, DE
FRANCISCIS, TITTI DE SIMONE, DEIANA, DELBONO, DI SERIO
D'ANTONA, DI VIRGILIO, DIANA, DUILIO, FANFANI,**

**FINOCCHIARO, FIORI, FIORONI, FISTAROL, FOLENA,
FRANCESCHINI, FRIGATO, FUMAGALLI, FUSILLO, GAMBALE,
GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIUSEPPE
GIANNI, GIGLI, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, IANNUZZI,
INTINI, LABATE, LADU, ANNA MARIA LEONE, LETTA, LETTIERI,
LISI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUCA',
LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, FILIPPO
MANCUSO, MANTINI, MARAN, MARINI, MARIOTTI, MASCIA,
MAZZONI, MEDURI, MELANDRI, MERLO, MILANESE, MILIOTO,
MINNITI, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, MOTTA, NARO,
NICOLOSI, NICOTRA, NIGRA, OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI,
PAPPATERRA, PAROLO, PASETTO, PATRIA, PENNACCHI,
LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISTELLI,
PREDA, RAMPONI, REALACCI, REDUZZI, RIVOLTA, RIZZO,
ROCCHI, RODEGHIERO, ROGNONI, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI,
RUGGHIA, RUGGIERI, RUSCONI, RUTELLI, RUZZANTE, SANDI,
SANZA, SAVO, SCIACCA, SELVA, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA,
SUSINI, TANONI, TAORMINA, TARANTINO, TOCCI, TOLOTTI,
TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA, VERNETTI, VIGNI, VILLETTI,
VOLPINI, WIDMANN, ZACCHERA, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente
l'abolizione della pena di morte
Presentata il 7 dicembre 2001

n. 2110, d'iniziativa del deputato **PISAPIA**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione
concernente l'abolizione della pena di morte

Presentata il 17 dicembre 2001

n. 2351, d'iniziativa dei deputati

**ZANETTIN, PALMA, D'ALIA, BIONDI, SCHMIDT, STERPA,
CICCHITTO, PECORELLA, FERRO, MAZZONI, FRAGALA', GHEDINI,
FRATTA PASINI**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente
la soppressione della pena di morte

Presentata il 14 febbraio 2002

n. 2373, d'iniziativa dei deputati

**BERTINOTTI, TITTI DE SIMONE, DEIANA, ALFONSO GIANNI,
GIORDANO, MANTOVANI, MASCIA, PISAPIA, RUSSO SPENA,
VALPIANA,**

VENDOLA

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente
l'abolizione della pena di morte

Presentata il 20 febbraio 2002

Onorevoli Colleghi! - La volontà di espungere dall'articolo 27 della Costituzione il riferimento alla pena di morte è stata unanimemente manifestata dalla Commissione Affari costituzionali che ha approvato questo testo unificato, sul quale si sono espresse favorevolmente le Commissioni Giustizia e Difesa.

Tale intendimento è, peraltro, condiviso da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e fa parte del patrimonio di valori della grande maggioranza dei cittadini italiani.

La civiltà giuridica italiana già dalla fine del XIX secolo, riprendendo l'insegnamento di Cesare Beccaria, ha negato il diritto dello Stato a condannare i cittadini alla pena capitale.

Il primo codice penale dell'Italia unitaria, adottato nel 1889 sotto il governo Zanardelli, fra i primi in Europa, non contemplava tra le pene comminabili la pena di morte.

La pena di morte fu successivamente reintrodotta nell'ordinamento, negli anni Venti, e la sua reintroduzione confermata nel Codice penale del 1930, per i delitti contro la personalità dello Stato (attentato al Re ed al Capo del Governo, insurrezione armata, spionaggio politico e militare, eccetera) e per i più gravi delitti comuni, come l'omicidio aggravato e la strage.

Essa, tuttavia, fu poi nuovamente soppressa dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 244 "Abolizione della pena di morte nel codice penale" e, dopo un temporaneo ripristino, come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, ad opera del

decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 "Disposizioni penali di carattere straordinario", fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27, comma quarto, della Costituzione che, però, ne prevede la comminazione nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si è mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione avvenuta in Italia, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.

In attuazione del dettato costituzionale venne emanato il decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 21, recante "Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte", che dispose l'abolizione della pena di morte prevista da leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, compreso il codice penale militare di pace.

La legge 13 ottobre 1994, n. 589, "Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra", nella XII legislatura, ha, infine, disposto l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Come si evidenzia dalla lettura dei lavori parlamentari di tale legge, la scelta di introdurre una formula ampia e irreversibile di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stata assunta anche al fine di evitare il pericolo di omettere riferimenti ad ulteriori norme che

mantenessero la possibilità della pena di morte.

Il tentativo di modificare l'articolo 27 della Costituzione è stato già portato avanti senza successo nel corso della XIII legislatura.

Il 23 luglio 1997, giorno in cui veniva eseguita, negli Stati Uniti d'America, la condanna a morte di Joseph O'Dell, la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati approvava il testo unificato delle proposte di legge costituzionale A.C. 3484 e 3680. Successivamente il 14 aprile 1999, l'Assemblea di Montecitorio procedeva alla prima approvazione. L'iter, tuttavia, non veniva ripreso al Senato.

Nella relazione per l'Assemblea, il relatore Maccanico affermava "l'approvazione della modifica all'articolo 27 della Costituzione è, quindi, il punto di partenza di un comune percorso culturale e politico, che appare doveroso per i parlamentari di un paese democratico fondato sui diritti dell'uomo".

Questa considerazione rimane valida e sarà opportuno, nel corso di questa legislatura darvi seguito.

La scelta contro la pena di morte accomuna molti paesi e le organizzazioni internazionali cui essi partecipano.

Chiara in tal senso è la politica portata avanti dalle Nazioni Unite. Il secondo Protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, ratificato ed eseguito con la legge 9 dicembre 1994, n. 734, stabilisce che nessuno Stato aderente possa giustiziare alcun individuo soggetto alla sua

giurisdizione. L'unica riserva ammessa dal Protocollo riguarda l'applicazione della pena capitale in tempo di guerra, comminata a seguito di una sentenza per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Ne risulta, invece, implicitamente esclusa la previsione della pena capitale nei codici militari in tempo di pace.

L'azione internazionale dell'Unione europea per la promozione e la protezione dei diritti umani, che si esplica sia nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, sia nel complesso delle relazioni esterne, è sempre più attenta e vigile.

In particolare l'Unione europea, in linea con gli obblighi stabiliti dalla comunità internazionale che riconosce e garantisce in sede di convenzioni e di dichiarazioni i diritti fondamentali dell'uomo:

condanna pubblicamente le violazioni dei diritti dell'uomo dovunque esse siano perpetrate;

interviene presso le autorità dei paesi in causa per indurli a far cessare dette violazioni;

adotta provvedimenti atti ad esercitare pressioni sulle autorità dei paesi in questione.

Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce, infatti, uno degli obiettivi generali della politica estera e di sicurezza comune. A tal fine, la maggioranza degli accordi stipulati con i paesi terzi riguarda sempre anche il "dialogo politico", concernente lo Stato di diritto, la democratizzazione, i diritti dell'uomo. Questa componente è inserita in tutte le nuove strategie dell'Unione nei confronti dei paesi asiatici, dei paesi mediterranei, dei paesi latino-americani.

In questo contesto l'Unione europea opera da molti anni a favore dell'abolizione della pena capitale, che costituisce una ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri.

Nella dichiarazione sull'abolizione della pena di morte, allegata al trattato di Amsterdam, si prende atto che dopo la firma del sesto protocollo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione e non è stata applicata in nessuno di essi.

La Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato (articolo 2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 19).

Fra i numerosi atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie, appare opportuno ricordare che il 29 giugno 1998, il Consiglio dell'Unione ha adottato, quale parte integrante della sua politica in materia di diritti dell'uomo, "Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte", ribaditi nell'ultima relazione annuale dell'Unione europea sui diritti dell'uomo presentata il 24 settembre 2001. In particolare, in tali Orientamenti l'Unione europea si prefigge di adoperarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte, di chiedere che, nei paesi in cui vige ancora la pena di morte, la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne

siano comminate ed eseguite nel rispetto di norme minime.

Secondo gli Orientamenti, inoltre, l'Unione europea solleverà la questione dell'abolizione della pena di morte e di una sua moratoria nei consessi multilaterali e incoraggerà gli Stati ad aderire al secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ad analoghi strumenti regionali volti all'abolizione della pena di morte.

Il problema della pena di morte è stato trattato in contatti bilaterali con una serie di paesi, compresi la Cina e gli Stati Uniti. L'Unione europea ha esposto la sua politica e i governi in questione sono stati invitati a prendere iniziative per l'abolizione della pena di morte. Inoltre, l'Unione è intervenuta in numerosi casi specifici, chiedendo la non applicazione della pena capitale, ad esempio nei casi di condanne comminate a soggetti in giovane età, o la revisione della legislazione.

Nel quadro dell'azione internazionale a favore dell'abolizione della pena di morte, occorre altresì ricordare che l'Unione ha presentato, per il terzo anno consecutivo, un progetto di risoluzione presso la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani sul tema della pena di morte.

La risoluzione è stata adottata il 25 aprile 2001 e, come le precedenti, esorta gli Stati firmatari del Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici a ratificare il già citato Secondo Protocollo Facoltativo. Nella risoluzione si chiede altresì di escludere dalla pena capitale i disabili, i condannati coinvolti in procedimenti ancora pendenti, di restringere comunque il numero di reati

sanzionabili con la pena capitale e di disporre una moratoria in vista dell'abolizione totale.

L'8 maggio 2001 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa al ruolo dell'UE nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.

La comunicazione è il primo documento di strategia globale sui diritti umani nell'ambito delle relazioni esterne presentato dalla Commissione dal 1995; con essa non si intende riscrivere la politica di fondo in materia, bensì inserirla nel contesto dell'impostazione strategica generale della Commissione nel campo delle relazioni esterne.

Il documento tiene conto degli sviluppi recenti del quadro giuridico e politico in cui vengono realizzate le attività dell'UE, compresi i Trattati di Amsterdam e Nizza e la Carta dei diritti fondamentali.

La comunicazione individua tre campi nei quali la Commissione può operare più efficacemente:

1) promuovere politiche coerenti a sostegno dei diritti umani e della democratizzazione; si tratta di garantire la coerenza tra le diverse politiche dell'UE, soprattutto a livello di politica estera e di sicurezza comune, nonché di assicurare la coerenza e la complementarità delle azioni realizzate a livello di UE e di Stati membri;

2) privilegiare i diritti umani e la democratizzazione nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi e adottare un'impostazione più attiva, in particolare sfruttando le opportunità offerte dal dialogo politico, dalle relazioni commerciali e dall'aiuto esterno. La Commissione intende integrare sistematicamente le questioni

relative ai diritti umani e alla democratizzazione nel dialogo politico con i paesi terzi e nei suoi programmi di assistenza;

3) adottare un'impostazione più strategica per l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e adeguare i programmi e i progetti in tale settore agli impegni dell'Unione europea nei confronti dei diritti umani e della democrazia.

Un'attenzione particolare deve poi essere dedicata al ruolo del Parlamento europeo che nel corso degli anni ha rivolto costanti appelli (segnatamente con le sue relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo, le risoluzioni preparatorie alla Conferenza intergovernativa conclusasi col Trattato di Amsterdam, nonché diverse audizioni pubbliche in materia di diritti umani e politica estera) per far sì che la tutela dei diritti umani abbia un ruolo centrale nella definizione di una politica estera comune.

In particolare, il Parlamento europeo ha preso posizione contro la pena di morte in più occasioni, sia in relazione a esecuzioni capitali presso altri Stati, sia a favore dell'adozione di una moratoria da parte di tutti quegli Stati che contemplano tale pena. In particolare il Parlamento europeo ha ripetutamente:

chiesto agli Stati membri di non permettere l'extradizione di alcuno per reati passibili di pena di morte verso gli Stati che continuano a prevederla nel loro ordinamento giuridico;

invitato la Commissione e il Consiglio a promuovere l'abolizione della pena di morte nel quadro delle loro

relazioni con i paesi terzi, anche in occasione del negoziato per accordi con tali paesi;

chiesto che l'Unione europea prendesse l'iniziativa presso le Nazioni Unite affinché l'Assemblea generale si esprimesse al più presto su una moratoria universale e sull'abolizione della pena di morte;

ricordato che, secondo la dichiarazione allegata al Trattato di Amsterdam sulla pena di morte, nessun paese candidato in cui tale pena è ancora applicabile potrà aderire all'Unione.

Nella risoluzione sulla pena di morte negli Stati Uniti, del 6 luglio 2000 il Parlamento europeo ha reiterato la richiesta di abolizione della pena capitale e di imposizione immediata di una moratoria nei paesi in cui la pena capitale esiste ancora; in una risoluzione del 26 ottobre 2000, sull'attuazione delle linee di bilancio inerenti alle campagne a favore di una moratoria sull'esecuzione della pena capitale, il Parlamento europeo ha inoltre ribadito che l'abolizione della pena capitale rappresenta una conquista etica dell'Unione europea e ha invitato la Commissione a sostenere qualsiasi iniziativa che sia in grado di contribuire all'abolizione della pena capitale o alla promozione di una moratoria universale della stessa, chiedendole di considerare queste ultime un fattore determinante nelle relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi.

Il 5 luglio 2001, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea sui diritti dell'uomo nella quale,

relativamente alle problematiche connesse alla pena capitale:

approva gli orientamenti della politica comunitaria sulla pena di morte nei confronti dei paesi terzi;

ribadisce che la pena capitale imposta ai minori di 18 anni e ai ritardati mentali contravviene al patto internazionale sui diritti civili e politici nonché al diritto internazionale consuetudinario; chiede a tutti gli Stati di procedere ad una moratoria di tutte le esecuzioni al fine di abolire completamente la pena di morte;

ribadisce fermamente la richiesta rivolta a Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, Congo, Iran e ad altri Stati di porre fine immediatamente a tutte le esecuzioni.

Nella stessa data, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla pena di morte e l'introduzione di una giornata europea contro la pena capitale. Richiamandosi alle conclusioni del primo congresso mondiale contro la pena di morte, gli eurodeputati condannano l'applicazione della pena capitale ancora vigente in 87 Paesi; chiedono alla Commissione di ritenere la pena capitale e la moratoria universale delle condanne come elementi essenziali delle relazioni tra l'UE e i Paesi terzi; propongono l'istituzione di una Giornata europea contro la pena di morte.

Nell'ambito delle iniziative avviate dall'Unione europea a seguito degli attentati dell'11 settembre, il 19 settembre 2001 la Commissione ha presentato due proposte di decisione:

una relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (COM(2001)522) ed una relativa alla lotta contro il terrorismo (COM(2001)521). In particolare, la prima proposta mira a sostituire i procedimenti tradizionali di estradizione con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie basato sul mandato di cattura europeo. Recependo uno degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura, nella proposta è stata inserita, tra i considerando, il divieto di estradare la persona ricercata verso un Paese terzo qualora sussista il rischio che essa venga condannata alla pena di morte.

La lotta al terrorismo figura tra le priorità della Presidenza spagnola, che al riguardo, tra l'altro, intende rafforzare la cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti attraverso la stipulazione di uno specifico accordo. Il Parlamento europeo si è già espresso in proposito con una risoluzione, approvata il 13 novembre 2001, nella quale si chiede che la pena di morte venga completamente abolita negli Stati Uniti e si rileva che l'extradizione di una persona ricercata dovrebbe essere subordinata alla garanzia che non sia applicata nei suoi confronti la pena capitale.

Nel corso del Consiglio giustizia e affari interni del 28 febbraio 2002, i ministri degli Stati membri hanno stabilito di attribuire alla Presidenza spagnola, entro il 25 aprile 2002, il mandato per negoziare l'accordo di cooperazione giudiziaria con gli Stati Uniti. Il tema delle garanzie rispetto alla pena di morte rimane uno degli aspetti più delicati dell'intero negoziato.

Oltre alle iniziative dell'Unione europea, deve essere ricordata l'attività del Consiglio d'Europa. Il principale

strumento internazionale elaborato dal Consiglio d'Europa nell'ambito della campagna a favore dell'abolizione della pena di morte è costituito dal Protocollo n. 6 alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte in tempo di pace. Il Protocollo, adottato nel 1983 ed entrato in vigore nel 1985, è stato ratificato da 39 Stati membri (l'Italia ha ratificato il Protocollo n. 6 con Legge n. 8 del 2 gennaio 1989). Armenia, Azerbaijan e Russia hanno, per ora, solo firmato il Protocollo, ma si prevede una ratifica a breve termine. L'unico paese a non aver firmato il Protocollo è la Turchia, che tuttavia osserva la moratoria delle esecuzioni da 17 anni.

Il Protocollo n. 6 introduce, all'articolo 1, il principio dell'abolizione della pena di morte, imponendo così agli Stati firmatari di cancellare la pena capitale dalla propria legislazione. Il diritto all'abolizione della pena di morte viene definito, sempre all'articolo 1, un diritto soggettivo dell'individuo.

Anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha svolto un ruolo di primo piano, approvando alcuni significativi documenti contro la pena di morte.

Tra le prese di posizioni più rilevanti dell'Assemblea si ricorda la Raccomandazione 1246 (1994) sull'abolizione della pena capitale, in cui si afferma che "la pena di morte non può avere un posto legittimo nel sistema penale delle società civili e la sua applicazione può equipararsi alla tortura ed ai trattamenti inumani e degradanti, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo". L'articolo 6 della Raccomandazione contiene una serie di proposte rivolte al Comitato dei

Ministri, tra cui l'invito a predisporre un Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che abolisca la pena di morte sia in tempo di pace che in tempo di guerra, con l'esplicito obbligo per gli Stati firmatari a non reinserire questa pena nella legislazione nazionale.

Un fondamentale progresso è stato realizzato con la Risoluzione 1044 (1994) con cui l'Assemblea parlamentare ha reso l'immediata moratoria delle esecuzioni e l'abolizione della pena di morte condizioni preliminari per aderire al Consiglio d'Europa. Quest'obbligo è stato nuovamente riaffermato nella Risoluzione 1097 (1996) dove, peraltro, l'Assemblea ribadisce il proprio impegno ad assistere i paesi che desiderino abolire la pena capitale. Uno specifico appello è rivolto ai Parlamenti dei paesi retenzionisti affinché aboliscano la pena capitale entro la fine del millennio.

La proposta di un coinvolgimento diretto delle istituzioni del Consiglio d'Europa nella campagna contro la pena di morte è alla base della Raccomandazione 1302 (1996). In questo documento l'Assemblea raccomanda al Consiglio di sostenere finanziariamente e dal punto di vista logistico le campagne nazionali di informazione sull'abolizione della pena di morte; di organizzare conferenze internazionali su questa tematica e di considerare l'approccio verso l'abolizione della pena capitale dei paesi che richiedano l'adesione quale elemento per stabilire l'ammissione.

Nella Risoluzione 1187 (1999) su "L'Europa, un continente esente dalla pena di morte", l'Assemblea del Consiglio d'Europa, nel confermare quanto già affermato in altri suoi documenti, ribadisce il principio per cui

la pena di morte deve considerarsi una pena inumana e degradante, nonché una violazione del più fondamentale dei diritti dell'uomo, ossia il diritto alla vita. L'Assemblea conferma, inoltre, il proprio impegno ad assistere i paesi desiderosi di eliminare la pena di morte dal proprio ordinamento, con campagne di informazione e l'organizzazione di seminari di sensibilizzazione.

Il 25 giugno 2001 l'Assemblea del Consiglio d'Europa ha approvato la risoluzione 1253 (2001) su "L'abolizione della pena di morte nei paesi osservatori del Consiglio d'Europa". Ai sensi della Risoluzione statutaria (93)26, "gli Stati desiderosi di ottenere lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, sono tenuti ad accettare i principi di democrazia e di preminenza del diritto e il principio per cui tutte le persone poste sotto la sua giurisdizione devono poter godere dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Questa norma risulterebbe dunque violata nel caso di applicazione della pena di morte. Tra i paesi che hanno lo status di osservatori presso il Consiglio d'Europa, ossia il Canada (dal 1996), il Giappone (dal 1996), il Messico (dal 1999) e gli Stati Uniti (dal 1996), i soli due paesi che ancora conservano la pena di morte nel proprio ordinamento e non attuano una moratoria delle esecuzioni sono il Giappone e gli Stati Uniti.

Nel condannare fermamente questo stato di cose, l'Assemblea ha invitato i due paesi ad introdurre, senza alcun indugio, la moratoria delle esecuzioni, ad adottare le necessarie disposizioni per abolire la pena di morte ed a migliorare le condizioni di detenzione nel "braccio della morte".

A livello parlamentare, l'Assemblea si impegna ad intraprendere

e incoraggiare il dialogo con i parlamentari del Giappone e degli Stati Uniti. Tuttavia, qualora entro il 1° gennaio 2003, non venissero realizzati considerevoli progressi nei due paesi, dovrà essere messo in discussione il mantenimento dello status di osservatore dei due paesi.

Infine, l'Assemblea ha stabilito che, allo scopo di evitare situazioni simili in futuro, lo status di osservatore venga concesso solo a quei paesi che rispettino strettamente la moratoria delle esecuzioni o abbiano già abolito la pena di morte nel proprio ordinamento.

Il Consiglio d'Europa è stato promotore, insieme al Parlamento europeo, della riunione solenne dei Presidenti dei Parlamenti a favore dell'abolizione della pena di morte.

Il Presidente dell'Assemblée Nationale, d'intesa con la Presidente del Parlamento Europeo e con il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha preso l'iniziativa di promuovere una riunione dei Presidenti dei Parlamenti di tutto il mondo che intendano aderire alla campagna per l'abolizione della pena di morte. Hanno accordato il loro patrocinio il Presidente della Camera dei deputati italiana e il Presidente del Bundestag, nonché i Presidenti dei Parlamenti austriaco, belga e portoghese.

La riunione dei Presidenti si è svolta a Strasburgo il 22 giugno 2001, presso il Parlamento europeo, sotto la presidenza della Presidente N. Fontaine e del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Lord Russell Johnston. Sono stati invitati tutti i Presidenti dei Parlamenti dell'UE nonché un gruppo di Presidenti rappresentativo delle diverse aree

geografiche, selezionato sulla base del criterio della recente abolizione della pena di morte.

Oltre ai Presidenti, sono intervenuti nel corso della seduta alcuni "grandi testimoni", ed in particolare Mahmoud Ben Romdhane di Amnesty International, Sidiki Kaba della Federazione per i Diritti dell'Uomo, Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egidio e Michel Taube di Ensemble contre la peine de mort, Associazione promotrice del Congresso mondiale contro la pena di morte.

Al termine della riunione, i Presidenti dei Parlamenti hanno sottoscritto un Appello solenne a tutti gli Stati affinché dichiarino, senza indugio e dovunque nel mondo, una moratoria delle esecuzioni dei condannati a morte e prendano delle iniziative volte ad abolire la pena di morte dalla loro legislazione interna.

Il Parlamento italiano è stato rappresentato dal Presidente della Camera dei deputati, on. Pier Ferdinando Casini, che è intervenuto anche a nome del Presidente del Senato.

Il più recente contributo del Consiglio d'Europa è rappresentato dall'approvazione del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli strumenti di indirizzo adottati.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha trasmesso il 21 novembre 2001 all'Assemblea Parlamentare, che ha espresso parere favorevole nella sessione 2002 del 21-25 gennaio 2002, il testo del progetto di Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per ottenere il previsto parere.

Il testo del Protocollo n. 13 si propone l'abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo, in via di principio, anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista, casi che sono contemplati nel Protocollo n. 6 alla Convenzione.

In particolare il progetto di Protocollo prevede, fra l'altro, che:

la pena di morte è abolita. Nessuno può esservi condannato né possono essere eseguite esecuzioni capitali;

non sono autorizzate deroghe a titolo dell'articolo 15 della Convenzione (che le prevede in caso di guerra o di pericolo per la vita pubblica);

non sono ammesse riserve a titolo dell'articolo 57 della Convenzione.

Il Comitato dei ministri ha, dunque, adottato definitivamente il protocollo lo scorso 21 febbraio. Il protocollo, a partire dal 3 maggio 2002, sarà aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Anche al fine di poter procedere ad una ratifica di tale protocollo è necessario modificare l'articolo 27 della Costituzione, rendendo impossibile, attraverso la legislazione di rango primario, la reintroduzione della pena capitale nel nostro ordinamento.

Al termine di questa relazione, per la quale mi sono avvalso della preziosa collaborazione tecnico-giuridica del servizio Studi della Camera, ringrazio tutti i parlamentari che, senza distinzione di schieramento politico, hanno

convenuto in modo unanime sulla opportunità di questa modifica costituzionale, all'insegna della più alta tradizione della civiltà giuridica italiana.

Marco BOATO, Relatore

RELAZIONE - N. 1436 - 2072 - 2110 - 2351 - 2373-A

TESTO
unificato della Commissione

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte.

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE

Discussione in Assemblea

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

138.

SEDUTA DI LUNEDÌ 6 MAGGIO 2002

PRESIDENZA DEL
VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**
INDI
DEL VICEPRESIDENTE **FABIO MUSSI**

Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1436-2072-2110-2351-2373) (ore 21,03).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in prima deliberazione, del testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: Modifica

all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (vedi resoconto stenografico della seduta del 24 aprile 2002).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1436)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle

iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Boato.

MARCO BOATO, Relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signor presidente della I Commissione (Affari costituzionali) onorevoli colleghi, credo sia importante che la Camera dei deputati (mi auguro lo potrà fare rapidamente anche il Senato della Repubblica) affronti proprio oggi (non solo come giornata, ma come periodo storico) la questione della completa e definitiva soppressione delle ipotesi di applicazione della pena di morte previste nella nostra Carta costituzionale, sia pure soltanto con riferimento ad eventuali casi di guerra.

È importante che si renda questa affermazione del diritto assoluto alla vita in un contesto internazionale drammatico, in cui molti paesi del mondo (per l'esattezza 86) applicano la pena di morte con procedure giudiziarie più o meno approssimative, a seconda dei casi, e in cui la morte viene data nei diversi angoli del mondo. Tutte le sere i cittadini italiani e del mondo assistono in televisione ad episodi terribili e drammatici di esecuzioni sommarie, senza processi.

Purtroppo, lo voglio dire perché sarebbe ipocrita non ricordarlo, anche in Europa da poco più di un paio d'ore vi è stato, nella civilissima Olanda, un omicidio politico: è stato assassinato un esponente politico che più lontano dalle mie idee, credo, non si potrebbe immaginare. Mi riferisco al rappresentante dell'estrema destra

xenofoba olandese Pim Fortuyn. Era un uomo lontanissimo dalle mie idee politiche, religiose, culturali ed etiche ma, a maggior ragione, vorrei aprire questa breve relazione esprimendo il mio sdegno, la mia condanna e la mia amarezza per il fatto che la lotta politica anche in Europa, sia pure in una fase così acuta e drammatica possa vedere, a pochissimi giorni dalle elezioni olandesi che si dovrebbero tenere il 15 maggio (credo si parli di un rinvio di tali elezioni) l'assassinio di quest'uomo.

Ho voluto ricordare questo contesto di morte che quotidianamente i nostri cittadini ed i cittadini di tutto il mondo vivono direttamente o a questo scenario assistono per dare più significato all'affermazione di civiltà giuridica, se vogliamo anche etica, che il nostro Parlamento si appresta nell'arco di alcuni mesi, dato che vi sono le procedure aggravate dell'articolo 138 della Costituzione, a dare con la modifica dell'articolo 27 della Costituzione.

Vorrei leggere tale articolo. Salterò i primi due commi, importantissimi dal punto di vista dello Stato di diritto, ma vorrei ricordare gli aspetti che ci interessano in questo momento. Il terzo comma dell'articolo 27 della nostra Costituzione recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Il quarto comma afferma: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Le proposte di legge costituzionale, tutte identiche, che ci accingiamo a discutere propongono al Parlamento di modificare l'ultimo

comma dell'articolo 27 della Costituzione rendendolo totalmente e pienamente coerente con il terzo comma dello stesso articolo e con l'articolo 2 della nostra Costituzione che inizia affermando:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo». Il diritto alla vita, anche alla vita di colui che commette gravissimi reati, quelli per i quali in tempo di guerra possa essere ipotizzata la pena di morte, è garantito dalla nostra Costituzione con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo.

Le proposte di legge al nostro esame sono cinque. La prima l'ho presentata il 27 luglio 2001 insieme ai colleghi Craxi, Intini, Pecoraro Scanio, Rizzo, Amici, Bressa, Brugger e si è aggiunto anche il collega Ramponi (ciò mi ha fatto molto piacere). Ve ne è, poi, una che ha come primo firmatario il collega Piscitello ma è firmata da decine e decine di parlamentari di tutti i gruppi politici della Camera dei deputati, presentata il 7 dicembre 2001. Vi sono, poi, la proposta di legge del collega Pisapia presentata il 17 dicembre 2001 e quella presentata il 14 febbraio 2002 dai colleghi Zanettin, Palma, D'Alia, Biondi, Schmidt, Sterpa, Cicchitto, Pecorella, Ferro, Mazzoni, Fragalà, Ghedini e Fratta Pasini. Li ho citati tutti per far capire che anche in questo caso tutte le varie anime della Casa delle libertà si sono associate in questa proposta di legge. Da ultimo, dopo il collega Pisapia che già singolarmente lo aveva fatto, l'intero gruppo di Rifondazione comunista il 20 febbraio ha presentato un'identica proposta di legge.

Le ho volute citare tutte e non ho citato tutti i nomi della seconda perché andrebbe via tutto il tempo per farlo ma, ripeto, è bello ricordare che in ordine alfabetico ci sono parlamentari di tutti i gruppi politici. Oggi, tutta questa convergenza pressoché unanime - può darsi che, poi, nel corso delle votazioni vi sia qualche individuale distinzione che andrà rispettata ma ci fu anche nella scorsa legislatura, di pochissime unità -, anzi unanime, di tutte le forze politiche e potrà non esserlo di tutti i singoli deputati, sulla definitiva e totale soppressione di qualunque ipotesi di pena di morte, anche in caso di guerra, nella nostra Costituzione, costituisce un fatto positivo che possiamo registrare con grande soddisfazione.

Forse, un paio di decenni fa questa convergenza così unanime non si sarebbe verificata, anzi sicuramente non c'era perché ricordiamo tutti le campagne a favore della reintroduzione della pena di morte anche in ipotesi non di guerra e ricordiamo quanto, a volte, su un tema come questo all'epoca le forze politiche si dividessero e anche quanto l'opinione pubblica si sia divisa, molto meno oggi e, appunto, molto di più un paio di decenni fa. Credo sia giusto ricordarlo in questa relazione orale e, per quanto riguarda tutti i riferimenti più dettagliati e puntuali relativi all'attività dei vari organismi europei ed internazionali (l'Unione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, le Nazioni unite, la Commissione europea e via dicendo), rinvio alla dettagliata relazione scritta che ho steso con l'aiuto e con il sussidio

dell'ottimo servizio studi della Camera dei deputati, a cui rinnovo il ringraziamento anche in questa circostanza.

Invece, adesso mi limito a fare alcuni riferimenti e credo che il più importante sia, da una parte, all'insegnamento storico, valido per l'Italia e per il mondo intero, che diede un giovanissimo giurista di nome Cesare Beccaria alla fine del 1700 contro la pena di morte, insegnamento che fu recepito nel primo codice penale italiano, il codice Zanardelli, fin dal 1889: l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo ad escludere nel proprio codice penale la pena di morte già nel 1889.

Sappiamo tutti che durante il regime fascista la pena di morte fu reintrodotta già negli anni venti e, poi, fu letteralmente codificata nel codice penale del 1930. Sappiamo che è stata soppressa ancora durante la seconda guerra mondiale, dopo la caduta del fascismo, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 244 del 10 agosto 1944, che fu - purtroppo, ma era il clima di allora - temporaneamente ripristinata subito dopo la fine della guerra di fronte ad una situazione di emergenza con il decreto legislativo luogotenenziale n. 234 del 10 maggio 1945. In seguito, fu definitivamente abolita, almeno in tempo di pace, con l'articolo 27 della Costituzione, a cui mi sono poco fa richiamato, e immediatamente dopo l'entrata in vigore della Costituzione, cioè il primo gennaio del 1948, venne emanato il decreto legislativo n. 21 del 22 gennaio del 1948, il cui titolo recitava «Disposizioni di coordinamento in

conseguenza dell'abolizione della pena di morte».

Da allora, dal 1948, bisogna arrivare al 1994, nella XII legislatura, dopo reiterati tentativi iniziali nella X e nell'XI, perché il Parlamento italiano - anche in quel caso fu un segno dei tempi, in un'epoca di acuti contrasti politici ma con un'amplissima convergenza - arrivasse ad abolire con la legge ordinaria n. 589 del 13 ottobre 1994 qualunque ipotesi di pena di morte nel codice penale e militare di guerra e in qualunque altra legge militare di guerra.

Questa formulazione fu così estesa ed anche, in parte, così generica proprio per evitare che ci fosse qualunque rischio di lasciare, anche per inavvertenza, sussistere in qualche forma la pena di morte nel nostro ordinamento.

La brevissima legge, approvata in modo quasi unanime dal Parlamento nel 1994, al primo comma, recita: «Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale» e, al secondo comma, prevede: «Sono abrogati l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte». Vi era una clausola estensiva e «onnipervadente», per quanto riguarda la legislazione militare di guerra, volta ad evitare anche il minimo rischio che, nel nostro paese, potesse rimanere traccia della pena di morte anche nell'ipotesi di guerra.

Teniamo presente che vi è una precisa spiegazione sul perché, nel 1994 -

e comunque agli inizi degli anni '90 -, si ripropose questo problema. Infatti, l'Italia, a partire dalla cosiddetta guerra del Golfo - quindi dalla partecipazione dell'Italia ad operazioni militari di carattere internazionale -, poteva trovarsi di fronte alla possibilità - magari astratta, anche se non del tutto - che si applicasse il codice penale militare di guerra non per uno stato di guerra nel senso tradizionale dell'espressione, ma per la partecipazione ad operazioni di polizia internazionale che poi, di fatto, si tramutano in fatti di guerra.

Fu dunque necessaria nel 1991 l'adozione, da parte del Governo di allora, di un decreto-legge, per escludere l'applicabilità del codice penale militare di guerra a quella operazione internazionale cui l'Italia partecipò, altrimenti tale applicazione sarebbe stata automatica. Tra l'altro, oggi, con riferimento all'Afghanistan, è stata approvata - per la prima volta nella storia di questo dopoguerra - l'applicazione del codice penale militare di guerra che, oggi, non prevede più la pena di morte.

Ciò per far comprendere il perché di una così forte urgenza, cresciuta nel Parlamento - prima nella X, poi nell'XI e che ha trovato completamente nella XII legislatura -, per giungere, a livello di legge ordinaria, ad abrogare qualunque pur astratta ipotesi di pena di morte, anche in caso di guerra, nel nostro paese.

In tal modo l'Italia ha cominciato ad essere inserita, per la prima volta, in quelle liste che, ad esempio, Amnesty International compila sul piano internazionale relativamente a quei paesi che hanno abolito la pena di morte con riferimento a tutti i crimini. Tuttavia, il

nostro paese ancora oggi non è inserito nella lista dei paesi totalmente abolizionisti in quanto, in astratto, una legge ordinaria, con una maggioranza semplice del Parlamento, potrebbe reintrodurre la pena di morte all'interno del codice penale militare di guerra o di altre leggi militari di guerra. Infatti, in astratto, il quarto comma, dell'articolo 27 della Costituzione, lo consentirebbe.

È per questo che, già nella scorsa legislatura - anche in connessione a forti campagne internazionali contro la pena di morte che si stavano sviluppando -, vennero presentate varie proposte di legge per arrivare a modificare, non più le leggi ordinarie militari di guerra, ma il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, facendo in modo sostanzialmente che tale articolo - come è nostra intenzione realizzare attraverso questo provvedimento - reciti esclusivamente: «Non è ammessa la pena di morte.», senza l'aggiunta o l'eccezione «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

Ciò è avvenuto anche in sintonia con campagne internazionali contro la pena di morte - ho citato Amnesty International e, per quanto riguarda l'Italia, si può citare l'associazione, di matrice radicale, «Nessuno tocchi Caino» -, ma anche con una grandissima e rapida maturazione che vi è stata a livello di Unione europea, di Parlamento europeo, di Consiglio d'Europa e anche a livello di ONU, sia pure in modo più attenuato, prima a livello internazionale per la moratoria, in materia di pena di morte, per i paesi che non l'avessero ancora abrogata e, poi, per la definitiva

abolizione a livello europeo e internazionale.

Nella scorsa legislatura, il testo unificato di quelle proposte di legge costituzionali venne approvato alla Camera - prima in I Commissione e poi in aula - in modo pressoché unanime, ma si arenò purtroppo al Senato che, comunque, disponeva di un comitato parlamentare contro la pena di morte, che operava molto bene attraverso grandi e forti iniziative anche a livello internazionale.

Cito, uno per tutti, il ruolo svolto dalla senatrice Ersilia Salvato che fu la promotrice della legge ordinaria per l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare e dalle altre leggi militari di guerra. Ripeto che, nel frattempo, nel corso di questi anni, ci sono stati importantissimi documenti a livello europeo, da parte dell'Unione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa; si è verificato un altro fatto che, secondo me, ha dato un'impronta fondamentale: proprio qui a Roma, presso la sede della FAO, la Conferenza dell'ONU ha approvato lo statuto del tribunale penale internazionale per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il genocidio. Si tratta, quindi, dei reati più spaventosi che possiamo immaginare; tuttavia, grazie alla campagna svolta dall'associazione «Non c'è pace senza giustizia» e, anche, attraverso la condivisione di tutte le forze politiche italiane e di molte forze istituzionali a livello internazionale, in quello statuto, che pure istituisce un tribunale entrato in vigore da poche settimane e dedicato ai reati più gravi che si possano immaginare, è esclusa

esplicitamente la possibilità di comminare la pena di morte.

Credo che, dal punto di vista della civiltà giuridica, i passi in avanti siano stati giganteschi, se pensiamo soltanto al fatto che, ancora vent'anni fa, la pena di morte c'era in Inghilterra, c'era in Francia, c'era in altri paesi europei che via via l'hanno soppressa ed abrogata nei testi costituzionali e nella legislazione ordinaria. Ho detto che rinvio alla relazione scritta, anche perché ho pochi minuti ancora a disposizione, per quanto riguarda la dettagliata ricostruzione delle iniziative che ci sono state sul piano europeo e sul piano internazionale in questi ultimi anni e in questi ultimi decenni. Cito esplicitamente un'unica iniziativa perché essa ha una connessione diretta con ciò che ci accingiamo a fare nel nostro Parlamento: il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dopo ampie consultazioni e dopo aver sentito anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che è sempre stata attivissima in questa direzione, ha adottato il 21 febbraio di quest'anno - pochi mesi fa - il testo definitivo del protocollo n. 13 che andrà ad aggiungersi alla Convenzione europea di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. C'era già stato un protocollo precedente, il n. 6, che, però, prevedeva alcune eccezioni; il protocollo n. 13 si propone, invece, l'abolizione totale e indiscriminata della pena di morte, escludendo in via di principio anche tutti quei casi per cui tale pena poteva essere ancora prevista e che sono contemplati nel già citato protocollo n. 6 alla Convenzione che fu, comunque, un grosso passo avanti. In particolare, il

protocollo n. 13, ormai adottato, prevede, fra l'altro, che la pena di morte è abolita; che nessuno può esservi condannato né possono essere eseguite esecuzioni capitali; che non sono autorizzate deroghe a titolo dell'articolo 15 della Convenzione che le prevedeva in caso di guerra o di pericolo per la vita pubblica; non sono neppure ammesse riserve, a titolo dell'articolo 57 della stessa Convenzione che prevede tale possibilità. Oggi, se non sbaglio, è il 6 maggio: dunque, da tre giorni è aperta la firma per il protocollo n. 13. Dopo la firma ci saranno....

PRESIDENTE. Onorevole Boato, sta andando verso la scadenza del tempo a sua disposizione.

MARCO BOATO. Grazie, signor Presidente. Dicevo che, dopo la firma, ci saranno gli strumenti di ratifica. Per ratificare un protocollo così radicale, nel senso abolizionista della pena di morte, l'Italia dovrà escludere anche dalla propria Carta costituzionale qualunque riferimento, pur se astratto: non c'è più alcun riferimento, nella legislazione ordinaria, alla pena di morte.

Signor Presidente, vorrei concludere ricordando un atto, nel quale è stato rappresentato degnamente il ruolo del nostro Parlamento neoeletto dopo il 13 maggio: pochissimi giorni dopo il suo insediamento in questa legislatura, verificatosi - se non ricordo male - il 30 maggio, si è tenuta a Strasburgo una riunione del Presidente del Parlamento europeo e dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, cui ha partecipato il neoeletto Presidente

della Camera, Pier Ferdinando Casini. In quella riunione, tenutasi il 22 giugno 2001, il Presidente Casini e gli altri Presidenti hanno sottoscritto un fortissimo e solenne appello ai Parlamenti perché quelli che non hanno ancora abolito la pena di morte decidano, comunque, una moratoria, in prima battuta, per arrivare all'abrogazione definitiva e totale della pena di morte negli 86 paesi nei quali è ancora praticata, fra cui la Cina, Cuba, l'India, il Giappone, il Pakistan, l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti d'America.

Non credo che gli Stati Uniti d'America si trovino in buona compagnia, ma ci sono. Di solito si citano per primi gli Stati Uniti d'America; li ho citati per ultimi in questo elenco di grandi paesi, ma ce ne sono 86 e nel dossier del servizio studi c'è l'elenco completo in un documento di Amnesty International. Ebbene, l'appello solenne dei Presidenti delle Assemblee parlamentari, fra cui il nostro Presidente che rappresentava anche il Presidente del Senato, invita tutti i parlamenti a procedere nel senso della abolizione totale.

Abolendo definitivamente e totalmente l'ultimo riferimento alla possibilità di pena di morte nella nostra Costituzione, l'Italia si ricongiunge idealmente sul piano della civiltà del diritto alla lezione di Cesare Beccaria e alla propria migliore tradizione giuridica, ma anche culturale ed etica in riferimento ai diritti umani e al diritto alla vita. Ma in questo modo l'Italia si porrà sia nella condizione di aderire pienamente al nuovo protocollo n. 13 allegato alla Convenzione europea dei

diritti dell'uomo, sia nelle condizioni di avere ancora più credibilità sul piano europeo, nel Consiglio d'Europa e nell'ONU, per proseguire e rafforzare la battaglia sul piano internazionale per la moratoria prima e l'abolizione definitiva quindi della pena di morte in tutti gli ordinamenti giuridici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALDO BRANCHER, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanettin. Ne ha facoltà.

PIERANTONIO ZANETTIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la riforma costituzionale oggi all'esame della Camera dei deputati costituisce il risultato di una battaglia nobile e legittima. Affrontando il tema in esame vi è la consapevolezza di affermare un principio di altissimo significato etico. L'abolizione della pena di morte è argomento che da secoli interroga le coscienze della civiltà giuridica occidentale. A taluno potrebbe forse sembrare che in un mondo sconvolto da gravi crisi politiche, dal proliferare del terrorismo fanatico e assassino, sia sul fronte interno che internazionale, dalla proliferazione delle armi di sterminio di massa, dal gran numero di esecuzioni capitali compiute nei vari paesi in questi anni, il dibattito sulla pena di morte

assuma il carattere di ozioso passatempo dei soliti dotti che non si rendono conto di come va il mondo, parafrasando una provocazione intellettuale di Norberto Bobbio. Al contrario, noi apparteniamo alla schiera di coloro che ritengono doverosa, anche in questi tempi oscuri, una battaglia di alta civiltà giuridica che deve porre il nostro paese come esempio nella difesa assoluta del valore universale dell'uomo e della sua preminenza sulla società.

L'articolo 27 della Carta costituzionale nel testo attualmente vigente prevede che non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La modifica costituzionale sottoposta all'esame del Parlamento e per la quale chi parla ha presentato una propria proposta di legge sottoscritta anche da altri autorevoli esponenti della maggioranza, prevede la cancellazione di ogni riferimento alla pena di morte dalla Costituzione. Con questa iniziativa abbiamo ritenuto di affiancare e sostenere le altre proposte di legge, in particolare di esponenti del centrosinistra e della sinistra, per dimostrare che c'è un idem sentire anche nel paese, che va al di là e supera gli steccati degli schieramenti politici predefiniti. Invero, su questo tema anche in passato le forze politiche hanno saputo trovare una proficua intesa di tutto il Parlamento. Vanno a proposito ricordate le iniziative assunte nelle scorse legislature, non giunte però a buon fine. Speriamo, quindi, che la XIV legislatura repubblicana possa portare alla definitiva approvazione di questa attesa riforma costituzionale.

Si tratta oggi di affermare il principio che la pena di morte non è compatibile, in nessun caso, con la nostra Costituzione e che in nessun caso è tollerabile dare la morte ad un altro uomo, neppure in circostanze straordinarie, quali lo stato di guerra. Quella che ci accingiamo a varare è dunque una pronuncia di altissimo significato morale, che giunge in porto dopo un lungo e faticoso lavoro parlamentare, come risultato di un dibattito filosofico e dottrinale che spazia nell'arco di alcuni secoli. La concezione personalistica dell'uomo che rende inaccettabile la pena di morte affonda le sue radici nell'umanesimo cristiano e liberale.

Nel medioevo, per la prima volta Papa Niccolò I, nell'anno 886, nella sua lettera ai Bulgari, da poco convertiti, si pronunciava contro la pena di morte e la tortura. Ma è stato Cesare Beccaria, citato in precedenza anche dal relatore Boato, nel suo «*Dei delitti e delle pene*» - oltre due secoli fa - ad affermare per primo il principio per cui la pena di morte non è un diritto, ma una guerra della nazione contro un suo cittadino.

Il primo Stato ad abolire la pena di morte è stato il Granducato di Toscana, con una legge del 1786; dopo l'unità d'Italia, la pena capitale fu soppressa nel codice penale del 1889 e ripristinata dal regime fascista nel codice penale del 1930. L'ultima esecuzione capitale ha avuto luogo nel nostro paese a Torino, il 4 marzo 1947; la pena di morte è stata quindi espunta dal nostro ordinamento dall'articolo 27 della Costituzione, che l'ha prevista soltanto nei casi previsti dalle leggi penali militari di guerra. Già

nel corso del dibattito svolto nell'Assemblea costituente, aveva trovato ingresso la tesi - all'epoca rimasta minoritaria - che propugnava la soppressione dal nostro ordinamento della pena di morte, senza alcuna eccezione, anche nei codici militari; vogliamo ricordare, a tale proposito, la posizione assunta da Pietro Mancini. Il Concilio Vaticano II, nella «*Gaudium et spes*», a sua volta ha condannato come violazione dell'integrità della persona umana le torture inflitte al corpo e alla mente ed ha rigettato, senza riserve, tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio.

Dalla promulgazione della Carta costituzionale, numerose iniziative parlamentari, in diverse legislature, si sono poste l'obiettivo di cancellare il riferimento alla pena capitale dalla Costituzione, ma purtroppo nessuna di esse ha completato il suo iter. Peraltro, già nel 1994, a seguito dell'approvazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, la pena di morte è stata espunta dal codice penale militare di guerra. Sul piano giuridico, di particolare significato è stata anche la ormai storica sentenza n. 223 del 1996 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme attuative dei trattati di estradizione con la Francia e con gli Stati Uniti nella parte in cui consentivano l'extradizione di persone incriminate per delitti puniti in quei paesi con la pena capitale, anche in presenza di assicurazioni e di impegni di non dare esecuzione a pene capitali. Le conseguenze sul piano giuridico di tale pronuncia sono addirittura paradossali: di fatto, oggi l'estradando gode di

garanzie più ampie circa la non applicabilità del supremo supplizio rispetto a quelle godute dal cittadino italiano che venga a trovarsi in uno stato di guerra, il che è un assurdo.

Il principio di rifiuto della pena di morte è un principio di civiltà giuridica ed ha validità universale. È per questo che l'Italia deve costituire, per la sua storia e tradizione, un faro ed un esempio anche per gli altri paesi - ancora troppi - che non hanno, fino ad oggi, maturato un'analoga sensibilità. Ma la proposta oggi all'esame del Parlamento non è soltanto una petizione di principio: infatti, in futuro nessuna legge ordinaria potrà più ripristinare la pena di morte. Se tale modifica non venisse attuata, infatti, in caso di eventi bellici, sarebbe assai agevole modificare la legge n. 589 del 1994 e sarebbe sufficiente, magari, solo un decreto-legge per ripristinare la pena capitale. Viceversa, la sensibilità sociale e religiosa del nostro paese considera ormai tale sanzione come contraria ad un dettato etico che non può trovare, in nessun caso, deroghe: nessuno può privare un altro uomo della vita, bene supremo, tutelato l'articolo 2 della Costituzione: la vita umana appartiene soltanto a Dio.

È, inoltre, del tutto evidente l'intimo contrasto esistente nell'attuale disposto dell'articolo 27 della Costituzione: come, in effetti, può tendere alla rieducazione del condannato una pena che priva quest'ultimo addirittura del bene supremo della vita? Come potremmo mai affermare che la pena capitale è un trattamento conforme al senso di umanità? Va considerato, inoltre, che il nostro paese ha

sottoscritto trattati internazionali che pure lo invitano abolire del tutto la pena di morte. Del resto, anche l'evoluzione dell'esercito in senso professionale ed il ricorso a truppe iperspecializzate nell'uso stesso di mezzi bellici sempre più sofisticati rende anacronistica la sanzione capitale ed incompatibile con la moderna organizzazione militare. In questo contesto, quale senso potrebbe avere la fucilazione, prevista dal vigente codice militare penale di guerra? Nessuno, crediamo.

La pena di morte, dunque, viola il diritto alla vita, è stato provato che non ottiene alcun effetto dissuasorio rispetto alla commissione di reati ed è foriera di ingiustizie gravissime e, nel caso di errori giudiziari, purtroppo irreversibili, soprattutto in tempo di guerra.

Ma al di là di queste ultime motivazioni, di ordine pratico e giuridico, ciò che ci spinge a sostenere convintamente la proposta di legge al nostro esame sono ragioni di ordine morale ed etico.

Quindi, o che si faccia riferimento ad un credo religioso o più semplicemente ad una fede laica, riteniamo doveroso affermare i principi della centralità e della dignità dell'uomo, unico ed irripetibile, e dell'intangibilità della vita umana. A nostro giudizio, lo Stato non può ergersi a giustiziere e, nel contempo, deve porsi l'obiettivo di esercitare una giustizia mite, equa e non vendicativa.

È con riferimento a questi alti principi di natura morale, storici e giuridici, fatti di misura e limiti e che appartengono alla tradizione culturale del nostro popolo, che chi parla sostiene

convintamente la proposta di cancellazione della pena di morte dalla carta costituzionale del nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia e del gruppo misto-Verdi-Ulivo).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 1436)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Boato.

MARCO BOATO, Relatore. Signor Presidente, ho applaudito intenzionalmente il collega Zanettin, anche se apparteniamo a due schieramenti contrapposti. Poco fa, in questa stessa sede ci siamo divisi su altre questioni, ma il fatto che su tale materia io possa sottoscrivere dalla prima all'ultima parola ciò che il collega ha affermato nel suo intervento è il segno dell'alto significato politico, giuridico, etico e, per chi è credente, anche religioso che questa ampia convergenza assume, sia pure in un'aula non molto affollata (ciò perché tutti i gruppi parlamentari, anche in Commissione, hanno già espresso una tale convergenza). Pertanto, ringrazio il collega che è intervenuto, il rappresentato del Governo ed il presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALDO BRANCHER, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione. Signor Presidente, onorevoli deputati, come è già stato ricordato con chiarezza dal relatore, richiamo anch'io alcune date. Risale allo scorso secolo ed esattamente al codice penale Zanardelli del 1889 l'abolizione della pena di morte nel nostro ordinamento. Soppressa nel 1944, riammessa nell'ordinamento come misura estrema in base al decreto legislativo n. 234 del 1945, la pena di morte è stata, infine, abolita in via generale dall'articolo 27 della Costituzione, eccetto - come sappiamo - nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

La disposizione costituzionale ha trovato poi un'attuazione pressoché immediata con il decreto legislativo n. 22 gennaio del 1948 con cui venne abolita la pena di morte prevista da leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra. Successivamente, con la legge n. 589 del 1994, è stata soppressa la possibilità di comminare la pena di morte, ancora prevista dal codice penale militare di guerra. La pena capitale, come è stato detto, è stata sostituita con una pena massima prevista dal codice.

Vorrei poi ricordare la legge n. 734 del 1994, che ha autorizzato la ratifica del secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, riguardante l'abolizione totale della pena di morte. Né può omettersi il richiamo alla storica sentenza n. 223 del 1996 con cui la Corte costituzionale ha ribadito che il bene essenziale della vita deve essere protetto e garantito in maniera assoluta, senza

alcuno spazio per valutazioni discrezionali.

Il bene fondamentale della vita, come affermato dal relatore e sostenuto anche dalla Corte, è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'articolo 2 della Costituzione.

Analogamente, occorre ricordare che sia in vari atti internazionali, sia in molteplici dichiarazioni o atti dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa il tema dell'abolizione della pena di morte è stato più volte affrontato.

Si calcola che in circa 25 anni, dal 1976 al 2001, sono circa 50 i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipologia di delitto.

L'intervento di rango costituzionale che la Camera dei deputati sta discutendo costituisce dunque un'integrazione ed un consolidamento, a livello costituzionale, di quanto il legislatore ordinario ha già stabilito nel 1994. Si può così intravedere un filo di continuità nel metodo stesso delle modificazioni costituzionali che trovano prima l'anticipazione nella legislazione ordinaria e successivamente una conferma ed un rafforzamento nella successiva modifica costituzionale.

È stata questa la vicenda che ha sostanzialmente contraddistinto, pur nella differenziazione delle interpretazioni, la riforma costituzionale concernente il titolo V della parte seconda della Costituzione che ha fatto seguito al cosiddetto federalismo amministrativo a Costituzione invariata, avviato con la legge n. 59 del 1997. Ora dunque, con l'intervento del legislatore costituzionale, viene sottratta al legislatore ordinario la stessa

disponibilità di una materia che può ben dirsi investa le fondamenta di una civiltà giuridica.

Non casualmente anche lo statuto istitutivo del tribunale penale internazionale non prevede la pena capitale, sebbene quella corte sia chiamata a giudicare dei crimini più gravi, ossia dei crimini contro l'umanità.

Sotto un profilo più strettamente giuridico, la modifica, come è già stato autorevolmente sottolineato sin dall'inizio dell'esame in Commissione, consente di razionalizzare ed armonizzare l'ultimo comma dell'articolo 27 della nostra Costituzione con altre disposizioni costituzionali. Intendo riferirmi innanzitutto all'articolo 2 della Costituzione, laddove si afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e all'articolo 27, terzo comma, che recita che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Infatti, queste disposizioni rischierebbero di essere vanificate nella loro portata applicativa, qualora nell'ordinamento permanesse la possibilità di applicare la pena di morte, sia pure in casi e situazioni particolari. Come ad esempio assicurare o almeno tentare di assicurare la rieducazione del condannato, se vi è solo la possibilità di una condanna alla pena capitale?

Nel concordare convintamente con i contenuti del progetto di legge costituzionale in discussione, il Governo formula quindi l'auspicio che il progetto possa giungere ad una sua approvazione definitiva, concludendosi così quell'iter

parlamentare che nella scorsa legislatura non fu portato a termine (Applausi).

PRESIDENTE. Se è lecito, la Presidenza si associa e ringrazia gli oratori.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Devo ora rendere comunicazioni all'Assemblea, quattro delle quali purtroppo sono tristi.

La seduta termina alle 21,50.

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

153.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

PRESIDENZA DEL
PRESIDENTE **PIER FERDINANDO CASINI**
INDI
DEL VICEPRESIDENTE **FABIO MUSSI**

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale: Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1436-2072-2110-2351-2373) (ore 17,42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima deliberazione, del testo unificato delle proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri:

Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte.

Ricordo che nella seduta del 6 maggio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Il contingentamento dei tempi, disposto a norma dell'articolo 24, comma 12, primo periodo, del regolamento, è pubblicato nel vigente calendario dei lavori (vedi resoconto stenografico della seduta del 30 maggio 2002).

(Esame dell'articolo unico - A.C. 1436)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, nel testo unificato della Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 1436 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare, avverto che, consistendo la proposta di legge costituzionale di un solo articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti, non si procederà alla votazione dello stesso, ma direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del regolamento.

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 1436)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo sulla modifica dell'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, credo che questo Parlamento faccia oggi un passo avanti importantissimo sulla strada dell'affermazione dei valori della civiltà giuridica.

Con questo atto, noi diamo piena attuazione allo spirito della nostra Costituzione. Si completa, con questo provvedimento, il disegno della nostra Costituzione e l'affermazione vera dei suoi valori di fondo. Credo si tratti di un atto dovuto anche per la storia giuridica del nostro paese che, non a caso, ha dato

i natali a Cesare Beccaria. Il richiamo a questo studioso non deve risuonare soltanto formale perché Cesare Beccaria per primo ha fornito gli argomenti razionali contro la pena di morte, in contrasto con il pensiero dominante nel mondo occidentale, che aveva sempre considerato la pena di morte, da Platone in avanti, come un fatto normale.

Con questo atto, oggi, ci togliamo la grande soddisfazione di iscrivere la nostra Repubblica nel novero dei paesi che hanno ripudiato la pena di morte in maniera definitiva. Credo che, per tutti noi, questa rappresenti una bella pagina, una pagina importante della vita democratica e civile del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è diretto all'eliminazione della pur remota possibilità di applicazione di una pena estrema quale è quella capitale. Si tratta di un atto dovuto per un paese come l'Italia; e la migliore definizione per l'intento di espunzione definitiva dal testo della nostra Costituzione credo l'abbia data il Presidente della Repubblica Ciampi quando l'ha definita una campagna di civiltà.

Tutti sappiamo che, durante i lavori in Commissione, il nostro paese è stato pienamente coinvolto, spesso con un ruolo propositivo, nel frenetico e

profondo impegno che, da lungo tempo, viene profuso sul doppio fronte, comunitario e delle Nazioni Unite, per l'abolizione della pena di morte. Ciò ci obbliga, ancora di più, a disfarci di questo relitto ordinamentale. È importante, soprattutto, che quest'operazione si compia oggi, in vista della firma, da parte dell'Italia e degli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa, del Protocollo n. 13 allegato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

Tale disposizione connota in modo particolarmente negativo il nostro ordinamento in una sfera internazionale in cui già nel 1998 lo statuto del tribunale penale internazionale approvato dall'ONU escludeva la pena di morte per i crimini commessi contro l'umanità ed in cui, successivamente, il Consiglio di sicurezza dell'ONU escludeva la pena di morte dallo statuto dei tribunali internazionali istituiti per giudicare i pur atroci crimini perpetrati nella ex Jugoslavia ed in Ruanda.

PRESIDENZA DEL
VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI
(ore 17,45)

ERMINIA MAZZONI. Credo ci sia poco altro da aggiungere. L'importanza di questo provvedimento di modifica della nostra Costituzione è fondamentale; è in re ipsa la comprensione dell'assoluta improrogabilità e improcrastinabilità dell'approvazione di questa modifica

della nostra Carta costituzionale. È per questi motivi, che sinteticamente ho esposto, che io annuncio il voto favorevole del gruppo dell'UDC (Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDC (CCD-CDU), di Forza Italia e del deputato Boato).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanettin. Ne ha facoltà.

PIERANTONIO ZANETTIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la riforma costituzionale oggi all'esame della Camera dei deputati costituisce il risultato di una battaglia nobile e legittima. Affrontando il tema in esame vi è la consapevolezza di affermare un principio di altissimo significato etico; l'abolizione della pena di morte è un argomento che da secoli interroga le coscienze della civiltà giuridica occidentale. A taluno potrebbe forse sembrare che in un mondo sconvolto da gravi crisi politiche, dal proliferare del terrorismo fanatico ed assassino, sia sul fronte interno sia su quello internazionale, dalla proliferazione delle armi di sterminio di massa, dal gran numero di esecuzioni capitali compiute nei vari paesi in questi anni, il dibattito sulla pena di morte assuma il carattere di ozioso passatempo. Al contrario, noi apparteniamo alla schiera di coloro che ritengono doverosa, anche in questi tempi oscuri, una battaglia di alta civiltà giuridica, che deve porre il nostro paese come esempio nella difesa assoluta del valore universale dell'uomo e della sua preminenza sulla società. L'articolo 27

della Carta costituzionale, nel testo attualmente vigente, prevede che non sia ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti da leggi militari di guerra. La modifica costituzionale oggi all'esame del Parlamento, per la quale chi parla ha presentato una propria proposta di legge, sottoscritta anche da altri autorevoli esponenti della maggioranza, prevede la cancellazione di ogni riferimento alla pena di morte dalla Costituzione. Con questa iniziativa abbiamo ritenuto di affiancare e sostenere le altre proposte di legge, in particolare di esponenti del centrosinistra e della sinistra, per dimostrare che c'è un idem sentire anche del paese che va al di là e supera gli steccati degli schieramenti politici predefiniti.

Invero, su questo tema, anche in passato le forze politiche hanno saputo trovare una proficua intesa di tutto il Parlamento. Vanno a proposito ricordate le iniziative assunte nelle scorse legislature, non tutte però a buon fine. Speriamo quindi che la XIV legislatura repubblicana possa portare alla definitiva approvazione di questa importante riforma costituzionale.

La concezione personalistica dell'uomo che rende inaccettabile la pena di morte affonda le sue radici nell'umanesimo cristiano e liberale. È già stato ricordato Cesare Beccaria, ma va anche ricordato che il primo Stato ad abolire la pena di morte è stato il Granducato di Toscana con una legge del 1786. Il Concilio Vaticano II nella *Gaudium et spes* ha condannato come violazione dell'integrità della persona umana le torture e le pene di morte. È in riferimento a queste motivazioni di

ordine etico che Forza Italia sostiene convintamente la proposta di modifica costituzionale oggi portata all'esame del Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia e del deputato Boato).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui la Camera dei deputati si accinge a votare questo provvedimento di civiltà - non solo di civiltà giuridica -, come deputato genovese e, se mi consente, anche come membro della facoltà di giurisprudenza dell'università genovese, penso sia doveroso un ricordo alla memoria del compianto onorevole Paolo Rossi, che presiedette la Corte costituzionale, che per molti anni fece parte di questa Camera, anche in qualità di Vicepresidente. Paolo Rossi, quando venne promulgato il codice Rocco che prevedeva la pena di morte, ebbe il coraggio di scrivere un libro contro la pena di morte e per questo fu escluso dalla cattedra universitaria che poté rioccupare soltanto dopo la liberazione.

Mi pare, in un momento come questo, forse proprio in qualità di ligure, di dovere un momento di commosso ricordo alla memoria di Paolo Rossi che pure non apparteneva alla mia parte politica (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge costituzionale che ci accingiamo ad approvare è di straordinaria importanza e rilevanza in quanto elimina, in maniera definitiva, e spero irreversibile, la pena capitale dal nostro ordinamento. Finalmente si pone fine ad una contraddizione, presente nell'articolo 27 della Costituzione, laddove, da un lato, si proclama il principio della finalità rieducativa della pena e di come questa non possa consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e dall'altro si prevede, seppure nella sola ipotesi dei casi previsti dalla legge militare di guerra, la possibilità della pena capitale. Considerazioni di ordine etico, giuridico e pratico portano a ritenere inammissibile tale pena in uno Stato democratico. La pena di morte corrisponde ad una concezione della giustizia primitiva e vendicativa. La giustizia non può essere confusa con la vendetta e la pena non può avere uno scopo esclusivamente punitivo ma deve tendere, come recita la nostra Costituzione, alla rieducazione e dare la possibilità, ad ogni persona che abbia subito una condanna, di reinserirsi nella società. Non è del resto un caso che il nostro paese si sia battuto, con successo, affinché lo statuto istitutivo del tribunale penale internazionale escludesse esplicitamente, la possibilità di comminare la pena di morte. Ciò è particolarmente significativo se solo si

considera che tale tribunale sarà chiamato, quando finalmente entrerà in vigore, a giudicare proprio dei crimini più gravi quali quelli contro l'umanità.

Oggi iniziamo un cammino di civiltà politica e giuridica teso ad eliminare qualunque ipotesi di ricorso alla pena capitale, e, ne sono fortemente convinto, in questa legislatura riusciremo, finalmente, a portarlo a termine. Del resto, la sopravvivenza nel testo costituzionale di tale ipotesi costituisce, da un lato, un anacronismo al quale possiamo e dobbiamo porre rimedio al più presto e, dall'altro, un pericolo che un paese democratico ed uno Stato di diritto non possono e non debbono permettersi.

Come non ricordare che l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo ad abolire la pena di morte cancellata dai nostri codici nel lontano 1890, se si accetta, come è stato appena ricordato, la parentesi fascista. L'eliminazione, in maniera definitiva ed irreversibile, di tale pena dal nostro ordinamento costituisce anche un ulteriore passo in avanti nel percorso che vede l'Italia in prima fila nella lotta contro la pena capitale nel mondo e la colloca tra le nazioni che hanno deciso di rinunciare a ricorrere, in qualsiasi circostanza, all'uccisione legale di un essere umano.

In circa 25 anni, dal 1976 al 2001, sono circa 50 i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi reato. Tale pena è invece ancora praticata in 86 paesi tra i quali la Cina, l'Arabia Saudita, l'India e gli Stati Uniti d'America. Lo scorso anno risultano ufficialmente giustiziate legalmente oltre tremila persone in 31 paesi; dato purtroppo ben

superiore, oltre il doppio, rispetto al totale delle esecuzioni registrate nel 2000. Si aggiunga, oltretutto, che tali dati, come emerge dalle indagini di Amnesty International e di tutte le associazioni che si occupano dei diritti umani non tengono conto delle esecuzioni capitali tenute nascoste da molti Stati. È quasi certo che, nel 2001, sono state uccise, legalmente, oltre cinquemila persone in oltre 68 paesi.

Con l'ingresso dell'Italia nel novero degli stati totalmente abolizionisti potrà proseguire, con maggiore forza, la nostra battaglia, affinché siano effettivamente garantiti, in tutto il mondo, i diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita.

Assassinio e punizione capitale, ammoniva George Bernard Shaw, non sono opposti che si cancellano a vicenda ma simili che generano la loro natura.

Nessun ordinamento giuridico e nessun crimine, neppure il più efferato, può giustificare il fatto che lo Stato metta a morte un essere umano, dimostrando in tal modo di parlare lo stesso linguaggio dei criminali che ha condannato. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista, non posso che ribadire l'auspicio, già formulato nella scorsa legislatura purtroppo senza successo, che si giunga al più presto all'approvazione definitiva di questo provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza nazionale ha vissuto un percorso tormentato sul tema; potremmo noi fingere a questo proposito di non avere un passato, ma mancheremmo di lealtà e, soprattutto, di rispetto nei nostri confronti, atteso che siamo partiti da una posizione rigorosa in tema di pena di morte quando si trattò del terrorismo, perché in quella emergenza vedevamo che la pena di morte veniva data senza colpevoli e da coloro i quali pensavano di poter surrogare i giudici. Ebbene, Alleanza nazionale, in un percorso di grande civiltà e di grande conquista culturale, è passata oggi ad affermare, con grande nitidezza, l'importanza della vita sulla morte. Lo abbiamo fatto avendo avuto il prestigio, il 20 luglio 1994, di dichiarare in aula il nostro favore alla moratoria contro la pena di morte per le giornate dell'ONU. In quell'occasione, il Ministero degli esteri, allora da me rappresentato, manifestò il parere del Governo, e ciò fu soltanto il traino per la politica che si sviluppò successivamente: il protagonismo dei valori, prima tra tutti, la vita.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi sono occupato in varie missioni - che spesso, oltre a coinvolgere la politica del mio gruppo, mi hanno anche coinvolto personalmente con responsabilità esistenziale - di diffondere il senso dell'importanza della vita; durante queste missioni in paesi dove ancora esiste la pena di morte, mi sono

accorto (avendo avuto la prova che la stessa non funziona come deterrente, anzi, più la pena di morte viene divulgata, più crescere il livello di crimine) come essa servisse a mascherare l'incapacità di controllo del territorio e del crimine da parte dei rispettivi governi. Quindi, la pena di morte era un annuncio che veniva speso non nei confronti di reati che potevano avere anche una significazione emozionale - perché la giustificazione, ad esempio, era la diffusione della droga (mai è stato condannato un uomo dedito alla droga con la pena di morte) - ma soltanto per delitti che venivano attribuiti all'altra parte, vale a dire reati di natura politica, anche se travisati con altre motivazioni. Si è arrivati persino ad assistere al metodo sofisticato della pena di morte, per cui, in certe regioni del mondo, si è sostituito il veleno alla fucilazione con un solo colpo alla nuca, al fine di poter adibire poi ai trapianti il corpo dell'ucciso: si è assistito addirittura a pene di morte inflitte ed eseguite in contemporanea con le richieste di «pezzi» umani da trapiantare.

Dinanzi a tale scempio, abbiamo alzato alto il nostro antagonismo e ci siamo trovati davanti ad una posizione assolutamente inconciliabile con il dubbio, perché abbiamo rivendicato con forza l'importanza della vita.

Mi permetto di far presente un rilievo tecnico-giuridico, appena annunciato in aula e che potrebbe portare a successivi adempimenti potenzialmente devastanti; l'istituzione del tribunale penale internazionale prevede che i firmatari non tengano conto nei propri ordinamenti della pena

di morte e che la aboliscano qualora essa esista. Ove però vi fosse ancora la pena di morte residuale, perché l'abbiamo soltanto per il codice penale militare, noi potremmo rischiare una decadenza da quella firma dei trattati, noi che li abbiamo tenuti a battesimo a Roma capitale dei valori umani e cristiani.

Oggi siamo nelle condizioni di poter dire che l'occasione temporale vuole che l'ordine del giorno contenga anche mozioni concernenti il contributo dell'Italia allo sviluppo dei paesi poveri, dove si muore di fame, di sete, di mancanza di medicinali. Allora è pensabile che, mentre discutiamo della pena di vita, si intenda ancora spendere un'ulteriore parola per dire quanto incivile sia la pena di morte? Credo che la pena di vita, già da sola, serva a condannare queste criminose omissioni del mondo istituzionale davanti ai propri doveri (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e dell'UDC(CCD-CDU)).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, l'abolizione della pena di morte è una necessità per chi crede nella dignità della persona e nello sviluppo progressivo dei diritti dell'uomo. La pena di morte attualmente è vigente in 87 paesi.

Secondo Amnesty International, purtroppo, le cifre sono molto alte per quanto riguarda le vittime che soggiacciono a questa barbarie. Con questo provvedimento anche il sistema

penale militare viene adeguato ai livelli di civiltà giuridica che recepiscono le numerose convenzioni internazionali tendenti ad abolire la pena di morte. La rinuncia da parte dello Stato alla pretesa di disporre della vita dei propri cittadini è un segnale forte, che rafforza la credibilità dell'ordinamento e allontana dalle nostre istituzioni ogni tentazione autoritaria.

Signor Presidente, per questi motivi il gruppo della Lega nord Padania voterà a favore di questa proposta di legge costituzionale che modifica l'articolo 27 della Costituzione, per abolire completamente la pena di morte in Italia (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, il voto che esprimiamo oggi è molto importante e lo esprimiamo in un contesto internazionale nel quale ancora molti, troppi paesi - lo ricordavano diversi colleghi - applicano la pena di morte e nel quale ancora troppi paesi adottano la tortura e violano, sistematicamente, i diritti umani fondamentali. Inoltre, gravano sul tribunale penale internazionale perplessità e reticenze di paesi rilevanti sulla scena mondiale.

Con la cancellazione di una parte del quarto comma dell'articolo 27 eliminiamo del tutto la possibilità, ancorché remota, dell'applicazione della pena capitale nel nostro paese. Credo che questa occasione ci serva per riflettere sul valore morale, democratico

e civile della battaglia abolizionista. È una battaglia che si è nutrita, per quanto riguarda il nostro dibattito nazionale, di contributi di pensiero fondamentali a partire - come è stato ricordato - da Cesare Beccaria.

La pressoché totale unanimità di questo Parlamento potrebbe forse aiutarci a riflettere sul ruolo che dobbiamo assolvere sulla scena internazionale e che già abbiamo assolto. Come accadde al Senato nella precedente legislatura, ad esempio, un gruppo di lavoro, uno strumento eccezionale, consentì di lavorare nei diversi paesi e nel confronto con gli stessi, con un atteggiamento strategico circa il dibattito sulla pena di morte e sui diritti umani, temi sui quali la società civile organizzata interviene costantemente e sui quali l'opinione pubblica risponde con addolorato e partecipe stupore nel momento in cui emergono i drammi: mi riferisco ai minori nel braccio della morte degli Stati Uniti oppure alle condanne per lapidazione o mutilazione di donne che vivono nei paesi fondamentalisti.

Non a caso ho citato gli Stati Uniti e i paesi fondamentalisti islamici; da una parte, vi sono gli USA - un paese i cui tratti democratici, a partire dai padri fondatori, sono un dato assodato e del quale de Tocqueville, tra i primi, definì i caratteri e le virtù delle libertà - e, dall'altra, paesi come la Nigeria o lo Yemen, in cui le classi dirigenti si ispirano all'arbitrio e alla sopraffazione, utilizzando anche la religione.

Non li ho citati a caso, anche perché sembra fuori luogo la discussione che si sta svolgendo in Occidente sulle

civiltà a confronto. Sembra fuori luogo, perché i fondamentalisti vivono anche tra noi, tra le società democratiche. Credo che le classi dirigenti di questo paese, che è stato in prima linea nella campagna per l'abolizione della pena di morte, debbano contribuire con più forza alla discussione internazionale sul rapporto tra l'uso della pena di morte come strumento di giustizia e l'uso della tortura e la qualità della democrazia di una nazione.

Lo dico perché anch'io, personalmente, mi interrogo spesso sul fatto che, ad esempio, il movimento abolizionista americano combatte ogni giorno, ottenendo spesso risultati apprezzabili con le moratorie in diversi Stati, ma combatte su un uso fanatico della reinterpretazione della Bibbia, che fa dire a Pat Buchanan che nel decalogo il non uccidere viene citato a sproposito.

Infatti, quel divieto vale per il singolo e non per la comunità sociale, non vale per il giusto giudice che applichi leggi legittime. Si tratta di una discussione ipocrita sul rapporto tra legittimità ed opportunità. Quella mobilitazione americana è anche una rivolta morale contro questi sofismi che sono ipocriti, che avvolgono in una coltre di nebbia il comportamento cinico e spregiudicato di quei politici che utilizzano la pena di morte per consolidare la loro popolarità.

La stessa rivolta umana e morale che ha salvato la vita a Safya è stata una vittoria della globalizzazione dei media, ma già altre Safya attendono la condanna a morte. Dunque, spetta alla politica togliere di mezzo le leggi che consentono la pena capitale. Non è

sufficiente la rivolta morale, non è sufficiente la mobilitazione dell'opinione pubblica, perché per togliere di mano a quei giusti giudici una legge serve la politica.

Sono orgogliosa di essere una cittadina italiana e dell'Unione europea perché non è un caso che nei paesi membri non esista la pena di morte. Tuttavia, penso, come rappresentante del popolo, che in questo nuovo millennio i nostri atti politici non possano non tener conto che i tanti strumenti internazionali di cui disponiamo debbano essere la sede per compiere passi in avanti. Devono esserlo anche i progetti di cooperazione tra i paesi europei ed i paesi più poveri, come ci ha indicato il Presidente Romano Prodi. Quelle sono occasioni fondamentali, sono veicoli eccezionali per concorrere a cancellare la pena di morte nel mondo.

Perciò, penso che il nostro voto di oggi possa essere definito la continuazione di un cammino che deve farsi politicamente più spedito, soprattutto per quanto riguarda il confronto con quei paesi nei quali è ancora in vigore la pena di morte, siano essi paesi occidentali, siano essi paesi del terzo mondo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spini. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò

pochissime parole, dato che già l'onorevole Montecchi ha espresso così bene la nostra posizione, per ricordare che il primo caso di abolizione della pena di morte si è avuto in Toscana. Proprio la Toscana ha voluto istituire una festa per ricordare tale avvenimento e per porre il problema all'attenzione dell'opinione pubblica italiana ed internazionale.

Prendo la parola per dare atto all'onorevole Acquarone di un gesto molto significativo. Egli ha voluto ricordare in questa sede il libro, e le conseguenze di tale libro, dell'onorevole Paolo Rossi che, in un certo senso, si uniscono a quelle subite dagli undici professori universitari che si rifiutarono di prestare giuramento al regime e, per questo, persero la cattedra universitaria. Paolo Rossi, lo ricordiamo tutti, era un socialista riformista. A noi giovani appariva del tutto moderato e quindi, in altre parole, figlio di una tradizione rispetto alla quale ci sembrava quasi necessario andare avanti. Però, si trattava di un socialismo riformista di quelli seri e coerenti, che non arretrò di fronte al sacrificio della cattedra né arretrò rispetto alla volontà di perseguire fino in fondo i propri valori ed i propri ideali.

Oggi compiamo un gesto all'unanimità che ci onora tutti, ma che certamente non comporta un sacrificio o un rischio per nessuno di noi. In quel momento, scrivere un libro contro la pena di morte prevista dal codice Rocco era un gesto coraggioso, era un gesto importante. Allora, credo sia giusto che la Camera dei deputati lo ricordi mentre, anche per iniziativa dell'onorevole Boato, ha accelerato l'esame di questa

importantissima legge costituzionale. Ciò anche per mostrare questo esempio ai giovani e per ricordare che queste conquiste non sono state prive di momenti di sacrificio e di sofferenza. È proprio in questo senso che alla memoria di Paolo Rossi reverenti ci inchiniamo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, non voglio far mancare le parole dei socialisti per un atto che la Camera dei deputati sta compiendo e che ha un grande valore morale, civile e politico. Non dovrò parlare molto e farò soltanto un accenno alla questione perché nella Camera dei deputati tutte le forze politiche sono concordi su questo principio.

Ritengo tale fatto molto importante. Una delle cose che rende fragile il nostro tessuto democratico è che, spesso, all'interno della Camera dei deputati non ci ritroviamo insieme o non ci ritroviamo sempre attorno a dei valori comuni. Maggioranza ed opposizione dovrebbero avere valori comuni e, poi, politiche diverse e contrapposte. Il fatto che ci si sia trovati in una situazione nella quale la Camera dei deputati cancella del tutto dal testo costituzionale la pena di morte non è solo un messaggio ed un impegno per l'Italia per fare un'azione affinché anche in altri paesi e anche in paesi civili sia abolita la pena di morte, come in Italia, ma è anche un invito a

tutti noi, affinché sulle grandi questioni ci possa essere, effettivamente, una convergenza di base.

Il clima in Europa non è buono, si agitano delle correnti che sono piuttosto pericolose e che mettono in discussione principi e valori fondamentali. È molto importante che in Italia, sulla questione dell'abolizione della pena di morte, di fronte ad una recrudescenza della criminalità, nessuno alzi questa bandiera sporca. Credo che l'elemento più importante, l'aspetto più significativo della scelta che oggi la Camera opera sia proprio quello di cancellare la pena di morte dalla Costituzione con il consenso di tutte le forze politiche quindi, affermando davvero un principio fondante della nostra Repubblica: si tratta di un bel passo in avanti per la Camera dei deputati nel contribuire allo sviluppo della nostra democrazia (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale innanzitutto per chiarire che con la mia posizione non c'entra niente il mio gruppo politico che, invece, esprimerà un'altra valutazione. Ritengo che l'atto che stiamo esaminando sia sbagliato e credo che, se per tanti anni è esistita una norma - che è stata abrogata nel 1994 - del codice penale militare che prevedeva in tempo di guerra la pena di morte, ci sia una valutazione importante da fare,

perché nel momento in cui tante persone rischiano di morire certi gravi comportamenti vanno puniti in maniera esemplare.

Ritengo che, oggi come oggi, tale norma non esista già più nel nostro ordinamento perché è stata eliminata nel 1994 dal codice penale militare di guerra - cosa che non condivido ma comunque, allo stato attuale, questa è la legge vigente - e credo che, oggi, questo ulteriore passo non sia esattamente giusto (Commenti dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, anch'io intervengo brevemente per non essere retorica ma, soprattutto, dopo l'intervento del collega. Credo che, oggi, esprimeremo un voto molto importante; si tratta di un grande risultato simbolico, politico e di una grande conquista di civiltà e tale risultato si colloca all'interno di una cultura democratica che, faticosamente, abbiamo costruito, dalla Costituzione repubblicana e in tutti questi anni. Si tratta di una cultura democratica che va difesa, soprattutto oggi, che delinea modelli sociali, culture di riferimento, principi e valori costitutivi della polis, che riconosce e garantisce i diritti umani, che riconosce la migliore tradizione della cultura giuridica che riconosce, appunto, alla pena anche e sempre una valenza di riabilitazione per il reinserimento sociale.

Credo che dobbiamo farlo soprattutto oggi perché in questa cultura democratica è presente un valore democratico che deve essere un anticorpo verso quei germi che ancora sono presenti - e mi dispiace, collega -, quei germi pericolosi di una cultura arretrata, di imbarbarimento e antidemocratica che ancora persistono, di cui lei ha dato conto e che costituisce soprattutto un monito.

Questo voto deve servire per andare avanti, per costruire anticorpi verso pericolosi fenomeni che stanno avvenendo a livello europeo. In Europa, ci sono forze politiche, un populismo forcaiolo di cultura autoritaria, che si appellano alle paure e alla pena di morte come valore costitutivo di una cultura autoritaria.

Credo, dunque, che questo non sia un atto o un discorso retorico che deve coinvolgere il Parlamento, ma un atto politico che deve produrre coerenti consequenzialità nella difesa di principi, di valori, di un modello sociale, di un'idea di qualità della democrazia (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, intervengo per ringraziare tutti i colleghi,

coloro che hanno firmato le proposte di legge di modifica dell'articolo 27 della Costituzione e tutti coloro che sono intervenuti e che hanno dato il loro contributo in Commissione ed in aula.

È una giornata importante e significativa e intendevo rimarcare questa pagina che, oggi, viene firmata dalla Camera dei deputati e che incontra l'appoggio pressoché unanime di tutti i gruppi parlamentari. Mi auguro che l'esempio di questo provvedimento possa valere anche per tanti altri argomenti che affronteremo - soprattutto nella I Commissione - e che ancor più sottolineano come il ripristino dello Stato di legalità e di diritto e il ritrovarsi intorno a taluni valori costituisca veramente l'elemento fondante della democrazia del nostro paese.

Ringrazio, in particolar modo, gli uffici e l'onorevole Boato, per la caparbia dimostrata nello svolgimento del suo ruolo di relatore cosciente e sapiente, che ha indirizzato i lavori della Commissione (Applausi).

MARCO BOATO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO, Relatore. Signor Presidente, per quanto concerne il merito rinvio alla relazione scritta e a quella orale svolta nella seduta del 6 maggio, ma mi preme evidenziare che, raramente - eccezion fatta per il collega Cirielli, la cui posizione comunque rispetto -, un relatore può affermare di aver condiviso, dalla prima all'ultima

parola, tutti gli interventi svolti in aula. Mi riferisco a quelli dei colleghi Bressa, Mazzoni, Zanettin, Acquarone, Pisapia, Trantino, Fontanini, Montecchi, Spini, Villetti, Cossutta e, da ultimo, del presidente Bruno.

Ritengo sia giusto ringraziare anche il Presidente Casini, che ha condiviso questa spinta ad esaminare rapidamente in aula la modifica che estromette definitivamente la pena di morte dalla nostra Costituzione, modificando il quarto comma dell'articolo 27.

Vorrei anche ricordare - ne ho parlato nella relazione scritta e lo ha fatto la collega Mazzoni - che è aperto alla firma il protocollo n. 13 allegato alla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali con il quale, anche a livello di Consiglio d'Europa, viene definitivamente abolita la pena di morte, senza possibilità di eccezione alcuna. Dunque, questa modifica all'articolo 27 della Costituzione diventa la preconditione affinché l'Italia possa pienamente aderire anche a questo protocollo aggiuntivo.

Signor Presidente, concludo non solo ringraziando tutti i colleghi ed esprimendo rispetto per il collega che ha manifestato una posizione diversa - che, ovviamente, non posso condividere -, ma anche tutte le associazioni internazionali che - in questi anni, in questi decenni e ancora in questi giorni - si sono battute contro la pena di morte. Ne voglio citare due in particolare: Amnesty International, già ricordata dal collega Pisapia e l'associazione radicale Nessuno tocchi Caino. Si tratta di due associazioni che hanno svolto un ruolo

fondamentale anche per contribuire al risultato storico al quale si accinge il nostro Parlamento con l'approvazione del presente provvedimento (Applausi).

ALTERO MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALTERO MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Signor Presidente, ho chiesto la parola solo per esprimere la mia contentezza per il fatto essere qui in questo momento non soltanto come rappresentante del Governo, ma anche come membro di questo ramo del Parlamento, con la possibilità di esprimere il mio voto per modificare il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione (Applausi).

(Coordinamento - A.C. 1436)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 1436)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale nn. 1436-2072-2110-2351-2373, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, il mio dispositivo di voto non ha funzionato!

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

«Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte» (1436-2072-2110-2351-2373)

Presenti 427

Votanti 423

Astenuti 4

Maggioranza 212

Hanno votato sì 419

Hanno votato no 4.

La Camera approva anche con il voto dell'onorevole Bruno (Vedi votazioni - Generali applausi).

Prendo atto che i dispositivi di voto degli onorevoli Fragalà, Daniele Galli, Peretti e Realacci non hanno funzionato e che essi avrebbero voluto esprimere voto favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO ED ALTRI;
PISCITELLO ED ALTRI; PISAPIA; ZANETTIN ED ALTRI; BERTINOTTI ED
ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 27 DELLA COSTITUZIONE
CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (1436-2072-
2110-2351-2373)

(A.C. 1436 e abb. - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

Iter al Senato

Progetti di legge

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1472

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 4 giugno 2002, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI **BOATO, CRAXI, INTINI, PECORARO SCANIO, RIZZO, AMICI, BRESSA, BRUGGER E RAMPONI (1436); PISCITELLO, ABBONDANZIERI, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, ARNOLDI, AZZOLINI, BANDOLI, BANTI, BARBIERI EMERENZIO, BATTAGLIA, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, BIANCHI GIOVANNI, BIANCO ENZO, BIELLI, BIMBI, BINDI, BIONDI, BOATO, BOLOGNESI, BRUSCO, BUFFO, BULGARELLI, BURANI PROCACCINI, CALIGIURI, CALZOLAIO, CAMINITI, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CARBONI, CARDINALE, CARLI, CARLUCCI, CARRA, CASTAGNETTI, CENTO, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, CIANI, CIMA, COLLAVINI, COLLÈ, CORDONI, COSSA, COSSUTTA ARMANDO, COSSUTTA MAURA, COSTA, CRISCI, D'ALIA, DAMIANI, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DE SIMONE TITTI, DEIANA, DELBONO, DI SERIO D'ANTONA, DI VIRGILIO, DIANA, DUILIO, FANFANI, FINOCCHIARO, FIORI, FIORONI, FISTAROL, FOLENA, FRANCESCHINI, FRIGATO, FUMAGALLI, FUSILLO, GAMBALE, GASPERONI, GENTILONI SILVERI, GIACCO, GIACHETTI, GIANNI GIUSEPPE, GIGLI, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, IANNUZZI, INTINI, LABATE, LADU, LEONE ANNA MARIA, LETTA, LETTIERI, LISI, LODDO SANTINO ADAMO, LODDO TONINO, LOIERO, LUCÀ, LUCCHESE, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MANCUSO FILIPPO, MANTINI, MARAN, MARINI, MARIOTTI, MASCIA, MAZZONI, MEDURI, MELANDRI, MERLO, MILANESE, MILIOTO, MINNITI, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, MOTTA, NARO, NICOLOSI, NICOTRA, NIGRA,**

**OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, PAROLO,
PASETTO, PATRIA, PENNACCHI, PEPE LUIGI, PIGLIONICA,
PINOTTI, PISA, PISAPIA, PISTELLI, PEDA, RAMPONI,
REALACCI, REDUZZI, RIVOLTA, RIZZO, ROCCHI,
RODEGHIERO, ROGNONI, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI,
RUGGHIA, RUGGIERI, RUSCONI, RUTELLI, RUZZANTE,
SANDI, SANZA, SAVO, SCIACCA, SELVA, SINISCALCHI, SPINI,
SQUEGLIA, SUSINI, TANONI, TAORMINA, TARANTINO,
TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA, VERNETTI,
VIGNI, VILLETTI, VOLPINI, WIDMANN, ZACCHERA,
ZANELLA, ZANOTTI E ZUNINO (2072); PISAPIA (2110);
ZANETTIN, PALMA, D'ALIA, BIONDI, SCHMIDT, STERPA,
CICCHITTO, PECORELLA, FERRO, MAZZONI, FRAGALÀ,
GHEDINI E FRATTA PASINI (2351); BERTINOTTI, DE SIMONE
TITTI, DEIANA, GIANNI ALFONSO, GIORDANO, MANTOVANI,
MASCIA, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA E VENDOLA (2373)**

(V. Stampati Camera nn. 1436, 2072, 2110, 2351 E 2373)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 5 giugno 2002

—————
Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente

l'abolizione della pena di morte
—————

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.

Esame in sede referente presso la 1^a Commissione Affari costituzionali

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2002

180^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri

(Esame e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI illustra il disegno di legge in titolo tendente ad abolire il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, che implicitamente ammette la pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ricorda che la pena di morte è stata esclusa dal nostro ordinamento con il primo codice penale italiano del 1889 (codice Zanardelli) ed è stata ripristinata dal regime fascista a seguito di una serie di attentati contro l'allora Capo del Governo, Benito Mussolini. Tale reintroduzione fu confermata dal codice penale del 1930, che prevedeva la comminazione della pena di morte non solo per i delitti contro la personalità dello Stato, ma anche per i più gravi delitti comuni come l'omicidio aggravato o la strage.

La pena di morte fu successivamente soppressa con il decreto legislativo luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 244 e, dopo un temporaneo ripristino come misura eccezionale e temporanea contro le più gravi forme di delinquenza, fu infine definitivamente abolita dall'articolo 27, comma quarto, della Costituzione, che la mantiene in vita limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ricorda inoltre che, con la legge n. 589 del 13 ottobre 1994, è stata disposta l'abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra e la sostituzione con la pena massima prevista dal codice penale. Il comma 2 dell'articolo 1 di tale legge ha inoltre abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra che regolava l'istituto della "coercizione diretta", con la possibilità del Comandante di corpo di ordinare la pena di morte al di fuori di regolare processo, nonché tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che facevano riferimento alla pena di morte.

Nel corso dei lavori parlamentari, la scelta di introdurre una formula ampia di abolizione della pena di morte dal codice penale militare di guerra e dalle leggi penali militari di guerra, escludendo riferimenti a specifiche norme, è stato assunto dalle Commissioni riunite giustizia e difesa del Senato come opzione di chiarezza legislativa, anche per evitare il pericolo di omettere riferimenti a ulteriori norme che mantenessero la possibilità della pena di morte. Pertanto è da ritenere non più in vigore il rinvio, contenuto nel codice penale di guerra, alle norme del codice penale militare di pace, che disciplinano le modalità di esecuzione della pena.

Sottolinea, quindi, che l'espressione "leggi militari di guerra", usata dal Costituente, è priva di significato letterale proprio, non essendo previste leggi militari di guerra nella gerarchia delle fonti. La dottrina è concorde nel ritenere che per leggi militari di guerra debbano intendersi le leggi che disciplinano la materia penale militare in occasione dello stato di guerra deliberato dal Parlamento ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione.

La fattispecie per la quale la pena potrebbe essere irrogata deve essere qualificata come reato dall'ordinamento. Pertanto la materia cui sarebbe, in ipotesi, applicabile la pena di morte viene specificata in doppio grado dalla Costituzione: deve infatti trattarsi di un reato militare che sia previsto da una norma penale militare di guerra.

Ripercorrendo l'iter di varie proposte di legge presentate nella scorsa legislatura sulla spinta di forti campagne internazionali contro la pena di morte, richiama i documenti approvati dall'Unione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa e l'approvazione dello statuto del Tribunale penale internazionale per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio, che esclude esplicitamente la possibilità di comminare la pena di morte.

Osserva, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 1996, ha ribadito il principio già fissato da Cesare Beccaria, che il bene essenziale della vita deve essere protetto e garantito in maniera assoluta senza alcuno spazio per valutazioni discrezionali.

Rileva infine come sia necessario arrivare al più presto all'approvazione della proposta in esame, per ragioni di ordine morale ed etico, riaffermando i principi della centralità e della dignità dell'uomo e della intangibilità della vita umana.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2002

219^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, su proposta del Presidente, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di giovedì 5 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDI' 11 DICEMBRE 2002

223^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre 2002.

Il senatore TURRONI, nell'esprimere il consenso del Gruppo Verdi-l'Ulivo al disegno di legge in titolo, ritiene che il semplice riferimento all'ipotesi della pena di morte, anche solo per i casi previsti dalle leggi militari di guerra, contenuto nell'articolo 27 della Costituzione, sia in contrasto con i principi fondamentali della stessa Costituzione, in particolare con l'articolo 2, sui diritti inviolabili dell'uomo, ma anche con un principio superiore di civiltà giuridica. Illustra, quindi, il seguente ordine del giorno:

0/1472/1/1

TURRONI

"Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge costituzionale relativo all'abolizione della pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra,

considerato che

- ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona nonché il diritto a non essere sottoposto a trattamenti o punizioni inumane;

- la pena di morte rappresenta una punizione crudele e barbara non degna di un paese civile e democratico;

- la pena di morte, la tortura, la schiavitù ed altri atti lesivi contro la persona violano i principi fondamentali dei diritti dell'uomo adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

impegna il Governo

- ad adoperarsi in ogni sede perché l'Unione europea non accolga tra i propri membri quei Paesi nei quali è ammessa la pena di morte o sono comuni altre pratiche lesive della dignità umana;

- a promuovere insieme agli altri partner dell'Unione europea, idonee iniziative nei confronti di quei Paesi in cui è ancora in vigore la pena capitale o vengono praticati atti contrari alla dignità dell'uomo affinché le stesse vengano abolite;

- ad intraprendere le opportune iniziative affinché venga sospeso qualsiasi tipo di rapporto, anche commerciale, con quei Paesi nei quali è ammessa la pena di morte o altre pratiche lesive della dignità umana;

- a subordinare l'espansione delle nostre attività commerciali verso gli altri Stati esteri alla garanzia che gli stessi non applichino la pena di morte e altri trattamenti in contrasto con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo."

Il sottosegretario BRANCHER, a nome del Governo, si riserva di pronunciarsi sul predetto ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDI' 17 DICEMBRE 2002

224^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il sottosegretario BRANCHER annuncia che il Governo si riserva di pronunciarsi in occasione della discussione in Assemblea sull'ordine del giorno 0/1472/1/1, illustrato dal senatore Turroni nella seduta precedente: l'atto di indirizzo, infatti, riguarda questioni particolarmente critiche, che esigono approfondimenti adeguati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2002

225^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MAGNALBO'

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2002.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del Presidente di conferire al relatore Maffioli il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge costituzionale in titolo.

La seduta termina alle ore 16,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2003

277^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Esame e rinvio)

Il senatore MAFFIOLI ricorda l'iter del disegno di legge costituzionale in titolo, rinvio in Commissione il 25 febbraio 2003, e si rimette alla relazione illustrativa svolta in sede di esame in Commissione il 30 luglio 2002, confermando il giudizio positivo sul provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PETRINI manifesta l'interesse del suo Gruppo alla rapida approvazione del disegno di legge. Auspica, pertanto, che le perplessità sollevate da alcuni Gruppi, che furono all'origine del rinvio in Commissione, siano tempestivamente affrontate e risolte, consentendo che il provvedimento sia al più presto discusso e approvato dall'Assemblea.

Il presidente PASTORE comunica che in una seduta della prossima settimana proseguirà la discussione generale del disegno di legge e, dopo gli ulteriori interventi, sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDI' 24 GIUGNO 2003

278^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì

La seduta inizia alle ore 15,10

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che la relazione integrativa sui disegni di legge costituzionale nn. 1014 e connessi, in materia di revisione dell'articolo 68 della Costituzione, sarà svolta dal senatore D'Onofrio in apertura della seduta della Commissione convocata per domani, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il senatore VILLONE, a nome del suo Gruppo, esprime il consenso sul disegno di legge in titolo e sulla proposta del relatore di completarne tempestivamente e positivamente l'esame in Commissione.

Il senatore PETRINI ribadisce il favore per un rapido esame del disegno di legge, affinché sia di nuovo sottoposto al voto dell'Assemblea.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore di martedì 1° luglio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2003

282^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e Ventucci, per le comunicazioni Baldini e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri; rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

I senatori PETRINI, VILLONE e BOSCIETTO, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, preannunciano un voto favorevole a un mandato al relatore per l'approvazione del disegno di legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore Maffioli il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale in titolo e a richiedere l'autorizzazione per una relazione orale.

Esame in sede consultiva

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2002

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(omissis)

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: rinvio dell'esame.

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

13a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(omissis)

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: rinvio dell'esame.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2003

20^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1a Commissione:

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - *Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte* (approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri, Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003): parere favorevole.

Discussione in Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

332^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2003

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente PERA
e del vice presidente CALDEROLI

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione di proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali

d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

MAFFIOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo il rinvio del provvedimento in Commissione, avendo ricevuto diverse sollecitazioni ad un'ulteriore riflessione e ritenendo opportuno che una legge costituzionale venga approvata con un'ampia maggioranza.

Pertanto, ripeto, chiedo formalmente il rinvio in Commissione del disegno di legge in esame, proprio per procedere in quella sede ad ulteriori approfondimenti prima dell'approvazione in Aula.

DE ZULUETA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (*DS-U*). Signor Presidente, francamente non riesco a comprendere i motivi di questa richiesta. E' del tutto evidente come una modifica costituzionale richieda un'ampia maggioranza per la sua approvazione; è richiesto dalla stessa Costituzione. E' vero che dobbiamo calendarizzare la votazione finale in un momento in cui i colleghi sono presenti in Aula; tuttavia, la condivisione del presente disegno di legge alla Camera dei deputati è stata unanime e le firme che il provvedimento stesso reca sono lì a dimostrarlo.

Stiamo parlando di eliminare un riferimento residuale alla pena di morte che permane nella nostra Costituzione in contraddizione con i nostri codici ordinari. Infatti, il riferimento alla pena di morte presente nelle leggi militari non corrisponde più alla realtà, perché essi furono aboliti con la legge n. 589 del 1994.

Tuttavia, questo riferimento, per quanto residuale, essendo presente nella fonte principe del nostro diritto, ci fa rimanere nella categoria di quei Paesi non pienamente abolizionisti e questa è una forzatura: l'Italia è abolizionista, e sfido chiunque in quest'Aula a non condividere tale posizione. Inoltre, la frase che permane nella nostra Costituzione fa riferimento a leggi militari di guerra in cui invece la pena di morte non è più prevista. Questo relitto legislativo va eliminato, proprio per una questione di pulizia dei testi.

Un ripensamento in queste ore potrebbe davvero portare ad un fraintendimento da parte dell'opinione pubblica, la quale potrebbe pensare che di colpo vi è da parte vostra un ripensamento proprio su quel principio.

Iniziamo quindi la discussione generale, come programmato; impieghiamo produttivamente le ore che abbiamo ancora a disposizione (è soltanto giovedì) e troviamo poi il momento giusto per la votazione finale.

Qualsiasi decisione diversa - soprattutto un rinvio in Commissione, colleghi - non è pensabile, perché il provvedimento è stato già esaminato dalla Commissione. Abbiamo poc'anzi votato un disegno di legge che non era stato nemmeno guardato in Commissione esteri e non ci siamo posti tanti problemi. Il provvedimento in esame, invece, è stato approvato dalla Commissione affari costituzionali e, di colpo, dobbiamo ripensarlo.

È un segnale pesante che con questa decisione potreste lanciare all'opinione pubblica e io non oso pensare che la vostra intenzione sia proprio quella di mandare questo segnale.

Iniziamo quindi la discussione, noi siamo pronti.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non posso che dichiarare la contrarietà assoluta del mio Gruppo alla proposta avanzata dal relatore e, insieme, la nostra sorpresa e la nostra costernazione per una richiesta che appare davvero sorprendente, sia per il metodo che nel merito.

Per il metodo, signor Presidente, le faccio osservare che questo disegno di legge è stato approvato alla Camera dei deputati nel giugno scorso e ha seguito il suo *iter* regolamentare in questo ramo del Parlamento: è stato discusso in Commissione, sono stati acquisiti i pareri della Commissione difesa e della Commissione giustizia, è stato infine iscritto all'ordine del giorno dell'Aula ed è davvero sorprendente che, alla fine del suo *iter*, si scopra che esistono ancora spazi o ragioni di discussione. È sorprendente ed inquietante, perché ci porta inevitabilmente nel merito del provvedimento.

Vorrei far osservare che il disegno di legge ha una storia lunghissima, risalente addirittura alla scorsa legislatura, quando il suo *iter* non arrivò al termine nonostante vi fosse stata un'ampia convergenza di intenti. Ricordo anche che nella scorsa legislatura proprio questa Assemblea istituì un Comitato che illustrò a livello internazionale la necessità di abolire ogni residuo possibile di pena di morte.

Quel Comitato vedeva tra i protagonisti anche i colleghi dell'allora opposizione, oggi maggioranza. Il disegno di legge, riproposto nell'attuale legislatura, ha raccolto l'adesione di numerosi e insigni esponenti della maggioranza: potrei citare Selva, Taormina, Tarantino, Ramponi, Rivolta, Mancuso Filippo (ancora ortodosso, a quel momento), Palma, D'Alia, Biondi, Cicchitto, Pecorella, Fragalà, Ghedini, Fratta Pasini. Vi è stata un'ampia convergenza su questo disegno di legge e la stessa ampia convergenza abbiamo osservato in Commissione e nell'acquisizione dei pareri.

Allora, quanto avviene oggi in quest'Aula non può non inquietarci, perché non può non significare che quell'ampia convergenza è stata incrinata da elementi o valutazioni successivamente intervenuti.

Signor Presidente, questo Paese ha, nel pensiero abolizionista, l'orgoglio di una primogenitura, che risale al XVIII Secolo, con la ben nota pubblicazione del libretto di Cesare Beccaria "Dei delitti e delle pene". È una primazia di cui dobbiamo andare fieri. Non possiamo, però, dimenticare che quella primazia non ci ha posti al riparo da sgradevoli sorprese. Il 9 novembre del 1926 la civiltà di questo Paese è stata offesa dalle leggi per la difesa dello Stato, che reintroducevano la pena di morte. Paradossalmente, esse tradivano quella tradizione di civiltà nel momento stesso in cui esaltavano la civiltà dell'italica stirpe, nel momento stesso in cui cancellavano la democrazia di questo Paese.

Non voglio evocare spettri, però, questo ripensamento non può non inquietarci, non può non farci temere che il nostro consenso stia vacillando nell'affermazione di un principio per noi indubitabile: un principio di civiltà che si iscrive nel solco della migliore tradizione culturale e ideologica della nostra Nazione e delle nostre istituzioni politiche.

Per questo, insieme alla contrarietà, esprimiamo anche la nostra costernazione e la nostra inquietudine. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U*).

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come Presidente di Commissione desidero rappresentare che il provvedimento in titolo ha avuto un dibattito estremamente limitato; può darsi per distrazione o per altri motivi, o ancora perché i componenti della Commissione hanno ritenuto di dividerne il contenuto, approvando quindi il testo.

Si tratta di un disegno di legge di revisione della Costituzione sul cui merito personalmente dichiaro il mio parere favorevole, ma nei confronti del quale è stata avanzata da parte di molti colleghi non appartenenti alla Commissione di merito la richiesta di un approfondimento e dell'apertura di un confronto diretto in Commissione. Ciò al fine di assicurare al provvedimento quel larghissimo consenso che ha avuto alla Camera dei deputati, dal momento che per rendere definitiva la legge è necessario che essa sia approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Mi sento dunque di condividere con il relatore l'opportunità di dare vita ad un confronto in Commissione sul provvedimento; confronto che, peraltro, come Presidente, garantisco che si svolgerà in tempi rapidi, senza nessuna volontà di accantonamento.

Inoltre, al fine di evitare che circolino notizie e letture politicamente non corrette di questo rinvio in Commissione, mi permetto di far presente ai colleghi intervenuti che, a prescindere dal fatto che la Commissione si è espressa nel merito e che tornerà a farlo a seguito di questo ampio confronto, se è vero che non si chiede all'ordinamento costituzionale di adeguarsi alla legge ordinaria, va anche detto che dal 1994 la pena di morte non è più prevista nel codice penale di guerra. Pertanto, non si intende ripristinare la pena di morte, ma semplicemente chiudere questa "finestra" presente nella Costituzione.

Questo tema, dunque, credo meriti una riflessione più approfondita proprio al fine di assicurare il raggiungimento di quel *quorum* così alto necessario per rendere definitiva l'approvazione della legge, cosa che personalmente auspico per quest'Aula.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sono sorpreso dalla richiesta di rinvio in Commissione. Non che non condivida l'esigenza manifestata da tanti colleghi di discutere in maniera approfondita in merito ad un provvedimento di tale rilevanza. Leggendo il resoconto stenografico, ho visto come si sono espressi alla Camera tanti colleghi di entrambi gli schieramenti, al di là della firma apposta al provvedimento. Ricordo che un solo voto è stato difforme alla Camera dalla volontà unanime espressa. Potrei leggere le parole pronunciate da Ministri al riguardo.

Ritengo, in sostanza, che un provvedimento come questo, per il suo alto significato, possa e debba essere affrontato consentendo a più colleghi di intervenire sull'argomento, senza limitare tale facoltà ad un solo rappresentate per Gruppo.

Il rinvio in Commissione del provvedimento mi pare vada al di là anche di quanto mi sembra fosse stato convenuto o perlomeno affrontato in altra sede, signor

Presidente. Sarei quindi favorevole a che il relatore svolgesse la sua relazione, non creando particolari situazioni di *misunderstanding*, di incomprensione, e che allo stesso tempo la Presidenza valutasse la possibilità di consentire un dibattito più ampio di quello che affrontiamo normalmente, permettendo quindi a più colleghi di intervenire sull'argomento.

È vero quello che diceva il presidente Pastore, che dal nostro codice penale militare, dalla XII legislatura è stato abolito ogni riferimento alla pena di morte; peraltro, il nostro Paese e il nostro Parlamento si sono già espressi - anche recentemente - sulla questione, escludendo questa possibilità. Ritengo, però, signor Presidente, che renderemmo un cattivo servizio se rinviassimo il provvedimento in Commissione.

Invito pertanto i colleghi a trovare una soluzione più adeguata sia al tema che stiamo affrontando, sia anche al modo in cui l'ha affrontato nella scorsa e nell'attuale legislatura il Parlamento, seppure alla Camera, dove una larga convergenza, non solo di aspirazioni e di desideri, ma addirittura di toni, si è manifestata.

Quindi, signor Presidente, mi affido alla sua saggezza e a quella dei colleghi perché si possa trovare la soluzione più adeguata per affrontare nel modo più consono questo tema.

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidererei fare una precisazione, che mi auguro risulti conclusiva. Nessuno di noi discute sul merito del provvedimento: mi sembra una cosa solare, evidente. Quello che pensavo l'ho detto in Commissione giustizia, in qualità di relatore, mentre la posizione di Alleanza Nazionale è stata espressa alla Camera dei deputati attraverso votazioni e dichiarazioni di voto. Quindi non vi è il problema del merito del provvedimento.

Credo di interpretare lo spirito dell'intervento del relatore nel sottolineare ai colleghi che un provvedimento del genere richiede non - come è stato detto da un collega dell'opposizione (forse per errore) - la maggioranza dei due terzi, ma la maggioranza assoluta dei componenti ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. I due terzi sono necessari soltanto per non determinare la possibilità che si svolga un *referendum*. Credo però che questo provvedimento avrà l'unanimità dei componenti di questa Camera.

Il problema è di tipo fattuale: di giovedì, a quest'ora, la maggioranza assoluta dei componenti non c'è.

PAGANO (DS-U). Si incardini almeno la discussione!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia.

CONSOLO (AN). Quindi, un provvedimento del genere, anche per l'interpretazione che potrebbe esserne data in assenza - come giustamente ha sottolineato il presidente Pastore - di un più approfondito dibattito nella Commissione propria, potrebbe essere interpretato come un testo varato con una maggioranza limitata, ancorché rispettosa del dettato dell'articolo 138 della Costituzione.

Dunque, un semplice rinvio non credo muti la situazione, essendo tutti, fin dal 1994, assolutamente d'accordo sul merito.

PRESIDENTE. Collegli, rilevo che il senatore Massimo Brutti chiede di parlare, ma ricordo che sulla questione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Per cosa chiede di intervenire, senatore Massimo Brutti?

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, chiedo che sulla questione si proceda con votazione elettronica. Se me lo consente, signor Presidente, intendo brevemente motivare la mia richiesta.

Ho ascoltato con attenzione e rispetto gli argomenti svolti dal collega Consolo e quelli degli altri colleghi che propongono il rinvio del provvedimento in Commissione.

Considereremmo un segnale politico assai negativo, in questo momento, tornare a discutere in Commissione, come se vi fossero dubbi sulla necessità di dare seguito a tante prese di posizione, a tante manifestazioni di un orientamento consolidato espresse su questo tema in Parlamento.

Segnalo l'inadempienza da parte del Governo e della maggioranza parlamentare in ordine all'impegno assunto di rivedere complessivamente il codice penale militare di guerra. A questa inadempienza si aggiungerebbe oggi un rinvio che noi consideriamo, in una fase di grave tensione internazionale, un segnale politicamente assai negativo.

Per questo chiedo che fin da ora ciascuno assuma le proprie responsabilità in merito a tale proposta di rinvio.

Siamo fermamente contrari e ci permettiamo di chiedere ai colleghi della maggioranza, che manifestano una convergenza di opinioni nel merito, di procedere nella discussione. L'approfondimento delle argomentazioni può essere svolto in Aula; non diamo quindi un segnale di ripensamento o di ritorno indietro su un tema che riguarda il diritto penale militare di guerra e un istituto che abbiamo messo al bando, come la pena di morte.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, l'eccezione sollevata dal relatore prefigura di fatto una questione sospensiva che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, deve essere votata per alzata di mano e non con procedimento elettronico.

Procediamo pertanto alla votazione.

Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (DS-U). Chiedo allora la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,04, è ripresa alle ore 13,25).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta.

La seduta è tolta (ore 13,27).

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

337^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO 2003

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente FISICHELLA

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,40*).

Colleghi, dovremmo passare all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

Non essendo però presente in Aula il rappresentante del Governo, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 16,52).

Onorevoli colleghi, essendo giunto in Aula il sottosegretario Dell'Elce, riprendiamo i nostri lavori.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Seguito della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 13 febbraio è stata discussa una proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, avanzata dal relatore, senatore Maffioli.

Passiamo nuovamente alla votazione di tale proposta.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,33, è ripresa alle ore 18,53).

**Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione
del disegno di legge costituzionale n. 1472**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,55, è ripresa alle ore 19,16).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta.

La seduta è tolta (ore 19,20).

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

338^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2003

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente CALDEROLI

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,34*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, acquisita l'opinione dei Gruppi, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare alla discussione del disegno di legge n. 1213-B, concernente la modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

Seguito della discussione della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sulla proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, avanzata dal relatore, senatore Maffioli, è mancato il numero legale.

Procediamo nuovamente alla votazione della predetta proposta.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,42).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, secondo un famoso detto: non c'è due senza tre. Il numero degli assenti è tale da far presumere che dopo le ore 13 possa esservi il numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,44, è ripresa alle ore 13,10).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. (*Commenti dai banchi della maggioranza. Applausi ironici del senatore Fasolino*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,12*).

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

340^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2003

Presidenza del vice presidente DINI

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,06*).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario*, dà lettura del *processo verbale della seduta antimeridiana del 20 febbraio*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,08*).

Seguito della discussione della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 febbraio sulla votazione della proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, avanzata dal relatore, senatore Maffioli, è mancato il numero legale.

Procediamo dunque alla votazione della predetta proposta.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,36).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, è evidente che l'insistenza da parte della maggioranza nel proporre un rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1472 è priva di fondamento e paralizza i lavori del Senato. *(Commenti dei senatori Asciutti e Malan).*

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione, senatore Brutti.

BRUTTI Massimo (DS-U). In ogni caso, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa, alle ore 10,38, è ripresa alle ore 10,58).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione

del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, tolgo la seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 11,01)*.

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

341^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente FISICHELLA

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione e approvazione della proposta di rinvio

in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 1472, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sulla votazione della proposta di rinvio in Commissione del provvedimento, avanzata dal relatore, senatore Maffioli, è mancato il numero legale.

Procediamo dunque alla votazione della predetta proposta.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17).

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo nuovamente alla votazione della proposta di rinvio in Commissione.

Verifica del numero legale

DE ZULUETA (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione della proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 1472, avanzata dal relatore, senatore Maffioli.

È approvata.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Collegli, se aveste la compiacenza di leggere il Regolamento, potreste constatare che "spetta al prudente apprezzamento del Presidente, coadiuvato dai senatori Segretari, di valutare la sussistenza dei requisiti di fatto in presenza dei quali accogliere la richiesta di controprova"; ossia si ricorre alla controprova quando vi è un'incertezza nel risultato. Non ricorrendo tale circostanza, procediamo nei nostri lavori.

La seduta è tolta (*ore 20,03*).

Normativa di riferimento

**Costituzione della Repubblica Italiana
(art. 27)**

Articolo 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (2).

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(2) Vedi art. 13, comma quarto.

**Codice di procedura penale
(art. 698)**

Articolo 698

Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona.

1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico (1) né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita (2).

(1) *Vedi, anche, l'articolo unico, L. cost. 21 giugno 1967, n. 1, sull'estradizione per i delitti di genocidio.*

(2) *La Corte costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (Gazz. Uff. 3 luglio 1996, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.*

**Codice penale militare di pace
(artt. 22, 25, 404, 428)**

TITOLO II

DELLE PENE MILITARI

Capo I

Delle specie di pene militari, in generale

Articolo 22

(Pene militari principali: specie)

Le pene militari principali sono:

1. la morte (1);
2. la reclusione militare.

La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.

(1) Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.

Capo II

Delle pene militari principali, in particolare

Articolo 25

(Pena di morte) (1)

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare [c.p.m.p. 53, 54, 404; c.p.m.g. 25, 290].

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione.

Le norme per l'esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto reale (2).

Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s'intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.

- (1) *Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.*
- (2) *Ora «decreto del Presidente della Repubblica», in virtù dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione.*

Capo II

Disposizioni speciali

Articolo 404

(Esecuzione della condanna alla pena di morte)

La condanna alla pena di morte (1) è eseguita a cura dell'autorità militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto reale (2).

Alla esecuzione intervengono, oltre il rappresentante del pubblico ministero e il cancelliere, anche un ufficiale medico, nonché un cappellano militare o un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede (3).

- (1) *Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.*
- (2) *Ora «decreto del Presidente della Repubblica», in virtù dell'art. 87, comma quinto, della Costituzione.*
- (3) *L'art. 79, L. 1 aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dispone che, a richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della stessa legge è scontata negli stabilimenti penali militari.*

(...)

Articolo 428

(Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia) (1)

Il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 227 provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti:

1. la condanna alla pena di morte (2) non può essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del ministro della marina (3);

2. la condanna alla pena di morte (2) e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si è svolto il giudizio, o, in caso d'impedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto.

Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, può sospendere l'esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della marina (3).

(1) *L'art. 8, L. 7 maggio 1981, n. 180, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, ha soppresso i tribunali militari di bordo trasferendo le relative competenze ai tribunali militari. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato. Ai sensi dell'art. 9 dello stesso provvedimento per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma.*

(2) *Le disposizioni relative alla pena di morte hanno perduto efficacia nel nostro ordinamento, a causa dell'abolizione di tale pena operata, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21.*

(3) *Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni..*

**Codice penale militare di guerra
(artt. 25, 241, 290-294)**

LIBRO SECONDO

DEI REATI E DELLE PENE MILITARI, IN GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25

(Luogo di esecuzione della pena di morte) (1)

Durante lo stato di guerra, la pena di morte (1) è eseguita [c.p.m.g. 290] nel luogo [c.p.m.g. 294] determinato dal comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la sentenza [c.p.m.p. 25, 404, 408, 428; disp. att. c.p.m. 56]; salvo che la legge disponga altrimenti.

(1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

Articolo 241

(Casi di coercizione diretta)

[Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza [c.p.m.p. 173], insubordinazione [c.p.m.p. 186], ammutinamento [c.p.m.p. 175] o rivolta [c.p.m.p. 174], ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli articoli 199 a 203 [c.p.m.g. 199, 200, 201, 202, 203], commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora, per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli [c.p.m.p. 44].

Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando.

Il comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'autorità dalla quale dipende] (1).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589, che ha abolito, per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.*

Capo VI

Della esecuzione

Articolo 290

(Eseguibilità della condanna alla pena di morte) (1)

La sentenza di condanna alla pena di morte (1), pronunciata nel territorio dello Stato dai tribunali militari di guerra, compresi quelli di bordo, diviene esecutiva [c.p.m.g. 25, 294] dopo trascorse ventiquattro ore dalla pronuncia, e, se è stato presentato ricorso per annullamento nei casi in cui il ricorso stesso è ammissibile, dopo trascorse ventiquattro ore dalla notificazione al condannato della sentenza di rigetto del ricorso.

E' immediatamente esecutiva la sentenza di condanna alla pena di morte pronunciata all'estero dai tribunali militari di guerra costituiti presso i corpi di spedizione, nonché dai tribunali militari di guerra di bordo, all'estero o all'interno, e dai tribunali militari di guerra straordinari.

Se il condannato alla pena di morte (1) è un prigioniero di guerra, si osservano le disposizioni delle convenzioni internazionali.

(1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

Articolo 291

(Esame delle sentenze da parte del comandante)

La sentenza di condanna alla pena di morte (1), immediatamente esecutiva o divenuta tale, è sottoposta all'esame del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale.

Se il comandante ritiene che ricorrono circostanze rilevanti per il condono o la commutazione della pena, ne fa formale proposta, che trasmette al comandante supremo; altrimenti dichiara che non intende avvalersi della facoltà suindicata e rimette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede alla esecuzione della sentenza.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano relativamente alle sentenze pronunciate dai tribunali militari di guerra straordinari.

(1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

Articolo 292

(Rinvio della esecuzione)

La esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte (1) può essere sospesa per disposizione del comandante indicato nel primo comma dell'articolo precedente, o del comandante supremo, ove sia presentata domanda di grazia dal condannato, dai suoi congiunti o dal difensore.

L'esecuzione è differita:

1. quando il condannato si trovi in stato di grave infermità di mente o di corpo;
2. quando la persona condannata sia una donna incinta.

(1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

Articolo 293

(Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico)

La sentenza di condanna alla pena di morte (1), pronunciata contro il colpevole del reato preveduto dall'articolo 95, non può essere eseguita, se non dopo ricevute le disposizioni del ministro da cui dipende il condannato (2).

(1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

(2) Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni..

Articolo 294

(Divieto di esecuzione della pena di morte (1) in territorio estero)

Nel territorio di uno Stato estero, fuori dei luoghi occupati dalle forze armate dello Stato italiano, non possono eseguirsi [c.p.m.g. 25] sentenze di condanna alla pena di morte (1) [c.p.m.g. 290].

(1) La pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, n. 589 che, ad essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

L. 25 ottobre 1977, n. 881.

Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966

(1) (2)

(1) *Publicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 dicembre 1977, n. 333.*

(2) *Dei presenti patti si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.*

Articolo 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:

- a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
- b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
- c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Articolo 2

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 27, 49 e 9 degli atti stessi.

Articolo 3

L'espressione, «arrestation ou détention illégales» contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello Stesso articolo 9.

Articolo 4

L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici «Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier» deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge, che posteriormente alla sentenza stessa, prevede la applicazione di una pena più lieve.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel patto, fra cui il testo in lingua francese.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

PREAMBOLO

Gli Stati parti del presente Patto, Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA

Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui

dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

3. I Paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel Presente Patto.

Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

Articolo 4

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà asseggietarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

Articolo 5

1. Nessuna disposizione del Presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA

Articolo 6

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Articolo 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:

i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;

ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;

b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;

c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;

d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Articolo 8

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:

a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;

b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;

c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;

d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.

2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

Articolo 9

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Articolo 10

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantili e sarà vietato e punito dalla legge.

Articolo 11

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:

a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;

b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.

Articolo 12

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:

a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;

b) il miglioramento di tutti gli aspetti della igiene ambientale e industriale;

c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;

d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

Articolo 13

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;

b) l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.

Articolo 14

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità della istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

Articolo 15

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
 - a) a partecipare alla vita culturale;
 - b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
 - c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturiti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

PARTE QUARTA

Articolo 16

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.
 2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto.
 - b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardano questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

Articolo 17

1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

Articolo 18

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

Articolo 19

Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all'articolo 18.

Articolo 20

Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figurino in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo in un documento menzionato in tale rapporto.

Articolo 21

Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

Articolo 22

Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

Articolo 23

Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di

assistenza tecnica e la organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

Articolo 24

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 25

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

PARTE QUINTA

Articolo 26

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 27

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 29

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 30

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 26;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 31

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 2.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Patto, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

(Seguono le firme)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel patto, fra cui il testo in lingua francese.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

PREAMBOLO

Gli Stati parti del presente Patto,

Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo;

Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA

Articolo 2

1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure legislative o d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

b) garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

Articolo 4

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2) 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

Articolo 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA

Articolo 6

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

Articolo 7

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

Articolo 8

1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù.

3. a) nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

b) la lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta, da un tribunale competente;

c) l'espressione «lavoro forzato o obbligatorio», ai fini del presente paragrafo, non comprende:

i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici.

Articolo 9

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo.

Articolo 10

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2. a) gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

b) gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

Articolo 11

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

Articolo 12

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.

Articolo 13

Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

Articolo 14

1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria del tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta: nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore di ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.

Articolo 15

1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

Articolo 16

Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

Articolo 17

1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onere e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

Articolo 18

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

Articolo 19

1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

Articolo 20

1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

Articolo 21

E' riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della

sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà.

Articolo 22

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione.

Articolo 23

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

Articolo 24

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

Articolo 25

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

- a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
- b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;
- c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

Articolo 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

Articolo 27

In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

PARTE QUARTA

Articolo 28

1. E' istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come «il Comitato»). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

Articolo 29

1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

Articolo 30

1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del Presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede della Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

Articolo 31

1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

Articolo 32

1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

Articolo 33

1. Se a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

Articolo 34

1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

Articolo 35

I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

Articolo 36

Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

Articolo 37

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Articolo 38

Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale o coscienzioso.

Articolo 39

1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

- a) il quorum è di dodici membri;
- b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Articolo 40

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:

a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 41

1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in

conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

e) salvo quanto stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto;

f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme;

h) il Comitato deve presentare un rapporto entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):

i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuto dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 42

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come «la Commissione»). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto;

b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servizi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:

a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;

b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti;

c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;

d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

Articolo 43

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi, e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 44

Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel Campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti

costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

Articolo 45

Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

PARTE QUINTA

Articolo 46

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 47

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

PARTE SESTA

Articolo 48

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 49

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 51

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 52

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

Articolo 53

1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Patto, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

(Seguono le firme).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo, fra cui il testo in lingua francese.

Protocollo facoltativo relativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Gli Stati parti del Presente Protocollo,

Considerato che, per meglio assicurare il conseguimento dei fini del Patto relativo ai diritti civili e politici (indicato di qui innanzi come «il Patto») e l'applicazione delle sue disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo, istituito ai sensi della parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come «il Comitato») il potere di ricevere e di esaminare secondo quanto è previsto nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

Articolo 2

Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

Articolo 3

Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

Articolo 4

1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

Articolo 5

1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;

b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi.

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

Articolo 6

Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

Articolo 7

In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 9

1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 10

Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 11

1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolati per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimaranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

Articolo 12

1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

Articolo 13

Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 8;

b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;

c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.

Articolo 14

1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo, che è stato aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966.

(Seguono le firme)

L. 2 gennaio 1989, n. 8.
Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della
pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983

(1) (2)

(1) *Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1989, n. 12, S.O.*

(2) *Si ritiene opportuno riportare soltanto il testo della traduzione non ufficiale.*

Articolo 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 6 alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983.

Articolo 2

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.

Articolo 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo n. 6 alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali relative all'abolizione della pena di morte

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione di tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «La Convenzione»),

Considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d'Europa esprimono una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte:

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

Articolo 2

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

Articolo 3

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

Articolo 4

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

Articolo 5

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 6

Gli Stati Parte considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

Articolo 7

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione.

Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'art. 7.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

L. 9 dicembre 1994, n. 734.
**Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo facoltativo al patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989**

(1) (2)

(1) *Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1994, n. 305, S.O.*
(2) *Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.*

Articolo 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.

Articolo 2

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo stesso.

Articolo 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Traduzione non ufficiale Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte**

Gli Stati Parti al presente Protocollo

Convinti che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo graduale dei diritti dell'uomo,

Richiamando l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo adottata il 10 dicembre 1948, nonché l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966,

Notando che l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che lasciano intendere inequivocabilmente che l'abolizione di tale pena è auspicabile,

Convinti che tutti i provvedimenti adottati relativi all'abolizione della pena di morte devono essere considerati come un progresso per quanto riguarda il godimento del diritto alla vita,

Desiderosi di assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale di abolire la pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziata.

2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

Articolo 2

1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra.

2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.

3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

Articolo 3

Gli Stati parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati al Comitato dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'articolo 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.

Articolo 4

Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazione di cui all'articolo 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato parte non adempia ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 5

Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni emananti da privati soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni aggiuntive del Patto.

2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'articolo 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 4 del Patto.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito.

4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascun strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 8

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione o eccezione a tutte le unità costitutive degli Stati Federativi.

Articolo 10

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) sulle riserve, le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'articolo 2 del presente Protocollo;

b) delle dichiarazioni pronunciate in virtù degli articoli 4 o 5 del presente Protocollo;

c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica o di adesione depositati in conformità con l'articolo 7 del presente Protocollo;

d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità con l'articolo 8 di quest'ultimo.

Articolo 11

1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'articolo 48 del Patto.

Certifico che il testo precedente è una copia conforme del Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989 il cui originale è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dove detto Protocollo è stato aperto alla firma.

Per il Segretario generale, Il Consigliere giuridico:
Carl-August Fleischhauer

Nazioni Unite, New York, 6 Febbraio 1990

Atti dell'Unione Europea

Orientamenti per una politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte
(approvati dal Consiglio dell'Unione europea il 29 giugno 1998)

I - INTRODUZIONE

i) Le Nazioni Unite hanno stabilito, tra l'altro nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), nella convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e nelle salvaguardie ECOSOC a tutela dei diritti dei condannati a morte, rigorose condizioni per l'applicazione della pena di morte. Il secondo protocollo facoltativo all'ICCPR prevede che gli Stati si impegnino ad abolire definitivamente la pena di morte. L'Unione europea, spingendosi oltre, ne patrocinava ormai l'abolizione per i suoi Stati membri e per gli altri paesi.

ii) Nella 53a e 54a sessione (in quest'ultima, in una risoluzione sostenuta da tutti i paesi dell'Unione europea), la commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha chiesto ai paesi che mantengono la pena di morte di:

- limitare progressivamente il numero dei crimini passibili di pena di morte;
- stabilire una moratoria sulle esecuzioni capitali in vista della definitiva abolizione della pena di morte.

iii) Nel vertice del Consiglio d'Europa svoltosi nell'ottobre 1997 i Capi di Governo, inclusi quelli di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno chiesto l'abolizione universale della pena capitale.

Inoltre, i nuovi Stati membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati ad adottare una moratoria sulle esecuzioni e a ratificare il sesto protocollo della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che li vincola all'abolizione definitiva della pena di morte.

iv) Il trattato di Amsterdam sull'Unione europea del 1997 rileva che dopo la firma del sesto protocollo della CEDU la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea e non è più stata applicata in nessuno di essi.

v) In sede di Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), gli Stati partecipanti si sono impegnati, in base al documento di Copenaghen, a scambiarsi informazioni sull'abolizione della pena di morte e a renderle accessibili al pubblico. L'Unione europea onora tale impegno rilasciando regolarmente dichiarazioni nel quadro della dimensione umana dell'OSCE.

vi) Gli statuti del tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia e del tribunale internazionale per il Ruanda non contengono alcuna disposizione in materia di pena di morte, benché tali tribunali, entrambi appoggiati dall'UE, siano stati istituiti proprio per trattare delle violazioni massicce del diritto umanitario, incluso il genocidio.

II - ASPETTI OPERATIVI

L'Unione europea ritiene che l'abolizione della pena di morte contribuisca alla promozione della dignità umana e allo sviluppo progressivo dei diritti umani.

L'Unione europea si prefigge i seguenti obiettivi:

- adoprarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte in quanto ferma posizione politica approvata da tutti gli Stati membri dell'Unione;

- nei paesi in cui ancora vige la pena di morte, chiedere che la sua applicazione sia progressivamente limitata e insistere affinché le condanne siano comminate ed eseguite nel rispetto delle norme minime enunciate in appresso.

L'Unione europea proclamerà questi obiettivi quale parte integrante della sua politica in materia di diritti umani.

L'Unione europea intensificherà la sua attività in materia di pena di morte, incluse le dichiarazioni e le iniziative, nei consessi internazionali e nei confronti di altri paesi, alla luce delle norme minime esposte qui di seguito.

L'Unione europea valuterà, caso per caso e sulla base dei criteri stabiliti, l'opportunità o meno di intraprendere passi presso altri paesi per quanto riguarda l'uso della pena di morte.

Qui di seguito sono esposti gli elementi principali in cui si articolerà l'approccio dell'Unione europea.

Iniziative di carattere generale

Ove appropriato, l'Unione europea solleverà la questione della pena di morte nel suo dialogo con i paesi terzi. I contatti includeranno:

- la richiesta, da parte dell'Unione europea, dell'abolizione universale della pena di morte, o almeno di una moratoria sulle esecuzioni;

- negli Stati in cui ancora vige la pena di morte, la richiesta da parte UE che la sua applicazione sia rigorosamente soggetta al rispetto delle norme minime esposte in appresso ed improntata alla massima trasparenza.

Nell'ambito di tali contatti si valuterà, tra l'altro, quanto segue :

- se il paese interessato sia dotato o meno di un sistema giudiziario aperto e funzionante in modo corretto;

- se tale paese abbia assunto impegni internazionali per la non applicazione della pena di morte, ad esempio in relazione ad organizzazioni e strumenti regionali;

- se l'ordinamento giuridico del paese e il ricorso alla pena di morte siano sottratti al controllo pubblico e internazionale e se ci siano indizi di un ricorso alla pena di morte largamente inosservante delle norme minime.

Particolare attenzione sarà rivolta all'avvio di iniziative dell'Unione europea sull'uso della pena di morte in concomitanza di momenti di incertezza nella politica seguita da un dato paese in tale materia, ad esempio quando siano imminenti la conclusione di una moratoria ufficiale o de facto, ovvero la reintroduzione per legge della pena di morte.

Particolare attenzione sarà rivolta alle relazioni e alle conclusioni delle pertinenti organizzazioni internazionali per i diritti umani.

Una iniziativa o dichiarazione pubblica potrebbe essere effettuata ove un paese compia passi verso l'abolizione della pena di morte.

Casi individuali

L'Unione europea prenderà inoltre in considerazione la possibilità di intraprendere iniziative specifiche qualora venga a conoscenza di casi individuali di condanne a morte che contravvengono alle norme minime.

La tempestività risulterà spesso essenziale in questi casi. Gli Stati membri che propongono tali iniziative dovrebbero pertanto fornire il maggior numero possibile di informazioni, attingendo a tutte le fonti disponibili. Tali informazioni dovrebbero includere brevi indicazioni sul presunto crimine, sul processo penale, sullo stato di un eventuale ricorso, sull'esatta natura della violazione delle norme minime e, se nota, sulla data prevista per l'esecuzione.

Ove si disponga di tempo sufficiente, prima di prendere qualsiasi iniziativa si dovrebbero chiedere ai Capi missione informazioni particolareggiate e consigli sul caso.

Relazioni sui diritti umani

I Capi missione dell'Unione europea dovrebbero automaticamente includere nelle loro relazioni sui diritti umani un'analisi dell'applicazione della pena di morte nonché una valutazione periodica dell'effetto e dell'impatto delle iniziative dell'Unione.

Eventuali risultati degli interventi dell'Unione europea: altre iniziative

L'Unione europea si prefigge, ove possibile, di persuadere i paesi terzi ad abolire la pena di morte. A tal fine l'Unione europea esorterà i paesi a prendere in considerazione l'adesione al secondo protocollo dell'ICCPR nonché ad analoghi

strumenti regionali. Ove ciò non risulti possibile, l'Unione europea manterrà comunque l'obiettivo dell'abolizione e, segnatamente:

- incoraggerà gli Stati a ratificare e rispettare gli strumenti internazionali in materia di diritti umani, soprattutto quelli riguardanti l'applicazione della pena di morte, inclusa l' ICCPR;

- solleverà la questione nei consessi multilaterali e si adoprerà per l'adozione di una moratoria sulle esecuzioni capitali e, a tempo debito, per la sua abolizione;

- esorterà le pertinenti organizzazioni internazionali ad intraprendere appropriati passi per incoraggiare gli Stati a ratificare e rispettare le norme internazionali in materia di pena di morte;

- incoraggerà e offrirà la cooperazione bilaterale e multilaterale, tra l'altro in collaborazione con la società civile, anche in campo giuridico per istituire un sistema giudiziario corretto e imparziale per i processi penali.

III - NORME MINIME

Nei paesi che insistono sul mantenimento della pena di morte, l'Unione europea reputa importante che siano rispettate le seguenti norme minime:

i) La pena capitale può essere comminata solo per i crimini più gravi, restando inteso che la sua applicazione dovrebbe riguardare esclusivamente i crimini intenzionali che comportano conseguenze mortali o estremamente gravi. La pena di morte non dovrebbe essere applicata per punire crimini finanziari non violenti, pratiche religiose o espressioni di coscienza di carattere non violento.

ii) La pena capitale può essere comminata solo per un crimine passibile di pena di morte alla data in cui fu commesso, restando inteso che se dopo tale data è stata stabilita per legge una pena più lieve, l'autore del crimine ne beneficia.

iii) La pena capitale non può essere pronunciata né eseguita contro:

- le persone che al momento del crimine non avevano ancora diciotto anni;
- le donne in gravidanza o con figli piccoli;
- le persone diventate insane di mente.

iv) La pena capitale può essere comminata solo quando la colpevolezza dell'imputato è dimostrata in base a prove chiare e convincenti che non lasciano spazio a spiegazioni alternative dei fatti.

v) La pena capitale può essere applicata solo in esecuzione di una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale competente al termine di un processo che offra tutte le possibili garanzie di imparzialità del giudizio, quantomeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 14 dell'ICCPR, incluso il diritto di chiunque sia sospettato o imputato di un crimine passibile di pena di morte ad essere adeguatamente assistito da un avvocato in tutte le fasi del processo e, se del caso, a contattare un rappresentante consolare.

vi) Chiunque sia condannato a morte gode dell'effettivo diritto a presentare ricorso ad un tribunale di giurisdizione superiore; dovrebbero essere intraprese iniziative volte a garantire il carattere obbligatorio di tali ricorsi.

vii) Chiunque sia condannato a morte ha il diritto, ove applicabile, di presentare un reclamo individuale nell'ambito delle procedure internazionali; la condanna a morte non sarà eseguita fintantoché il reclamo è sottoposto ad esame nell'ambito di tali procedure.

viii) Chiunque sia condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena.

L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena possono essere concesse in tutti i casi di pena capitale.

ix) La pena capitale non può essere eseguita trasgredendo gli impegni internazionali assunti da uno Stato.

x) Anche il tempo trascorso dalla condanna a morte può costituire un elemento di valutazione.

xi) In caso di applicazione della pena capitale, la condanna a morte è eseguita in modo tale da infliggere la minore sofferenza possibile. Essa non può essere eseguita in pubblico né in qualsiasi altra forma degradante.

xii) La pena di morte non dovrebbe essere applicata come atto di ritorsione politica, trasgredendo le norme minime, ad esempio per punire persone coinvolte in un colpo di Stato.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 2 e 19)

PROCLAMAZIONE SOLENNE

Il Parlamento Europeo
Il Consiglio dell'Unione europea
La Commissione europea
Proclamano solennemente
Quale Carta dei Diritti Fondamentali
Dell'Unione europea
Il testo riportato in appresso

Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila

Articolo 2 *Diritto alla vita*

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato.

[...]

Articolo 19 *Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione*

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Atti del Consiglio d'Europa

**Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition
de la peine de mort en toutes circonstances**

[Vilnius, 3.V.2002]

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);

Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;

Résolus à faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2 – Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.

Article 3 – Interdiction de réserves

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l'article 57 de la Convention.

Article 4 – Application territoriale

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2 Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le

Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 5 – Relations avec la Convention

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

Article 6 – Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7 – Entrée en vigueur

1 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.

2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 8 – Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe :

- a) toute signature;
- b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7;
- d) tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à [Vilnius] , le [3 mai 2002], en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances

[Vilnius, 3.V.2002]

The member States of the Council of Europe signatory hereto,

Convinced that everyone's right to life is a basic value in a democratic society and that the abolition of the death penalty is essential for the protection of this right and for the full recognition of the inherent dignity of all human beings;

Wishing to strengthen the protection of the right to life guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention");

Noting that Protocol No. 6 to the Convention, concerning the Abolition of the Death Penalty, signed at Strasbourg on 28 April 1983, does not exclude the death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war;

Being resolved to take the final step in order to abolish the death penalty in all circumstances,

Have agreed as follows:

Article 1 – Abolition of the death penalty

The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed.

Article 2 – Prohibition of derogations

No derogation from the provisions of this Protocol shall be made under Article 15 of the Convention.

Article 3 – Prohibition of reservations

No reservation may be made under Article 57 of the Convention in respect of the provisions of this Protocol.

Article 4 – Territorial application

1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2 Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 5 – Relationship to the Convention

As between the States Parties the provisions of Articles 1 to 4 of this Protocol shall be regarded as additional articles to the Convention, and all the provisions of the Convention shall apply accordingly.

Article 6 – Signature and ratification

This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe which have signed the Convention. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol without previously or simultaneously ratifying the Convention. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7 – Entry into force

1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.

2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 8 – Depositary functions

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:

- a) any signature;
- b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c) any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 4 and 7;
- d) any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at [Vilnius] , this [3rd day of May 2002] , in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the

Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

**Protocole N° 13 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales,
relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes
circonstances**

Rapport explicatif

(tel qu'adopté par le Comité des Ministres le 21 février 2002)

Le texte du rapport explicatif au Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances ne constitue pas un instrument d'interprétation authentique du texte dudit Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.

Introduction

1 Le droit à la vie, « attribut inaliénable de la personne humaine » et « valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme au plan international », est unanimement reconnu par les normes juridiques contraignantes universelles et régionales.

2 A l'époque de l'élaboration de ces normes internationales garantissant le droit à la vie, des exceptions ont été faites pour l'application de la peine de mort, lorsqu'elle est prononcée par un tribunal, au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (voir par exemple l'article 2 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après « la Convention »)).

3 Depuis lors cependant, comme illustré ci-dessous, une évolution du droit interne et du droit international en faveur de l'abolition de la peine de mort s'est dessinée, tant en ce qui concerne l'abolition en général que pour des actes commis en temps de guerre en particulier.

4 Sur le plan européen, une étape décisive dans ce processus général a été franchie par l'adoption du Protocole n° 6 à la Convention en 1982. Ce protocole, qui a été à ce jour ratifié par la quasi-totalité des Etats parties à la Convention, a été le premier instrument juridiquement contraignant en Europe – et dans le monde – prévoyant l'abolition de la peine capitale en temps de paix, et n'autorisant aucune dérogation en cas d'urgence ni de réserves. Néanmoins, en vertu de l'article 2 dudit Protocole, « un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ». Cependant, selon le même article, cette possibilité a été limitée à l'application de la peine de mort dans les cas prévus par la loi et conformément à ses dispositions.

5 Par la suite, l'Assemblée Parlementaire a instauré une pratique selon laquelle elle demande aux Etats qui souhaitent devenir membres du Conseil de

l'Europe qu'ils s'engagent à appliquer un moratoire immédiat sur les exécutions, à supprimer la peine capitale de leur législation nationale, et à signer et ratifier le Protocole n° 6 à la Convention. L'Assemblée Parlementaire a également exercé des pressions sur les pays qui n'ont pas respecté, ou ont risqué de ne pas respecter, les engagements qu'ils ont souscrits en adhérant au Conseil de l'Europe. Plus généralement, l'Assemblée a pris l'initiative en 1994 d'inviter tous les Etats membres qui ne l'avaient pas encore fait à signer et à ratifier sans délai le Protocole n° 6 (Résolution 1044 (1994) relative à l'abolition de la peine capitale).

6 Cet objectif fondamental de l'abolition de la peine de mort a également été affirmé lors du Second Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe (Strasbourg, octobre 1997). Dans la déclaration finale du Sommet, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont appelé « à l'abolition universelle de la peine de mort et [ont] insist[é] sur le maintien, entre-temps, des moratoires existants sur les exécutions en Europe ». Le Comité des Ministres a pour sa part indiqué qu'il « partage la forte conviction de l'Assemblée parlementaire contre le recours à la peine de mort et sa ferme volonté de faire tout son possible afin de faire en sorte que les exécutions capitales cessent d'avoir lieu ». Le Comité des Ministres a par la suite adopté une Déclaration « Pour un espace européen sans peine de mort ».

7 Entre-temps, des développements pertinents ont eu lieu en la matière dans d'autres enceintes. En juin 1998, l'Union Européenne a adopté des « Orientations pour une politique à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort », qui déclarent notamment son opposition à cette peine dans tous les cas. Dans le cadre des Nations Unies, un Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ayant pour objectif l'abolition de la peine de mort a été adopté en 1989. Depuis quelques années, la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies adopte régulièrement des résolutions exigeant l'établissement d'un moratoire sur les exécutions, dans la perspective de l'abolition complète de la peine de mort. Il convient enfin de noter que la peine capitale a été exclue des sanctions que la Cour pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux pour l'Ex-Yougoslavie et pour le Rwanda peuvent infliger.

8 La question spécifique de l'abolition de la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre doit être comprise dans le contexte plus large des développements sus-mentionnés relatifs à l'abolition de la peine de mort en général. Elle a été soulevée la première fois par l'Assemblée Parlementaire dans sa Recommandation 1246 (1994), dans laquelle elle a recommandé que le Comité des Ministres élabore un nouveau protocole additionnel à la Convention, abolissant la peine de mort à la fois en temps de paix et en temps de guerre.

9 Alors que le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) était, à une large majorité, favorable à l'élaboration d'un tel protocole additionnel, le Comité des Ministres considérait à cette époque que la priorité politique était d'obtenir et maintenir un moratoire sur les exécutions, à consolider par la suite par l'abolition complète de la peine de mort.

10 Une étape significative a été franchie lors de la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Rome les 3-4 novembre 2000, à l'occasion du 50ème anniversaire de la CEDH. La Conférence s'est clairement prononcée en faveur de l'abolition de la peine de mort en temps de guerre. Dans la Résolution II adoptée par la Conférence, il est instamment demandé aux quelques Etats membres qui n'ont pas encore procédé à l'abolition de la peine de mort ni à la ratification du Protocole n° 6, de ratifier ce Protocole dans les plus brefs délais et, dans l'intervalle, de respecter strictement les moratoires concernant les exécutions. Dans la même résolution, la Conférence a invité le Comité des Ministres, « à examiner la faisabilité d'un nouveau protocole additionnel à la Convention excluant la possibilité de maintenir la peine de mort pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre » (paragraphe 14 de la Résolution II). La Conférence a également invité les Etats membres qui connaissent encore la peine de mort pour de tels actes à envisager de l'abolir (*ibidem*).

11 A la lumière des textes récemment adoptés et dans le contexte de l'examen par le Comité des Ministres des suites à donner à la Conférence de Rome, le Gouvernement de la Suède a présenté une proposition pour un protocole additionnel à la Convention lors de la 733ème réunion des Délégués des Ministres (7 décembre 2000). Le Protocole proposé visait l'abolition de la peine de mort en temps de guerre comme en temps de paix.

12 Lors de leur 736^e réunion (10-11 janvier 2001), les Délégués des Ministres ont donné mandat au CDDH « d'étudier la proposition suédoise de nouveau protocole à la Convention (...) et de soumettre son avis sur la faisabilité d'un nouveau protocole sur la question ».

13 Le CDDH et son Comité d'experts pour le développement des droits de l'homme (DH-DEV) ont élaboré le projet de protocole et son rapport explicatif au cours de l'année 2001. Le CDDH a transmis le projet de protocole et le rapport explicatif au Comité des Ministres le 8 novembre 2001. Ce dernier a adopté le texte du Protocole le 21 février 2002 lors de la 784^e réunion des Délégués des Ministres, et l'a ouvert à la signature des Etats membres, à Vilnius le 3 mai 2002.

Commentaires sur les dispositions du Protocole

Article 1 – Abolition de la peine de mort

14 Cet article, qui doit être lu conjointement avec l'article 2 du Protocole, affirme le principe de l'abolition de la peine de mort. Il contient l'obligation d'abolir cette peine en toutes circonstances, y compris pour les actes commis en temps

de guerre ou de danger imminent de guerre. La deuxième phrase de cet article souligne que le droit reconnu est un droit subjectif de l'individu.

Article 2 – Interdiction de dérogations

15 L'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme autorise les Parties contractantes, «en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation», à prendre des mesures dérogeant aux obligations de la Convention. Le présent Protocole tend précisément à abolir la peine de mort également en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aussi, en raison de l'objet et du but de ce Protocole, l'applicabilité de l'article 15 de la Convention a-t-elle été exclue.

Article 3 – Interdiction des réserves

16 Cet article a pour objet de préciser que, par exception à l'article 57 de la Convention, les Etats ne peuvent pas faire de réserves au Protocole.

Article 4 – Application territoriale

17 Il s'agit ici de la clause d'application territoriale contenue dans le Modèle de Clauses Finales adopté par le Comité des Ministres en février 1980. Son libellé suit de près celui de l'Article 5 du Protocole n° 6 à la Convention. Cette clause a été incluse dans le seul but de faciliter une ratification, une acceptation ou une approbation rapide par les Etats concernés. L'objet du paragraphe 3 est de prévoir une modification ou un retrait formel dans le cas où l'Etat Partie cesse d'assurer les relations internationales de tout territoire désigné dans une telle déclaration, mais en aucune manière de permettre à un Etat Partie de réintroduire la peine de mort dans ce territoire.

Article 5 – Relations avec la Convention

18 L'objet de cet article est de préciser les relations de ce protocole avec la Convention, en indiquant que toutes les dispositions de cette dernière s'appliqueront aux articles 1 à 4 du Protocole. Ces dispositions comprennent bien entendu le système de garantie instauré par la Convention. Cela signifie, entre autres, qu'une déclaration faite en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l'article 4 du Protocole entraîne *ipso facto* l'extension de la compétence de la Cour au territoire concerné.

19 En tant que protocole additionnel, il n'a pas pour résultat de supprimer – pour les Parties au Protocole – l'article 2 de la Convention. En effet, la première phrase du paragraphe 1 et le paragraphe 2 demeurent toujours, même pour ces Etats, pleinement valables. Il est évident que la deuxième phrase du paragraphe 1 n'est plus applicable pour les Etats parties à ce protocole. Dans la mesure où ces Etats parties ont également ratifié le Protocole n° 6 à la Convention, ces Etats ne pourront plus recourir à la possibilité prévue à l'article 2 du Protocole n° 6. Conformément à l'article 32 de la Convention, toute question concernant les relations précises entre les protocoles eux-mêmes et entre le présent protocole et la Convention relève de la compétence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Article 6 – Signature et ratification

Article 7 – Entrée en vigueur

Article 8 – Fonctions du dépositaire

20 Les dispositions des articles 6 à 8 correspondent à la formulation du modèle de clauses finales adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

**Protocol No. 13 to the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms,
concerning the abolition of the death penalty in all
circumstances**

Explanatory Report

(as adopted by the Committee of Ministers on 21 February 2002)

The text of the Explanatory Report to Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances does not constitute an instrument providing an authoritative interpretation of the text of this Protocol although it may facilitate the understanding of the Protocol's provisions.

Introduction

1 The right to life, "an inalienable attribute of human beings" and "supreme value in the international hierarchy of human rights" is unanimously guaranteed in legally binding standards at universal and regional levels.

2 When these international standards guaranteeing the right to life were drawn up, exceptions were made for the execution of the death penalty when imposed by a court of law following a conviction of a crime for which this penalty was provided for by law (cf., for example, Article 2, paragraph 1, of the European Convention on Human Rights (hereinafter: "the Convention")).

3 However, as illustrated below, there has since been an evolution in domestic and international law towards abolition of the death penalty, both in general and, more specifically, for acts committed in time of war.

4 At the European level, a landmark stage in this general process was the adoption of Protocol No. 6 to the Convention in 1982. This Protocol, which to date has been ratified by almost all States Parties to the Convention, was the first legally binding instrument in Europe – and in the world – which provided for the abolition of the death penalty in time of peace, neither derogations in emergency situations nor reservations being permitted. Nonetheless, under Article 2 of the said Protocol, "A State may make provision in its law for the death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war". However, according to the same article, this possibility was restricted to the application of the death penalty in instances laid down in the law and in accordance with its provisions.

5 Subsequently, the Parliamentary Assembly established a practice whereby it required from States wishing to become a member of the Council of Europe that they committed themselves to apply an immediate moratorium on executions, to delete the death penalty from their national legislation, and to sign and ratify

Protocol No. 6. The Parliamentary Assembly also put pressure on countries which failed or risked failing to meet the commitments they had undertaken upon accession to the Council of Europe. More generally, the Assembly took the step in 1994 of inviting all member States who had not yet done so, to sign and ratify Protocol No. 6 without delay (Resolution 1044 (1994) on the abolition of capital punishment).

6 This fundamental objective to abolish the death penalty was also affirmed by the Second Summit of Heads of State and Government of member states of the Council of Europe (Strasbourg, October 1997). In the Summit's Final Declaration, the Heads of State and Government called for the "universal abolition of the death penalty and [insisted] on the maintenance, in the meantime, of existing moratoria on executions in Europe". For its part, the Committee of Ministers of the Council of Europe has indicated that it "shares the Parliamentary Assembly's strong convictions against recourse to the death penalty and its determination to do all in its power to ensure that capital executions cease to take place". The Committee of Ministers subsequently adopted a Declaration "For a European Death Penalty-Free Area".

7 In the meantime, significant related developments in other fora had taken place. In June 1998, the European Union adopted "Guidelines to EU Policy Toward Third Countries on the Death Penalty" which, *inter alia*, state its opposition to this penalty in all cases. Within the framework of the United Nations, a Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, was adopted in 1989. For a few years, the UN Commission on Human Rights has regularly adopted Resolutions which call for the establishment of moratoria on executions, with a view to completely abolishing the death penalty. It should also be noted that capital punishment has been excluded from the penalties that the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda are authorised to impose.

8 The specific issue of the abolition of the death penalty also in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war should be seen against the wider background of the above-mentioned developments concerning the abolition of the death penalty in general. It was raised for the first time by the Parliamentary Assembly in Recommendation 1246 (1994), in which it recommended that the Committee of Ministers draw up an additional protocol to the Convention, abolishing the death penalty both in peace – and in wartime.

9 While the Steering Committee for Human Rights (CDDH), by a large majority, was in favour of drawing up such an additional protocol, the Committee of Ministers at the time considered that the political priority was to obtain and maintain moratoria on executions, to be consolidated by complete abolition of the death penalty.

10 A significant further step was made at the European Ministerial Conference on Human Rights, held in Rome on 3-4 November 2000 on the occasion of the 50th anniversary of the Convention, which pronounced itself clearly in favour of the abolition of the death penalty in time of war. In Resolution II adopted by the Conference, the few member States that had not yet abolished the death penalty nor ratified Protocol No. 6 were urgently requested to ratify this Protocol as soon as possible and, in the meantime, respect strictly the moratoria on executions. In the same Resolution, the Conference invited the Committee of Ministers "to consider the feasibility of a new additional protocol to the Convention which would exclude the possibility of maintaining the death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war" (Paragraph 14 of Resolution II). The Conference also invited member States which still had the death penalty for such acts to consider its abolition (*ibidem*).

11 In the light of texts recently adopted and in the context of the Committee of Ministers' consideration of the follow-up to be given to the Rome Conference, the Government of Sweden presented a proposal for an additional protocol to the Convention at the 733rd meeting of the Ministers' Deputies (7 December 2000). The proposed protocol concerned the abolition of the death penalty in time of war as in time of peace.

12 At their 736th meeting (10-11 January 2001), the Ministers' Deputies instructed the CDDH "to study the Swedish proposal for a new protocol to the Convention [...] and submit its views on the feasibility of a new protocol on this matter".

13 The CDDH and its Committee of Experts for the Development of Human Rights (DH-DEV) elaborated the draft protocol and the explanatory report thereto in the course of 2001. The CDDH transmitted the draft protocol and explanatory report to the Committee of Ministers on 8 November 2001. The latter adopted the text of the Protocol on 21 February 2002 at the 784th meeting of the Ministers' Deputies and opened it for signature by member states of the Council of Europe, in Vilnius, on 3 May 2002.

Commentary on the provisions of the Protocol

Article 1 – Abolition of the death penalty

14 This article, which must be read in conjunction with Article 2 of the Protocol, affirms the principle of the abolition of the death penalty. This entails the obligation to abolish this penalty in all circumstances, including for acts committed in time of war or of imminent threat of war. The second sentence of this article aims to underline the fact that the right guaranteed is a subjective right of the individual.

Article 2 – Prohibition of derogations

15 Article 15 of the Convention authorises the Contracting Parties, "in time of war or other public emergency threatening the life of the nation", to take measures derogating from their obligations under the Convention. This Protocol

aims precisely at the abolition of the death penalty also in time of war or of imminent threat of war. In view of the very object and purpose of this Protocol, the applicability of Article 15 of the Convention has been excluded.

Article 3 – Prohibition of reservations

16 This article specifies, as an exception to Article 57 of the Convention, that states may not make a reservation in respect of the Protocol.

Article 4 – Territorial application

17 This is the territorial application clause contained in the Model Final Clauses adopted by the Committee of Ministers in February 1980. Its wording follows closely that of Article 5 of Protocol No. 6 to the Convention. This clause was included only to facilitate a rapid ratification, acceptance or approval by the States concerned. The purpose of paragraph 3 is merely to make allowance for formal withdrawal or modification in case the State Party ceases to be responsible for the international relations of a territory specified in such a declaration and not to allow in any way states to re-introduce the death penalty in such territory.

Article 5 – Relationship to the Convention

18 The purpose of this article is to clarify the relationship of this Protocol to the Convention by indicating that all the provisions of the latter shall apply in respect of Articles 1 to 4 of the Protocol. These provisions of course include the protection machinery established by the Convention. This means, *inter alia*, that a declaration made under Article 4, paragraphs 1 or 2, of the Protocol *ipso facto* entails the extension of the Court's competence to the territory concerned.

19 As an additional Protocol, it does not, as far as the Parties to the Protocol are concerned, supersede Article 2 of the Convention, since the first sentence of paragraph 1 and the whole of paragraph 2 of that article still remain valid, even for those states. It is clear that the second sentence of paragraph 1 is no longer applicable in respect of the States Parties to this Protocol. To the extent that these States Parties have also ratified Protocol No. 6 to the Convention, they will no longer be able to avail themselves of the possibility provided for in Article 2 of Protocol No. 6. In accordance with Article 32 of the Convention, any questions concerning the precise relationship between these Protocols and between this Protocol and the Convention fall within the jurisdiction of the European Court of Human Rights.

Article 6 – Signature and ratification

Article 7 – Entry into force

Article 8 – Depositary functions

20 The provisions of Articles 6 to 8 correspond to the wording of the Model Final Clauses adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe.

Atti di altre organizzazioni internazionali

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU)

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni:

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama

La presente dichiarazione universale dei diritti dell'uomo come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società avendo costantemente presente questa Dichiarazione si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Art. 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Art. 2. 1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di ordine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Art. 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Art. 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Art. 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

Art. 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Art. 7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Art. 8. Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti della costituzione o dalla legge.

Art. 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Art. 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Art. 11. 1). Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2). Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Art. 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Art. 13 1). Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2). Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Art. 14. 1). Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2). Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Art. 15. 1). Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2). Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Art. 16. 1). Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2). Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3). La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Art. 17. 1). Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2). Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Art. 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Art. 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Art. 20. 1). Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2). Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Art. 21. 1). Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2). Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3). La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Art. 22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Art. 23. 1). Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2). Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3). Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4). Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Art. 24. Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Art. 25. 1). Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2). La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Art. 26. 1). Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2). L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve

promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3). I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Art. 27. 1). Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2). Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Art. 28. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Art. 29. 1). Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2). Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3). Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Art. 30. Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati».

Giurisprudenza costituzionale

Corte costituzionale.
Sentenza 15 giugno 1979, n. 54

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. Leonetto AMADEI, Presidente - Prof. Edoardo VOLTERRA - Prof. Guido ASTUTI - Dott. Michele ROSSANO - Prof. Leopoldo ELIA - Prof. Guglielmo ROEHRSEN - Avv. Oronzo REALE - Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Avv. Alberto MALAGUGINI - Prof. Livio PALADIN - Dott. Arnaldo MACCARONE - Prof. Antonio LA PERGOLA - Prof. Virgilio ANDRIOLI, Giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Trieste nel procedimento per estradizione a carico di Cuillier Guy Georges, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 dell'11 maggio 1977;

2. - ordinanza emessa il 6 luglio 1977 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Torino nel procedimento per estradizione a carico di Ciamborrani Paul Antoine, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977;

3. - ordinanza emessa il 16 gennaio 1978 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Genova nel procedimento per estradizione a carico di Vallon Daniel, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978.

Visto l'atto di costituzione di Cuillier Guy Georges nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Livio Paladin;

uditi l'avvocato Mauro Mellini, per Cuillier Guy Georges e il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Chiamata a pronunciarsi sull'extradizione del cittadino francese Cuillier Guy Georges, imputato di un reato commesso in Francia per cui l'ordinamento dello Stato richiedente prevede la pena capitale, la sezione istruttoria della Corte d'appello di Trieste - con ordinanza del 17 febbraio 1977 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726. Secondo l'ordinanza di rinvio tale decreto, nella parte in cui rende esecutivi gli artt. 1, 2 e 7 della relativa convenzione italo-francese, anche quando consentono l'extradizione per reati puniti con la morte, contrasterebbe con gli artt. 3, 10, primo comma, e 27 della Costituzione.

Il giudice a quo premette che l'Italia e la Francia hanno sottoscritto la convenzione europea di estradizione; ed aggiunge che in quell'occasione il rappresentante italiano ha formulato un'espressa riserva (poi ribadita all'atto del deposito dello strumento di ratifica, operato sulla base della legge 30 gennaio 1963, n. 300), nel senso che in nessun caso il nostro Stato avrebbe accordato l'extradizione per reati puniti dalla legge dello Stato

richiedente con la pena di morte. Mancando però la ratifica dello Stato francese, nei confronti di esso sarebbe tuttora in vigore la convenzione bilaterale del 1870.

Nella parte in questione, tuttavia, il decreto esecutivo della convenzione stessa sarebbe anzitutto incompatibile con l'art. 27, quarto comma, Cost.: dal momento che non potrebbe porsi in dubbio "la volontà" del legislatore costituente non solo di vietare la pena di morte in Italia, ma altresì di non consentire che organi dello Stato italiano" concorrano "ad un'eventuale condanna capitale all'estero attraverso l'estradizione".

D'altro canto il principio di eguaglianza, sia pure in forme diverse ed attenuate, dovrebbe essere esteso anche ai non-cittadini, quanto ai diritti ed alle libertà fondamentali: il che confermerebbe - in particolare modo - che l'abolizione della pena di morte vada concepita "come principio di validità universale", almeno per ciò che riguarda le decisioni imputabili allo Stato italiano.

Inoltre la convenzione europea sull'estradizione, essendo stata ratificata dalla maggior parte degli Stati d'Europa (ed essendo aperta all'adesione di tutti gli altri Stati) conterrebbe principi ormai generalmente riconosciuti nel diritto internazionale; sicché il r.d. n. 5726 del 1870, contrastando con l'art. 11 della convenzione (sulle condizioni cui l'estradizione può esser sottoposta per i reati puniti con la pena capitale da parte del solo Stato richiedente), verrebbe a contraddire lo stesso art. 10, primo comma, della Costituzione.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'imputato estradando, per sostenere l'illegittimità dell'atto impugnato, con motivazioni analoghe a quelle del giudice a quo.

Per contro, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione sollevata.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, il giudice a quo non avrebbe considerato che il problema è risolto in partenza, proprio in vista dell'avvenuta codificazione del principio di diritto internazionale consuetudinario, per cui l'estradizione può esser rifiutata ogni qualvolta lo Stato richiedente non si impegni a non eseguire - in caso di condanna - la pena capitale non prevista dallo Stato richiesto: la consuetudine recepita dalla convenzione europea di estradizione avrebbe infatti operato l'automatico adattamento dell'originario atto di ratifica della convenzione italo-francese del 1870, rendendolo conforme al vigente ordinamento costituzionale.

3. - La stessa questione già sollevata dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Trieste è stata, per altro, riproposta dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Torino - con ordinanza del 6 luglio 1977 - nel procedimento di estradizione del cittadino francese Ciamborriani Paul Antoine. La ordinanza stessa riproduce sinteticamente le medesime argomentazioni svolte dal primo giudice a quo, con riferimento ai medesimi articoli della Costituzione. Anche per questo giudizio è intervenuto, concludendo nel senso dell'infondatezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

4. - Da ultimo, il r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, è stato impugnato dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Genova - con ordinanza del 16 gennaio 1978 - nel corso del procedimento di estradizione del cittadino francese Vallon Daniel, imputato in Francia di un reato passibile della pena di morte. In questo caso, però, la questione è stata sollevata con riferimento al solo art. 27, ultimo comma, della Costituzione.

È intervenuto qui pure il Presidente del Consiglio dei ministri, riproponendo le medesime tesi già sostenute nei due precedenti giudizi.

5. - Con memoria depositata il 19 aprile 1979, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha però comunicato che, a seguito d'intesa con le autorità francesi, si è provveduto alla formulazione del testo di una nuova convenzione sull'estradizione fra l'Italia e la Francia, attualmente all'esame dei rispettivi governi "per la definitiva sottoscrizione". In particolare, nell'art. 11 del testo in questione si consente il rifiuto della estradizione quando "il reato sia punito con la pena di morte soltanto da parte di uno degli Stati contraenti"; ma in tale

ipotesi lo Stato richiesto "e' tenuto a sottoporre il caso alla propria autorita' giudiziaria per l'esercizio penale".

Si aggiunge nella memoria che il Governo italiano, con nota del 13 gennaio 1978, ha comunicato al Governo francese che l'art. 11 del progetto di convenzione "puo' trovare immediata applicazione". Da cio' si evincerebbe in modo inequivocabile la volonta' di non estradare imputati suscettibili di condanna capitale da parte della Francia. Ferma restando la tesi dell'infondatezza della questione sollevata, l'Avvocatura dello Stato suggerisce pertanto - in via subordinata - il rinvio degli atti ai giudici a quibus perche' riconsiderino la rilevanza della questione stessa.

Considerato in diritto:

1. - I tre giudizi si prestano ad essere riuniti e decisi con unica sentenza, poiche' comportano tutti che si risolva la questione di legittimita' costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, sull'estradizione fra l'Italia e la Francia, nella parte in cui consente che vengano estradate persone imputate di reati sanzionati dall'ordinamento dello Stato richiedente con la pena edittale della morte.

2. - Nelle ordinanze di rinvio si ritiene sottinteso, pur senza offrirne la dimostrazione, che l'atto con il quale e' stata data "piena ed intera esecuzione... alla Convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Francia, sottoscritta a Parigi il 12 maggio 1870", sia sindacabile da questa Corte, in quanto dotato della forza e del valore propri delle leggi.

A prima vista, l'implicita premessa delle argomentazioni svolte dai giudici a quibus parrebbe smentita dalla circostanza che si tratti di un regio decreto, cioe' di una fonte che durante la vigenza dello Statuto albertino veniva utilizzata - in linea di massima - per l'esercizio di potesta' regolamentari e non di potesta' legislative. Ma l'ostacolo formale dev'esser superato, in vista della prassi che allora si seguiva nell'adeguamento del diritto interno alle convenzioni sull'estradizione, della funzione assolta dalle convenzioni stesse e dai rispettivi ordini di esecuzione, del rango riconosciuto a tali fonti da parte delle disposizioni generali che erano e sono dettate dai codici penali e di procedura penale per regolare l'estradizione passiva.

In effetti, non solo nei primi decenni del Regno d'Italia, nel corso dei quali si considerava che quelli pertinenti all'estradizione fossero affari amministrativi (in quanto riservati alle deliberazioni del Governo), ma anche in seguito all'entrata in vigore del codice penale del 1889 (che introdusse in tal campo la garanzia giurisdizionale), numerose convenzioni hanno ricevuto esecuzione nel nostro ordinamento per mezzo di regi decreti, anziche' nella forma della legge. Cio' e' costantemente avvenuto fino a quando la legge 11 agosto 1897, n. 379, ha reso operante la convenzione fra l'Italia e San Marino; ed ha continuato a verificarsi in vari casi (come risulta - ad esempio - dal r.d. 13 dicembre 1923, n. 3181, sull'estradizione fra l'Italia e l'Austria, o dal r.d. 19 luglio 1924, n. 1559, relativo alla Cecoslovacchia), allorché in dottrina si era gia' diffusa l'opinione che i trattati dovessero eseguirsi mediante leggi formali, ogni qualvolta richiedessero un adattamento consistente nell'emanazione, nell'abrogazione o nella modificazione di norme legislative.

Ora, poco importa fissare in questa sede la ricostruzione dogmatica di tali fenomeni: verificando se i decreti esecutivi di convenzioni sull'estradizione trovassero diretto fondamento nell'art. 5 dello Statuto albertino, al quale fa esplicito riferimento anche l'atto di cui presentemente si discute; oppure se tali decreti non intendessero effettuare altro che la promulgazione o la pubblicazione di convenzioni aventi per se stesse forza e valore di legge, come si tendeva a ritenere nel secolo scorso. E' significativo, in ogni caso, che sin d'allora le norme pattizie sull'estradizione incidessero in una materia altrimenti regolata da norme interne di rango legislativo: rispetto alle quali i corrispondenti decreti esecutivi non potevano, dunque, non porsi come fonti equiparate alle leggi

formali, a pena di vedersi privati di qualunque effetto. Ed ancora piu' probante e' il dato - sottolineato dalla dottrina dell'epoca - che l'art. 6 del codice penale del 1889 e l'art. 635 del codice di procedura penale del 1913 (specificando il disposto dell'art. 855 del codice di procedura penale del 1865) rinviassero esplicitamente, al pari dell'art. 13 del codice penale oggi in vigore, ai trattati di estradizione: considerandoli atti a derogare al comune ordinamento legislativo, senza affatto distinguere secondo che l'ordine di esecuzione dei trattati stessi fosse contenuto in leggi formali oppure in regi decreti.

3. - L'ammissibilita' delle questioni sollevate dai giudici a quibus e' stata pero' messa variamente in dubbio, sotto altri profili, nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e nella successiva memoria dell'Avvocatura dello Stato.

In primo luogo, si assume che l'art. 11 della convenzione europea, prevedendo che l'extradizione possa essere negata quando si tratti di reati puniti con la pena capitale dall'ordinamento dello Stato richiedente e questo non offra allo Stato richiesto adeguate garanzie che la pena medesima non verra' eseguita, avrebbe semplicemente recepito e codificato una preesistente consuetudine internazionale: cui l'atto esecutivo della convenzione italo-francese del 1870 si sarebbe conformato, in forza del dispositivo di adattamento automatico alle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", stabilito dal primo comma dell'art. 10 Cost. Da questo assunto deriverebbe non tanto l'infondatezza delle questioni in esame, come e' stato sostenuto dall'Avvocatura dello Stato; bensì, prima ancora, ne discenderebbe appunto che tali questioni si sottraggono al giudizio della Corte, in quanto concernenti norme caducate - ad un tempo - nell'ordinamento internazionale come nell'ordinamento interno.

Ma la tesi non regge, poiche' non risulta - e non ha ricevuto dimostrazioni di sorta da parte dell'Avvocatura dello Stato - che la clausola contenuta nell'art. 11 della convenzione europea corrisponda ad una norma internazionale generalmente riconosciuta: ne' cogente per tutti gli Stati richiedenti o richiesti, ne' facoltizzante per i soli Stati che abbiano abolito la pena di morte. In contrasto con siffatte concezioni universalistiche dell'extradizione, sta invece una realta' rappresentata da convinzioni e da comportamenti diversi secondo i singoli Stati interessati. Del resto, lo stesso Stato italiano ha concorso a smentire quelle concezioni, dal momento che ha invece sentito - anche e soprattutto negli anni piu' recenti (art. 17 della convenzione Italia-Libano del 10 luglio 1970; art. 31 della convenzione Italia-Marocco del 12 febbraio 1971; art. 35 della convenzione Italia-Romania dell'11 novembre 1972; art. 8 della convenzione Italia-U.S.A. del 18 gennaio 1973; art. 30 della convenzione Italia-Spagna del 22 maggio 1973; art. 3 della convenzione Italia-Australia del 28 novembre 1973) - l'esigenza di concludere appositi accordi bilaterali con gli Stati nei quali si commina la pena capitale, per poterne ottenere l'uno o l'altro tipo di garanzie preventive a vantaggio degli imputati o dei condannati estradandi.

4. - In secondo luogo, l'Avvocatura dello Stato ha prospettato l'ipotesi che i giudici a quibus debbano considerare nuovamente la rilevanza delle questioni sollevate, dato l'atteggiamento tenuto dalla delegazione italiana nei confronti di quella francese - con una nota datata 13 gennaio 1978 - al termine della stesura di un nuovo progetto di convenzione, destinato a sostituire il precedente accordo.

In quell'occasione, da parte italiana s'e' infatti comunicato ai rappresentanti della Francia che le competenti autorità del nostro Stato potrebbero applicare fin d'ora l'art. 11 del progetto stesso, esercitando senz'altro l'azione penale contro coloro la cui estradizione sia stata negata, in quanto imputati o condannati per delitti puniti con la morte dall'ordinamento dello Stato richiedente; sicche' ne verrebbe confermato che il nostro Governo ritiene ormai superata, sotto questi aspetti, la convenzione italo-francese del 1870.

Sta di fatto, pero', che la delegazione francese ha replicato di non poter ammettere l'applicazione provvisoria del progetto di accordo sull'extradizione, senza il preventivo compimento delle procedure costituzionalmente necessarie. Cio' che piu' conta, al di la' delle comunicazioni intercorse fra i rappresentanti dello Stato italiano e dello Stato

francese, nessuna modificazione si e' prodotta nell'ordinamento interno, per cui l'originaria rilevanza delle questioni proposte dai giudici a quibus sia venuta meno.

Al contrario, la tesi che il regio decreto 30 giugno 1870, n. 5726, non possa piu' ricevere applicazione, nella parte in cui consente l'estradizione per delitti che l'ordinamento dello Stato richiedente sanzioni con la pena di morte, collide con una recentissima giurisprudenza della Corte di cassazione: la quale ha piu' volte affermato che l'estradizione dev'essere concessa nelle stesse ipotesi in esame, in quanto tuttora regolate dalla convenzione italo- francese del secolo scorso.

D'altronde, anche ad ammettere che fin dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana fosse intervenuta l'abrogazione dell'atto impugnato, sotto i profili denunciati dalle ordinanze di rinvio, cio' non varrebbe a precludere il sindacato spettante a questa Corte. A partire dalla sentenza n. 1 del 1956, la Corte ha costantemente ritenuto - infatti - la propria competenza a giudicare sulla compatibilita' fra la Costituzione e le leggi anteriori, astraendo dagli eventuali effetti abrogativi che i giudici a quibus non abbiano autonomamente accertato.

5. - Nel merito, e' vero che la condizione giuridica dello straniero - secondo il capoverso dell'art. 10 Cost. - "e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali"; ma cio' non significa che si debba presumere la legittimita' costituzionale di tutte le leggi ordinarie emanate in esecuzione dei trattati stessi. Ne' la prevalenza della Costituzione puo' essere affermata limitatamente a quei soli disposti che si riferiscono esplicitamente agli stranieri in genere ed all'estradizione in specie: come nel caso dell'art. 26, secondo comma, Cost., che esclude l'estradizione "per reati politici". Anche in questo campo invece, qualora non vengano in considerazione "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", s'impone la comune esigenza di verificare la conformita' delle leggi e delle fonti equiparate rispetto ad ogni norma o principio costituzionale: con particolare riguardo agli atti esecutivi di accordi sull'estradizione cosi' remoti nel tempo, da far supporre che la fondamentale corrispondenza delle concezioni punitive, gia' proprie degli ordinamenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, sia stata in qualche punto compromessa con l'entrata in vigore della nuova Costituzione.

Effettivamente, poteva esser logico che la convenzione italo-francese del 1870 non contenesse nessuna riserva relativa alla pena capitale, allorché questo tipo di sanzione era previsto dalle legislazioni penali di entrambi gli Stati contraenti; mentre l'equiparazione dei delitti sanzionati con la morte a tutti gli altri reati per i quali si ammette l'estradizione non e' piu' legittima allo stato attuale del nostro ordinamento, da quando l'abolizione della pena capitale e' stata riaffermata nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione.

Malgrado l'evidente divario che separa il caso dei soggetti punibili in Italia da quello dei soggetti per i quali sia stata richiesta l'estradizione, non puo' consentirsi che in tema di beni e di valori fondamentali per l'ordinamento interno le autorità italiane attuino discriminazioni, sia pure cooperando con le autorità dello Stato richiedente. Per conseguenza, deve considerarsi lesivo della Costituzione che lo Stato italiano concorra all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace, se non sulla base di una revisione costituzionale.

Non va trascurato, in questo senso, che la "garanzia giurisdizionale" derivante dall'art. 662 cod. proc. pen. implica la "previa deliberazione favorevole" della sezione istruttoria presso la competente Corte d'appello: deliberazione favorevole che non rende "obbligatoria l'estradizione", in base al terzo comma dell'articolo stesso; ma indipendentemente dalla quale non sono esercitabili i poteri ministeriali di concessione del soggetto estradando. Ai fini di tale deliberazione occorre accertare - in particolar modo - la compatibilita' dell'estradizione con i principi cui s'informano, secondo Costituzione, reato e pena nell'ordinamento interno.

E questo aspetto essenziale della garanzia rimarrebbe svuotato, se i giudici italiani potessero vedersi legittimamente obbligati - data la generica formulazione dell'accordo

italo-francese del 1870 - a decidere che vengano estradati soggetti passibili della pena capitale, in quanto condannati od imputati all'estero.

6. - Resta poi fermo che la disposizione dell'art. 27, quarto comma, non dev'essere isolatamente concepita, ma va interpretata ed applicata alla luce della complessiva disciplina costituzionale, collegandola principalmente a quella indispensabile eguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge, che le sezioni istruttorie delle Corti d'appello di Trieste e di Torino hanno invocato mediante il richiamo all'art. 3 Cost. Il testuale riferimento dell'art. 3, primo comma, ai soli cittadini non esclude, in effetti, che l'eguaglianza davanti alla legge sia garantita agli stessi stranieri, la' dove si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (come questa Corte ha precisato, nelle sentenze n. 120 del 1967, n. 104 del 1969 e n. 144 del 1970); e tale e' appunto il diritto alla vita, specificamente protetto - in sede penale - dall'art. 27, quarto comma. Entro questi limiti, valgono anche nel caso in esame gli assunti della sentenza n. 25 del 1966, con cui la Corte ha definito l'eguaglianza come un "principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura": ossia come un divieto "che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparita' di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate".

Cio' e' tanto piu' vero, in quanto un'essenziale parita' di trattamento dev'esser mantenuta negli stessi rapporti fra stranieri e stranieri, quand'anche appartenenti a Stati diversi. Sotto quest'ultimo profilo, assumono una determinante importanza la ratifica della convenzione europea di estradizione (autorizzata dalla legge 30 gennaio 1963, n. 300) e la contestuale riserva con cui l'Italia ha manifestato la volonta' di non concedere l'estradizione per delitti puniti con la morte dall'ordinamento dello Stato richiedente. Mediante quegli atti, lo Stato italiano ha assunto un impegno che indirettamente garantisce i cittadini degli stessi Stati i quali non abbiano ratificato la convenzione europea; giacche' non troverebbero una giustificazione di ordine costituzionale comportamenti diversi delle nostre autorita', che in tal campo assoggettassero ad opposti trattamenti gli uni rispetto agli altri soggetti interessati, secondo le varie relazioni internazionali esistenti fra l'Italia e i rispettivi Stati di provenienza.

Un tale impegno e' stato d'altra parte rafforzato, per effetto delle ricordate convenzioni bilaterali sull'estradizione, recentemente concluse fra l'Italia ed altri Stati nei quali si prevede la pena capitale. Sia pure in forme diverse - ora disponendo che l'estradizione sia concessa per gli stessi reati puniti con la morte, sempre che lo Stato richiedente offra "garanzie ritenute sufficienti", ora affermando senz'altro che la pena in questione "non verra' applicata", ora giungendo a stabilire che la pena medesima "sara' sostituita" da quella prevista in suo luogo nell'ordinamento del Paese richiesto - tutte queste convenzioni confermano l'esigenza che corrispondenti garanzie vengano prestabilite ed offerte in ogni caso, per non ledere l'eguaglianza fra i soggetti estradandi di qualunque condizione.

Non prevedendo in tal senso garanzie di sorta, che le autorita' giudiziarie e politiche del nostro ordinamento siano specificamente vincolate ad applicare od esigere, il regio decreto che ha dato esecuzione alla convenzione italo-francese del 1870 viola pertanto gli artt. 3, primo comma, e 27, quarto comma, della Costituzione.

7. - Fino a quando non sara' stato concluso con la Francia il nuovo accordo sull'estradizione, vale pero' il generale rimedio predisposto dall'art. 10, secondo comma, n. 3, del codice penale, in adempimento degli obblighi alternativi che tradizionalmente si suole ritenere gravanti sugli Stati: o consegnare o punire. A richiesta del Ministro della giustizia, sono infatti puniti "secondo la legge italiana" i colpevoli di delitti commessi in territorio estero, sanzionati con almeno tre anni di reclusione, allorche' l'estradizione non sia stata o non possa esser concessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, nella parte in cui consente l'estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della morte nell'ordinamento dello Stato richiedente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: Leonetto AMADEI - Edoardo
VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele
ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSEN - Oronzo REALE - Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA -
Virgilio ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - *Cancelliere*

Corte Costituzionale.
Sentenza 25 giugno 1996, n. 223

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: - Avv. Mauro FERRI Presidente - Prof. Luigi MENGONI giudice - Prof. Enzo CHELI - Dott. Renato GRANATA - Prof. Giuliano VASSALLI - Prof. Francesco GUIZZI - Prof. Cesare MIRABELLI - Prof. Fernando SANTOSUOSSO - Avv. Massimo VARI - Dott. Cesare RUPERTO - Dott. Riccardo CHIEPPA - Prof. Gustavo ZAGREBELSKY - Prof. Valerio ONIDA - Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 698, comma 2, del codice di procedura penale, e della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato stesso, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Venezia Pietro contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Venezia Pietro e del Governo degli Stati Uniti d'America, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

uditi gli avvocati, Mario Salerni per Venezia Pietro, Giuseppe Frigo e Giorgio Luceri per il Governo degli Stati Uniti d'America, e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. -- Avverso il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 14 dicembre 1995, con cui si concede al Governo degli Stati Uniti l'extradizione del cittadino italiano Pietro Venezia, raggiunto da provvedimento restrittivo emesso il 30 dicembre 1993 dal Giudice della contea di Dade (Florida) con l'imputazione di omicidio di primo grado, l'extradando proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio volto a ottenere l'annullamento, previa sospensione, del citato decreto.

A fondamento dell'azione, il ricorrente deduceva l'illegittimità del decreto ministeriale per l'incostituzionalità sia dell'art. 698, comma 2, del codice di procedura penale, sia della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui ratifica e dà esecuzione all'art. IX del trattato stesso.

2. -- Disattese le eccezioni sul difetto di giurisdizione prospettate dall'Avvocatura dello Stato, il Tribunale adito sospendeva in via provvisoria il decreto ministeriale impugnato e con provvedimento contestuale promuoveva, in relazione agli artt. 2, 3, 11 e 27, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 698, comma 2, del codice di procedura penale, e della legge n. 225 del 1984, nella parte in cui ratifica e dà esecuzione all'art. IX del citato trattato di estradizione.

2.1. -- Osserva il collegio rimettente che il decreto impugnato non va ascritto al novero degli atti politici e, dunque, è sottoposto al sindacato del giudice amministrativo. Esso verrebbe a concludere due autonome fasi procedurali distinte l'una dall'altra, ancorché unite da un nesso di presupposizione, e non v'è dubbio che l'autorità amministrativa espliciti una propria attività di valutazione. Sì che la giurisdizione amministrativa verrebbe a radicarsi sul provvedimento finale, anche se non la si voglia estendere al riesame della sussistenza delle condizioni richieste per l'accoglimento della domanda di estradizione, accertate dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 704 del codice di procedura penale. Con altrettanta autonomia, il giudice amministrativo potrebbe conoscere le censure inerenti alla legittimità delle fonti normative su cui si basa l'esercizio del potere ministeriale, spettandogli di verificare i presupposti di legittimità dell'atto amministrativo alla luce di quanto dispongono gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

2.2. -- Motivando specificamente sulla rilevanza, il Tribunale amministrativo del Lazio ricorda l'orientamento della Corte costituzionale sull'ammissibilità della questione sollevata dal giudice rimettente che sospenda l'atto impugnato, in via provvisoria, sino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità (cfr. sentenza n. 440 del 1990 e ordinanza n. 24 del 1995). La questione sarebbe quindi rilevante ai fini della decisione sulla domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, che sembrerebbe - prima facie - immune da vizi di eccesso di potere e procedurali, in quanto congruamente motivato circa l'affidabilità delle garanzie fornite dal Governo degli Stati Uniti di non infliggere la pena capitale all'estradando e, comunque, di non darvi esecuzione.

Detto provvedimento si palesa illegittimo, perché adottato in base a disposizioni ritenute incostituzionali. La possibilità di estradare un cittadino italiano affinché venga sottoposto da parte dello Stato richiedente a un processo per un reato punito con la pena capitale - quantunque subordinata a garanzie o assicurazioni sufficienti in ordine alla mancata irrogazione o esecuzione di essa - sarebbe in conflitto con i principi fondamentali della Costituzione, quale che sia la natura delle assicurazioni fornite. Di qui, la non manifesta infondatezza della questione.

2.3. -- Viene innanzitutto in rilievo, ad avviso del rimettente, l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali vi è certo quello alla vita, la cui absolutezza è stata sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 54 del 1979. Nel contempo va ricordato che con specifico riferimento all'art. 11 - ove si consente l'extradizione sub condicione - il Governo italiano ha apposto riserva alla convenzione europea di estradizione ratificata con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, impegnandosi a negare la concessione per i reati punibili dalla legge dello Stato richiedente con la pena capitale.

2.4. -- Vi sarebbe lesione, altresì, dell'art. 27 della Costituzione per il rischio di valutazioni soggettive difformi, in momenti storico-politici diversi, poiché la clausola denunciata affida all'apprezzamento discrezionale del Ministro di grazia e giustizia - secondo criteri non definiti - il giudizio sulle assicurazioni fornite dallo Stato richiedente, le quali non presentano quel carattere di certezza che i menzionati parametri costituzionali

impongono, fondandosi la garanzia soltanto sulla capacità dell'organismo governativo che ha contratto l'impegno di esigerne il rispetto. Né in proposito suffraga il richiamo all'art. VI della Costituzione degli Stati Uniti d'America, giacché manca nel trattato un presidio di effettività per tali garanzie, non essendo il Governo federale vincolato a particolari forme o tipi di assicurazione, che incontrerebbero, d'altronde, un limite nell'autonomia dei singoli Stati.

Il giudice a quo invoca quindi l'art. 3, sotto il profilo dell'uguaglianza, che sarebbe vulnerato per il diverso atteggiamento che lo Stato italiano ha assunto nello stipulare convenzioni con altri Paesi - da ultimo con la Romania, l'Ungheria e il Marocco - nelle quali si è stabilito un vincolo diretto per il giudice dello Stato richiedente a non irrogare, o a non eseguire, la pena di morte. E infine deduce il contrasto con l'art. 11 della Costituzione, sottolineando ch'esso consente "limitazioni di sovranità" solo in quanto "necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni".

3. -- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza.

3.1. -- La questione sarebbe inammissibile, poiché il sindacato sulla legittimità dell'atto amministrativo di concessione dell'estradizione è circoscritto alla decisione dell'autorità governativa e non può estendersi alla fase giurisdizionale svolta davanti alla corte d'appello competente per territorio e, poi, dinanzi alla Corte di cassazione in sede d'impugnazione nel merito. Le due decisioni non potrebbero sovrapporsi, spettando all'autorità giudiziaria l'esame dei requisiti previsti dalla legge e dalla convenzione internazionale, e inerendo al Ministro il compito di vagliare, in base a considerazioni di natura politica (anche contingenti) circa lo stato delle relazioni diplomatiche con il Paese richiedente, se concedere l'estradizione. Il rapporto fra i due momenti, giurisdizionale e politico-amministrativo, sarebbe chiaramente enunciato dall'art. 701 del codice di procedura penale.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non poteva espandere il proprio sindacato alla pronuncia sui diritti dell'estradando già apprezzati dall'autorità giudiziaria: doveva limitarsi a giudicare degli interessi legittimi vantati da costui con riguardo alla salvaguardia del giusto procedimento e alla legittimità delle valutazioni di ordine politico compiute dal Ministro; né potrebbe avere cognizione delle censure sulle fonti normative sottostanti all'atto impugnato. Può infatti dubitare, ad avviso dell'Avvocatura, soltanto delle fonti che attribuiscono discrezionalità al Ministro, mentre il collegio rimettente pone in discussione il provvedimento di estradizione, richiamando i diritti soggettivi dell'estradando, fra cui quello alla vita già esaminato dal giudice ordinario.

3.2. -- Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, e il richiamo alla sentenza n. 54 del 1979 di questa Corte non pertinente: la norma denunciata in quella circostanza consentiva l'estradizione senza alcuna limitazione o cautela anche per i reati sanzionati con la pena capitale; mentre quella oggetto della presente censura postula garanzie che la condanna a morte non sarà irrogata, o eseguita, qualora sia concessa l'estradizione. Del pari irrilevante sarebbe il riferimento alla espressa riserva apposta dall'Italia alla convenzione europea di estradizione, in quanto anteriore al trattato con gli Stati Uniti.

La norma censurata ricollega il provvedimento di estradizione alla sussistenza di parametri certi, obiettivi e autovincolanti che - a giudizio della Corte di cassazione - sono

riscontrabili nell'impegno assunto dal Governo federale statunitense con le peculiari caratteristiche dell'obbligazione internazionale, resa vincolante nei confronti dello Stato federato dall'art. VI della Costituzione del 1787. D'altronde, analoga situazione si verifica anche nel nostro ordinamento, allorché si ottenga l'estradizione soltanto per alcuni reati: in tale ipotesi l'art. 720 del codice di procedura penale vincola l'autorità giudiziaria alle condizioni poste dallo Stato estradante, e liberamente accettate. L'obbligo internazionale è dunque recepito in una norma interna, mentre nell'ordinamento statunitense il rispetto di esso sarebbe assicurato - in ragione della struttura federale - direttamente dalla norma costituzionale. Nel caso di specie - è quanto rileva la Corte di cassazione - "la sanzione capitale deve aversi come non più esistente o comunque inoperante".

Non vi sarebbe lesione, pertanto, degli indicati parametri costituzionali.

L'art. 27, quarto comma, della Costituzione, non si può leggere, infatti, al di fuori del sistema, ma deve coordinarsi sia con l'art. 26 - pertinente nella sua specificità - sia con gli artt. 10 e 11, che conferiscono rango costituzionale ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, fra cui l'antico e consolidato *pacta sunt servanda*. Il divieto della pena di morte non può quindi porre in crisi quella fondamentale forma di collaborazione giudiziaria internazionale che si attua mediante l'estradizione. Significativamente, l'art. 26 della Costituzione consente l'estradizione del cittadino "ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali", escludendola per i reati politici.

Assolutizzando il divieto per i reati puniti con la pena capitale, si verrebbe a configurare un diritto di asilo o, quanto meno, un ingiustificato diritto a essere assoggettati alla giurisdizione penale italiana per i reati di maggiore gravità (art. 9 del codice penale), e ciò in aperta elusione, secondo l'Avvocatura, del principio della territorialità della legge penale.

4. -- Destinatario di notifica tanto da parte del giudice a quo quanto da parte del ricorrente, il Governo degli Stati Uniti - che assume di essere titolare dell'interesse alla legittimità del provvedimento di estradizione - si è costituito, concludendo per l'infondatezza della questione limitatamente alla legge di ratifica e di esecuzione del trattato di estradizione.

4.1. -- Nel merito, si richiamano le argomentazioni svolte dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri sul punto della vincolatività dell'impegno assunto mediante assicurazioni dallo Stato richiedente; e si sottolinea che - in base all'art. I, sezione X, della Costituzione statunitense - gli Stati federati non possono sottoscrivere trattati internazionali, di esclusiva competenza dell'Autorità federale, e sono obbligati a osservarne le disposizioni, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte Suprema federale. Sì che le assicurazioni fornite dal Governo degli Stati Uniti con le note verbali del 28 luglio 1994, 24 agosto 1995 e 12 gennaio 1996 sono da considerare vincolanti per lo Stato della Florida e i suoi giudici. In caso di violazione, il Governo degli Stati Uniti attiverà i rimedi necessari, sino a provocare l'intervento della Corte federale.

5. -- Si è costituita anche la parte privata, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate. L'estradando osserva che il trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti non fornisce adeguata tutela all'imputato di un reato punibile, nel territorio degli Stati Uniti, con la pena di morte; mentre più ampie garanzie si riscontrano, ad esempio, nel trattato fra l'Italia e il Marocco, ov'è prevista la sostituzione della pena capitale con quella stabilita, nel nostro Paese, per il medesimo reato. Non vi sarebbe quindi

ragionevole certezza circa la mancata irrogazione o non esecuzione della pena di morte, giacché l'art. VI della Costituzione statunitense coprirebbe i trattati fra gli Stati dell'Unione e non quelli internazionali, fra i quali rientra il trattato di estradizione.

Considerato in diritto

1. -- Viene all'esame della Corte, in relazione agli artt. 2, 3, 11 e 27, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 698, comma 2, del codice di procedura penale, e della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato ora citato, ove si prevede l'extradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente - con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto - a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.

2. -- E' ammissibile la costituzione del Governo degli Stati Uniti d'America, in quanto parte legittimata a resistere nel giudizio a quo, come risulta dal ricorso del Venezia - notificato all'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia - e dalle ordinanze di rimessione e di sospensione adottate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ritualmente comunicate. Al profilo formale corrisponde la titolarità dell'interesse sostanziale, sia con riguardo all'oggetto della controversia di merito, sia con riferimento all'incidente di costituzionalità su norme che sono a fondamento della richiesta e del provvedimento di concessione dell'extradizione, una delle quali è quella che dà esecuzione al trattato di cui il Governo degli Stati Uniti è contraente.

3. -- Occorre quindi valutare se la questione sia ammissibile perché sollevata nell'ambito di un giudizio, pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, riguardante la legittimità del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia ha concesso l'extradizione di Pietro Venezia su richiesta del Governo degli Stati Uniti d'America. L'Avvocatura dello Stato osserva, in proposito, che tale giudizio verte sull'interesse legittimo dell'estradando al corretto esercizio del potere politico-amministrativo del Ministro e non sul diritto soggettivo, quello alla vita, già considerato dal giudice ordinario, con competenza esclusiva, in duplice grado (Corte d'appello e, in sede di impugnazione estesa al merito, Corte di cassazione). Né verrebbero in rilievo le disposizioni denunciate, poiché attengono alla giurisdizione ordinaria rispetto alla quale il decreto ministeriale appare un diaframma insormontabile.

3.1. -- L'eccezione va disattesa.

L'art. 697 del codice di procedura penale stabilisce che la consegna d'una persona a uno Stato estero può aver luogo soltanto mediante estradizione; e l'art. 698, comma 2, prevede garanzie processuali e procedurali per i fatti puniti con la pena di morte dalla legge dello Stato estero, subordinando la concessione del provvedimento di estradizione alla decisione del giudice ordinario circa le assicurazioni fornite dal Paese richiedente, e alla successiva valutazione del Ministro di grazia e giustizia su di esse.

Il decreto impugnato davanti al giudice amministrativo ha considerato, in relazione al diritto alla vita dell'estradando, le assicurazioni fornite dallo Stato estero. Ha dunque rilevanza il dubbio di costituzionalità riguardante l'art. 698, comma 2, del codice di procedura penale, poiché esso attribuisce un potere al Ministro che, nella specie, ne ha fatto uso; e ha rilevanza, altresì, quello che concerne la legge di esecuzione del trattato,

n. 225 del 1984, poiché in forza di essa sono investite le due autorità (giudiziaria e amministrativa) indicate nel citato art. 698.

Né può sostenersi che il giudice a quo avrebbe invocato diritti soggettivi esclusi dalla propria cognizione: il sindacato di legittimità del provvedimento impugnato - condotto sul piano dell'osservanza delle leggi che regolano l'azione ministeriale - non può non compiersi, infatti, anche con riguardo alla legalità costituzionale, che è, anzi, il primo doveroso controllo da parte di ogni giudice dello Stato. Controllo di legalità che, tuttavia, non può intendersi limitato ai principi dell'azione amministrativa in senso stretto se, e in quanto, essa insista su beni o interessi tutelati (in massimo grado) dalla Costituzione. Di qui, l'ammissibilità della questione.

4. -- Nel merito la questione è fondata.

Il divieto della pena di morte ha un rilievo del tutto particolare - al pari di quello delle pene contrarie al senso di umanità - nella prima parte della Carta costituzionale. Introdotto dal quarto comma dell'art. 27, sottende un principio "che in molti sensi può dirsi italiano" - sono parole tratte dalla relazione della Commissione dell'Assemblea costituente al progetto di Costituzione, nella parte dedicata ai rapporti civili - principio che, "ribadito nelle fasi e nei regimi di libertà del nostro Paese, è stato rimosso nei periodi di reazione e di violenza", configurandosi nel sistema costituzionale quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2.

L'assolutezza di tale garanzia costituzionale incide sull'esercizio delle potestà attribuite a tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento repubblicano, e nella specie su quelle potestà attraverso cui si realizza la cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza giudiziaria. Sì che l'art. 27, quarto comma, letto alla luce dell'art. 2 della Costituzione, si pone quale essenziale parametro di valutazione della legittimità costituzionale della norma generale sulla concessione dell'extradizione (art. 698, comma 2, del codice di procedura penale), e delle leggi che danno esecuzione a trattati internazionali di estradizione e di assistenza giudiziaria.

5. -- Questa Corte ha già affermato che il concorso, da parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene "che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace" è di per sé lesivo della Costituzione (sentenza n. 54 del 1979). Il punto ora in esame è se rappresentino un rimedio adeguato le "garanzie" o "assicurazioni" previste dal citato art. 698, comma 2, e dalla legge 26 maggio 1984, n. 225, di ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra il Governo della Repubblica italiana e quello degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 13 ottobre 1983; e in particolare se sia conforme alla Costituzione detta legge, nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato stesso, ove si stabilisce che l'extradizione sarà negata qualora il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente. Salvo che quest'ultima "non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire".

Come già si è detto, il procedimento delineato dall'art. 698, comma 2, del codice di procedura penale, si impenna su un duplice vaglio espletato, caso per caso, dall'autorità giudiziaria e dal Ministro di grazia e giustizia circa la "sufficienza" delle predette garanzie. L'extradizione è dunque concessa (o negata) in seguito a valutazioni svolte dalle autorità italiane sulle singole richieste con accertamenti nei limiti indicati. Tale soluzione offre, in astratto, il vantaggio di una politica flessibile da parte dello Stato richiesto, e consente

adattamenti, nel tempo, in base a considerazioni di politica criminale; ma nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte è sancito dalla Costituzione, la formula delle "sufficienti assicurazioni" - ai fini della concessione dell'estradizione per fatti in ordine ai quali è stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato estero - non è costituzionalmente ammissibile. Perché il divieto contenuto nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti - primo fra tutti il bene essenziale della vita - impongono una garanzia assoluta.

Non hanno fondamento i dubbi della parte privata sulla sussistenza di rimedi giudiziari nell'ordinamento statunitense a tutela della vincolatività dei trattati internazionali stipulati dal Governo federale, e non è in questione l'interpretazione dell'art. VI della Costituzione statunitense. Il punto che qui rileva non è quello dei rimedi contenuti nell'ordinamento straniero, bensì l'intrinseca inadeguatezza del meccanismo adottato dal codice di procedura penale e dalla legge di esecuzione del trattato in esame rispetto al canone costituzionale: l'assolutezza del principio costituzionale richiamato viene infirmata dalla presenza di una norma che demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente.

6. -- Si impone dunque la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 698, comma 2, del codice di procedura penale, e della legge n. 225 del 1984, nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America, per contrasto con gli artt. 2 e 27, quarto comma, della Costituzione. Va da sé che resta applicabile il rimedio predisposto dall'art. 9, terzo comma, del codice penale, in ottemperanza agli obblighi alternativi che gravano sullo Stato (consegnare o punire): a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sono puniti secondo la legge italiana i colpevoli di delitti commessi in territorio estero, sanzionati con almeno tre anni di reclusione, allorché l'estradizione non sia stata o non possa essere concessa (sentenza n. 54 del 1979, n. 7 del Considerato in diritto).

Sono assorbite le censure mosse in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 698, comma 2, del codice di procedura penale;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Allegati

Ratifiche trattati internazionali sulla pena di morte al 1° gennaio 2005

La comunità internazionale ha adottato quattro trattati che stabiliscono l'abolizione della pena di morte. Uno di questi riguarda tutti i Paesi, gli altri tre hanno carattere regionale. In questo documento, per ogni trattato è prevista una breve descrizione, seguita da una lista degli Stati membri, ovvero quelli che hanno firmato e ratificato il trattato, e una lista di quelli che hanno solo firmato, ma non ancora ratificato, il trattato.

Gli Stati possono diventare parte di trattati internazionali ratificando o semplicemente accedendo ad essi. La firma di un trattato indica l'intenzione, da parte di uno Stato, di diventare parte in una data successiva attraverso la ratifica. Con la firma, uno Stato si impegna, sotto la legge internazionale, a rispettare le disposizioni del trattato e a non fare nulla in contrasto con l'obiettivo e lo scopo del trattato stesso.

Secondo Protocollo opzionale del Patto internazionale sui diritti civili e politici

Il Secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici avente lo scopo di promuovere l'abolizione della pena di morte, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989, è un trattato che riguarda tutti i Paesi. Il Protocollo richiede l'abolizione totale della pena di morte da parte degli Stati aderenti pur permettendo di mantenerla in tempo di guerra agli Stati che hanno posto una riserva specifica al momento della ratifica. Ogni Stato che è parte del Patto internazionale sui diritti civili politici può aderire al Protocollo.

Stati parte

AUSTRALIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BELGIO, BOSNIA-HERZEGOVINA, BULGARIA, CAPO VERDE, COLOMBIA, COSTA RICA, CROAZIA, CIPRO, DANIMARCA, DJIBOUTI, ECUADOR, ESTONIA, FINLANDIA, GEORGIA, GERMANIA, GRECIA, UNGHERIA, ISLANDA, IRLANDA, ITALIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MALTA, MONACO, MOZAMBICO, NAMIBIA, NEPAL, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA, OLANDA, PANAMA, PARAGUAY, PORTOGALLO, REGNO UNITO, ROMANIA, SAN MARINO, SERBIA E MONTENEGRO, SEYCHELLES, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCHIA, SLOVENIA, SUD AFRICA, SPAGNA,

SVEZIA, SVIZZERA, TIMOR-LESTE, TURKMENISTAN, URUGUAY,
VENEZUELA
(totale 54)

Stati che hanno firmato ma non ratificato

ANDORRA, CILE, GUINEA-BISSAU, HONDURAS, NICARAGUA, POLONIA,
SAO TOMÉ E PRINCIPE, TURCHIA

(totale 8)

Protocollo n. 6 alla Convenzione europea sui diritti umani

Il Protocollo n. 6 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato dal Consiglio d'Europa nel 1982, richiede l'abolizione della pena di morte in tempo di pace; gli Stati parte possono mantenere la pena di morte per reati commessi in tempo di guerra o di imminente minaccia di guerra. Ogni Stato che è parte della Convenzione europea sui diritti umani può aderire al Protocollo.

Stati parte

ALBANIA, ANDORRA, ARMENIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BELGIO,
BOSNIA-HERZEGOVINA, BULGARIA, CROAZIA, CIPRO, DANIMARCA,
ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GEORGIA, GERMANIA, GRECIA, ISLANDA,
IRLANDA, ITALIA, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO,
MACEDONIA, MALTA, MOLDOVA, NORVEGIA, OLANDA, POLONIA,
PORTOGALLO, REGNO UNITO, ROMANIA, SAN MARINO, SERBIA E
MONTENEGRO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCHIA,
SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TURCHIA, UCRAINA, UNGHERIA

(totale 44)

Stati che hanno firmato ma non ratificato

FEDERAZIONE RUSSA, MONACO

(totale 2)

Protocollo n. 13 alla Convenzione europea sui diritti umani

Il Protocollo n. 13 alla Convenzione di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, adottato dal Consiglio d'Europa nel 2002, richiede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, incluso in tempo di guerra o di imminente minaccia di guerra. Ogni Stato che è parte della Convenzione europea sui diritti umani può aderire al Protocollo.

Stati parte

ANDORRA, AUSTRIA, BELGIO, BOSNIA-HERZEGOVINA, BULGARIA, CROAZIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, GEORGIA, GERMANIA, ISLANDA, IRLANDA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, MACEDONIA, MALTA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, ROMANIA, REPUBBLICA CECA, SAN MARINO, SERBIA E MONTENEGRO, SLOVENIA, SVEZIA, SVIZZERA, UCRAINA, UNGHERIA

(totale 29)

Stati che hanno firmato ma non ratificato

ALBANIA, FRANCIA, GRECIA, ITALIA, LATVIA, LUSSEMBURGO, MOLDOVA, MONACO, NORVEGIA, OLANDA, POLONIA, REPUBBLICA SLOVACCHIA, SPAGNA, TURCHIA

(totale 14)

Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani

Il Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani per l'abolizione della pena di morte adottato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani nel 1990, prevede l'abolizione totale della pena di morte ma permette agli Stati parte di mantenerla in tempo di guerra se hanno posto una riserva specifica al momento della ratifica o dell'adesione al protocollo. Ogni Stato che è parte della Convenzione americana sui diritti umani può aderire al Protocollo.

Stati parte

BRASILE, COSTA RICA, ECUADOR, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, URUGUAY, VENEZUELA

(totale 8)

Stati che hanno firmato ma non ratificato

CILE

(totale 1)

Paesi totalmente abolizionisti

Sono quei Paesi (84) che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati.

Paesi abolizionisti	Data abolizione	Abolizione per reati comuni	Ultima esecuzione
Andorra	1990	1990	1943
Angola	1992	1992	?
Armenia	2003	-	-
Australia	1985	1984	1967
Austria	1968	1950	1950
Azerbaijan	1998	1998	1993
Belgio	1996	1996	1950
Bhutan	2004	?	1964 c
Bosnia- Herzegovina	2001	1997	
Bulgaria	1998	1998	1989
Cambogia	1989	1989	?
Canada	1998	1976	1962
Capo Verde	1981	1981	1835
Cipro	2002	1983	1962
Città del Vaticano	1969	1969	?
Colombia	1910	1910	1909
Costa Rica	1877	1877	?
Costa d'Avorio	2000	2000	1975
Croazia	1990	1990	
Danimarca	1978	1933	1950
Ecuador	1906	1906	?
Estonia	1998	1998	1991
Finlandia	1972	1949	1944
Francia	1981	1981	1977
Georgia	1997	1997	1994 c
Germania	1987	1987	1949
Gibuti	1995	1995	

Paesi abolizionisti	Data abolizione	Abolizione per reati comuni	Ultima esecuzione
Grecia	1993	1972	-
Guinea Bissau	1993	1993	1986 c
Haiti	1987	1987	1972 c
Honduras	1956	1956	1940
Irlanda	1990	1990	1954
Islanda	1928	1928	1830
Isole Marshall	1966	1966	
Isole Salomone	1978	1966	
Italia	1994	1947	1947
Kiribati	1979	1979	
Liechtenstein	1987	1987	1785
Lituania	1998	1998	1995
Lussemburgo	1979	1979	1949
Macedonia	1991	1991	
Malta	2000	1971	1943
Mauritius	1995	1995	1987
Micronesia	1978	1978	
Moldavia	1995	1995	?
Monaco	1962	1962	1847
Mozambico	1990	1990	1986
Namibia	1990	1990	1988 c
Nepal	1997	1990	1979
Nicaragua	1979	1979	1930
Niue	-	-	-
Norvegia	1979	1905	1948
Nuova Zelanda	1989	1961	1957
Olanda	1982	1870	1952
Palau	1978	1978	
Panama	?	?	1903 c
Paraguay	1992	1992	1928
Polonia	1997	1997	1988
Portogallo	1976	1867	1849 c
Regno Unito	1998	1973	1964
Rep. Ceca	1990	1990	1988

Paesi abolizionisti	Data abolizione	Abolizione per reati comuni	Ultima esecuzione
Rep. Dominicana	1966	1966	?
Rep. Slovacca	1990	1990	1988
Romania	1989	1989	1989
Samoa	2004	?	
San Marino	1865	1848	1468 c
Sao Tomè e Principe	1990	1990	
Senegal	2004	1967	-
Serbia e Montenegro	2002	2001	?
Seychelles	1993	1993	
Slovenia	1989	1989	
Spagna	1995	1978	1975
Sudafrica	1997	1995	1991
Svezia	1972	1921	1910
Svizzera	1992	1942	1944
Timor-Leste	1999	1999	
Turchia 2004	2002	1984	-
Turkmenistan	1999	1999	1997
Tuvalu	1978	1978	
Ucraina	1999	1999	1997
Ungheria	1990	1990	1988
Uruguay	1907	1907	?
Vanuatu	1980	1980	
Venezuela	1863	1863	?

: nessuna esecuzione dall'indipendenza.

: la pena di morte fu abolita nella Repubblica Federale Tedesca nel 1949 e nella Repubblica Democratica Tedesca nel 1987; l'ultima esecuzione nella RFT avvenne nel 1949 mentre non è nota la data dell'ultima esecuzione nella RDT.

: la pena di morte fu abolita nella Repubblica Federale Ceco-Slovacca nel 1990. Questo Stato si è diviso nel 1993 in Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca.

c: ultima esecuzione conosciuta.

Paesi abolizionisti de facto

Sono quei Paesi (24) che mantengono in vigore la pena di morte, ma nei quali le esecuzioni non hanno luogo da almeno dieci anni, oppure di Paesi che hanno introdotto delle moratorie sulle esecuzioni.

Paesi abolizionisti <i>de facto</i>	Ultima esecuzione
Algeria	1993
Benin	1987
Brunei Darussalam	1957 c
Burkina Faso	1988
Congo	1982
Federazione Russa	1999
Gambia	1981
Grenada	1978
Kenya	1987
Madagascar	1958 c
Maldiva	1952 c
Mali	1980
Mauritania	1987
Marocco	1993
Myanmar	?
Nauru	
Niger	1976 c
Papua Nuova Guinea	1950
Rep. Centro Africana	1981
Sri Lanka	1976
Suriname	1982
Togo	1978 c
Tonga	1982
Tunisia	1991

: nessuna esecuzione dall'indipendenza.
c: ultima esecuzione conosciuta.

Paesi mantenitori per reati eccezionali

Sono quei Paesi (12) che hanno abolito la pena di morte per reati comuni ma la mantengono per casi eccezionali, quali, ad esempio, i reati commessi in tempo di guerra.

Paesi mantenitori per reati eccezionali	Abolizione per reati comuni	Ultima esecuzione
Albania	2000	1994
Argentina	1984	?
Bolivia	1997	1974
Brasile	1979	1855
Cile	2001	1985
El Salvador	1983	1973 c
Fiji	1979	1964
Isole Cook	1978	
Israele	1954	1962
Lettonia	1999	1996
Messico	?	1937
Peru'	1979	1979

: nessuna esecuzione dall'indipendenza.

c: ultima esecuzione conosciuta.

Paesi mantenitori

Sono quei Paesi (76) che mantengono in vigore la pena di morte.

AFRICA: 27 Paesi

Botswana	impiccagione
Burundi	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Camerun	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Ciad	fucilazione mediante plotone
Comore	fucilazione mediante plotone
Egitto	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Eritrea	Sconosciuto
Etiopia	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Gabon	fucilazione mediante plotone
Ghana	fucilazione mediante plotone
Guinea	fucilazione mediante plotone
Guinea Equatoriale	fucilazione mediante plotone
Lesotho	fucilazione mediante plotone
Liberia	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Libia	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Malati	impiccagione
Nigeria	impiccagione, lapidazione, fucilazione mediante plotone
Rep. Democratica del Congo	fucilazione mediante plotone
Ruanda	fucilazione mediante plotone
Sierra Leone	fucilazione mediante plotone, impiccagione
Somalia	fucilazione mediante plotone
Sudan	impiccagione, fucilazione mediante plotone, lapidazione
Swaziland	impiccagione
Tanzania	impiccagione
Uganda	fucilazione mediante plotone, impiccagione

Zambia	impiccagione
Zimbawe	impiccagione

AMERICA: 14 Paesi

Antigua y Barbuda	impiccagione
Bahamas	impiccagione
Barbados	impiccagione
Belize	impiccagione
Cuba	fucilazione mediante plotone
Dominica	impiccagione
Giamaica	impiccagione
Guatemala	iniezione letale
Guyana	impiccagione
St. Christopher e Nevis	impiccagione
St. Lucia	impiccagione
St. Vincent e Grenadines	impiccagione
Stati Uniti d'America	iniezione letale, sedia elettrica, camera a gas, impiccagione, fucilazione
Trinidad e Tobago	impiccagione

ASIA: 21 Paesi

Afghanistan	fucilazione mediante plotone, impiccagione, lapidazione
Bangladesh	fucilazione mediante plotone, impiccagione
Cina	fucilazione mediante plotone
Corea del Nord	fucilazione mediante plotone
Corea del Sud	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Filippine	iniezione letale
Giappone	impiccagione
India	impiccagione
Indonesia	fucilazione mediante plotone
Kazakhstan	fucilazione mediante plotone
Kyrgyzstan	fucilazione mediante plotone

Laos	sconosciuto
Malaysia	impiccagione
Mongolia	fucilazione mediante plotone
Pakistan	impiccagione, lapidazione
Singapore	impiccagione
Taiwan	fucilazione mediante plotone
Tajikistan	fucilazione mediante plotone
Tailandia	fucilazione mediante plotone
Uzbekistan	fucilazione mediante plotone
Vietnam	fucilazione mediante plotone

EUROPA: 1 Paese

Bielorussia	fucilazione mediante plotone
-------------	------------------------------

MEDIO ORIENTE: 13 Paesi e territori

Arabia Saudita	decapitazione, lapidazione
Autorità Palestinese	fucilazione mediante plotone, impiccagione
Bahrain	fucilazione mediante plotone
Emirati Arabi Uniti	lapidazione, decapitazione, fucilazione mediante plotone
Giordania	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Iran	impiccagione, lapidazione, fucilazione mediante plotone
Iraq	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Kuwait	fucilazione mediante plotone, impiccagione
Libano	impiccagione, fucilazione mediante plotone
Oman	fucilazione mediante plotone
Qatar	impiccagione, decapitazione, lapidazione, fucilazione mediante plotone
Siria	impiccagione, fucilazione mediante plotone

Yemen	decapitazione, lapidazione, fucilazione mediante plotone
-------	---

: Paesi in cui sono state eseguite condanne a morte nel 2004.